Comune di San Daniele del Friuli

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 46.

Aggiornamenti: variante 74, 75 bis, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, (98), 99, 100, 101, 102

(n): variante non modificante questo elaborato.

≣ **ARCHIUR** Srl UDINE

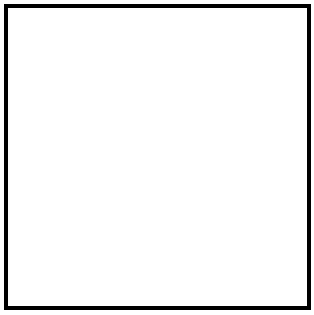

1.1

NORME DI ATTUAZIONE.

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

Art. 1. Elaborati di cui si compone il *piano* ... 3
Art. 2. *Norme generali* ... 4
Art. 3. Indici urbanistici territoriali ... 5
Art. 4. Indici fondiari ed edilizi ... 7
Art. 4 bis. *Piani attuativi* ... 11
Art. 5. Centro storico primario di *San* Daniele (zona A) ... 12
Art. 6. Borghi ed insediamenti rurali di antica formazione (zone Bo, B1, Eo) ... 15
Art. 7. Borghi rurali *con struttura a corte* (zone Bo) ... 16
Art. 8. *Nuclei* antichi sparsi (zona B1) ... 20
Art. 9. Zona rurale di pertinenza dei borghi (Zona Eo) ... 21
Art. 10. Altre zone *residenziali di completamento*.
Norme comuni a tutte le zone B2 - B3 ... 22
Art. 11. *Zona* residenziale semintensiva (B2) ... 26
Art. 12. *Zona* residenziale estensiva (B3) ... 27
Art. 13. *Zone* B con norme specifiche (da B4 a B23) ... 28
Art. 14. Norme comuni alla zona residenziale di espansione (C1, C2 e C3) ... 37
Art. 15. *Zona* residenziale semintensiva di espansione (C1) ... 39
Art. 16. *Zona* residenziale estensiva di espansione (C2) ... 40
Art. 17. *Zona* residenziale intensiva di recupero (C3) ... 41
Art. 18. *Zona* alberghiera (G) ... 42
Art. 19. *Zone industriali e artigianali (D)* - Generalità ... 43
Art. 20. Zona industriale *e artigianale di interesse comunale di* Villanova (D2.1) ... 44
Art. 21. Zona *industriale e* artigianale di *interesse comunale di* Sottoviotta (D2.2) ... 46
Art. 22. *Zona D3* (insediamenti industriali ed artigianali *e di servizi* singoli esistenti) ... 48
Art. 23. *Zona* D4 (per attività estrattive, per lavorazione inerti *e per discarica di inerti*) ... 55
Art. 24. *Zona* H3, *insediamenti* singoli esistenti con destinazioni terziaria ... 56
Art. 25. *Zona D2-H2* - Insediamenti misti, produttivi e terziari ... 59
Art. 26. *Zone E - Generalità* ... 61
Art. 27. Zona agricola intensiva di pertinenza dei borghi (Eo) ... 63
Art. 28. *Zona* E4-di interesse agricolo-paesaggistico (generalità, elementi costitutivi, *aree con presenza di bosco, aree con presenza di prato stabile, aree* di transizione, elementi edilizi) ... 64
Art. 29. *Zona* E4: AMBITI TERRITORIALI ... 70
Art. 30. *Zona* E6 (di interesse agricolo *ordinaria*) ... 75
Art. 31. *Zona* E7 (*di interesse agricolo* degli insediamenti rurali maggiori*) - Generalità* ... 77
Art. 31 bis. *Zona E7 (di interesse agricolo degli insediamenti rurali maggiori) - Insediamenti* ... 81
Art. 32. *Servizi e attrezzature collettive (zona S) - Generalità* ... 88
Art. 33. Quadro riepilogativo delle attrezzature ... 89
Art. 34. Norme urbanistico-edilizie per le attrezzature ... 93
Art. 34 bis. *Viabilità* ... 98
Art. 35. Zona con vincolo di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale o per particolari impianti *e da acque* ... 99
Art. 36. Vincoli geo-sismici e di sicurezza idraulica. Riferimenti alla zonizzazione geologico-tecnica ... 101
Art. 37. Vincoli su beni culturali, ai sensi del *decreto legislativo 42/2004, parte seconda* ... 106
Art. 38. Vincoli su beni paesaggisti ed ambientali ai sensi del *decreto legislativo 42/2004, parte terza* ... 108
Art. 39. Fasce di rispetto ai sensi del *decreto legislativo 42/2004, parte terza* ... 109
Art. 40. Siti di interesse comunitario (SIC) ... 111
Art. 41. Aree di pertinenza fluviale del Piano *stralcio per la sicurezza idraulica* del medio e basso *corso del fiume* Tagliamento ... 112
Art. 42. Edifici preesistenti in zone diverse da quelle residenziali ... 113
Art. 43. Annessi volumetrici staccati dall'edificio residenziale principale e destinati a deposito attrezzi, materiali da giardino, legnaie, serre o ricovero animali da cortile ... 113
Art. 44. Costruzioni provvisorie ... 114
Art. 45. Innovazioni normative ... 114
Art. 46. Norme transitorie ... 114

Allegato 0. Scheda norma (1) ... 115

Allegato 1. Variante 77 - Prescrizioni geologiche ... 116

Allegato 2.Prescrizioni geologiche per l'area di cui alla variante 85 (Villanova - Lima Corporate Spa) ... 117

Allegato 3. Prescrizioni geologiche per le aree di cui alla variante 90 ... 119

ART. 1. ELABORATI DI CUI SI COMPONE IL PIANO.

1. Il *PRGC* disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici e normativi:

- ***a)*** NORME DEL PRGC E ZONIZZAZIONE *(1):*
  - ***1)*** *Norme* di attuazione *(1.1);*
  - ***2)*** ABACO allegato A alle norme *di attuazione* per i borghi rurali *(1.1.A);*
  - ***3)*** Planimetrie normative di progetto *(1.2):*
    - ***3.1)*** *P1.1) GENERALE NORD (scala 1: 5 000);*
    - ***3.2)*** *P1.2) GENERALE CENTRO (scala 1: 5 000);*
    - ***3.3)*** *P1.3) GENERALE SUD (scala 1: 5 000);*
    - ***3.4)*** *P2.1) CIMANO (scala 1: 2 000);*
    - ***3.5)*** *P2.2) SAN DANIELE NORD (scala 1: 2 000);*
    - ***3.6)*** *P2.3) SAN DANIELE SUD (scala 1: 2 000);*
    - ***3.7)*** *P2.4) VILLANOVA (scala 1: 2 000);*
- ***b)*** PIANO STRUTTURA *(2):*
  - ***1)*** *obiettivi, strategie;*
  - ***2)*** Piano struttura: tavola grafica *(2.2);*
- ***c)*** RELAZIONE e altri strumenti normativi e grafici *(3):*
  - ***1)*** Relazione*;*
  - ***2)*** Strumenti grafici allegati alla relazione *(3.2):*
    - ***2.1)*** *vincoli espropriativi e procedurali:*
      - ***2.1.1)*** *P1.1) GENERALE NORD (scala 1: 5 000);*
      - ***2.1.2)*** *P1.2) GENERALE CENTRO (scala 1: 5 000);*
      - ***2.1.3)*** *P1.3) GENERALE SUD (scala 1: 5 000);*
    - ***2.2)*** Aree edificate-urbanizzate *(3.2.C).*

ART. 2. NORME GENERALI.

1. Il *PRGC* determina la disciplina dell'intero territorio comunale di *San* Daniele del Friuli, secondo la zonizzazione specificata dai grafici normativi di progetto P1, P2 e P3.

2. La normativa del *PRGC* si inquadra nelle leggi urbanistiche nazionali e regionali vigenti, e delle stesse usa gli strumenti attuativi.

3. *Nel mutamento di destinazione d'uso anche senza opere sono comunque rispettate le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.*

4. *Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza di un adeguato accesso e delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione dell'accesso e delle opere di urbanizzazione primaria medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire. Le opere di urbanizzazione primaria a cui è subordinato il permesso di costruire sono le essenziali, consistenti in fognatura, acquedotto e energia elettrica, pubbliche o private.*

5. *Per modalità di applicazione di norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.*

6. *Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, il volume lordo comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuazione.*

7. *Per elementi non indicati sotto le voci INDICI URBANISTICI TERRITORIALI e INDICI FONDIARI ED EDILIZI valgono le definizioni regionali, o, in assenza di queste, le definizioni statali.*

8. *Le zone distinte con lettera maiuscola e numero costituiscono sottozone della zona distinta con lettera maiuscola.*
In zona S costituiscono sottozona della zona S le zone distinte con lettera maiuscola da A a G.

ART. 3. INDICI URBANISTICI TERRITORIALI.

St - Superficie territoriale.

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle, esistenti o di progetto, che siano destinate dal *PRGC* alla rete principale della viabilità.
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St le aree in essa comprese che siano destinate dal *PRGC* ad attrezzature pubbliche esistenti o di progetto, nonché le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.

2. Alla superficie territoriale si applicano l'indice di fabbricabilità territoriale (It) e/o l'indice di utilizzazione territoriale (Ut), di cui ai successivi punti, per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabile in sede di intervento urbanistico preventivo.

3. La superficie territoriale si misura in ettari.

4. All'interno della superficie territoriale si distinguono:
- ***a)*** la superficie fondiaria (Sf);
- ***b)*** la superficie per le opere di urbanizzazione primaria (Sup. U1)
- ***c)*** la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (Sup. U2).

Sup U1 - Superficie per le opere di urbanizzazione primaria.

1. La superficie per le opere di urbanizzazione primaria è quella destinata alla realizzazione delle seguenti opere:
- ***a)*** strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- ***b)*** spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- ***c)*** nuclei elementari di verde;
- ***d)*** rete di fognatura;
- ***e)*** rete idrica;
- ***f)*** illuminazione pubblica;
- ***g)*** rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- ***h)*** rete di distribuzione del gas;
- ***i)*** *cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.*

2. Tale superficie viene determinata caso per caso e secondo quanto stabilito dalle presenti norme, in sede di piano urbanistico attuativo o in sede di intervento edilizio diretto.

3. Dopo la realizzazione ed il collaudo, le opere di urbanizzazione primaria di cui *al comma 1, lettere a), d), f), g) e i)* e le aree relative sono cedute al Comune stesso secondo le modalità fissate nella convenzione o nella concessione.

Sup U2 - Superficie per le opere di urbanizzazione secondaria.

1. La superficie per le opere di urbanizzazione secondaria è quella destinata alla realizzazione delle seguenti opere:
- ***a)*** strade di quartiere e di scorrimento;
- ***b)*** asili nido e scuole materne *e dell'obbligo*;
- ***c)*** *istituti di istruzione superiore;*
- ***d)*** chiese ed altri edifici religiosi;
- ***e)*** impianti sportivi di quartiere;
- ***f)*** centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- ***g)*** aree verdi di quartiere;

h) *opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;*

i) *sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.*

2. La quantità di superficie per le opere di urbanizzazione secondaria da cedere al Comune in sede di piano urbanistico attuativo è determinata dalle presenti norme per ciascuna zona omogenea.

3. Nei comparti soggetti a piano urbanistico attuativo il *PRGC* specifica le opere di urbanizzazione secondaria che debbono essere localizzate nel comparto.

4. Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria sono cedute al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione.

SM - Superficie minima di intervento*.*

1. La superficie minima di intervento è l'area minima della quale si deve disporre per poter eseguire un piano urbanistico attuativo o un intervento edilizio diretto.

It - Indice di fabbricabilità territoriale*.*

1. L'indice di fabbricabilità territoriale si usa nei casi in cui il *PRGC* si attua mediante piani urbanistici attuativi.
Esprime il volume *utile* massimo in mc, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale.
L'indice di fabbricabilità territoriale è fissato dal PRGC per ciascuna zona omogenea soggetta a Piano attuativo e si esprime in metri cubi / ettaro (mc/*ha*).

Dt - Densità abitativa territoriale*.*

1. Il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (*St*) espressa in ha.

Ru - Rapporto di urbanizzazione*.*

1. *Esprime* in mq/mq la percentuale di Sf scaturente dall'unità di St (Sf/St).

Ut - Indice di utilizzazione territoriale*.*

1. L'indice di utilizzazione territoriale si usa nei casi in cui il *PRGC* si attua mediante piani urbanistici attuativi e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie territoriale. E' fissato, per ciascuna zona omogenea, dalle presenti norme e si esprime in metri quadri / metri quadri (mq/mq).

ART. 4. INDICI FONDIARI ED EDILIZI.

Sf - Superficie fondiaria.

1. La superficie fondiaria si riferisce al lotto edificabile previsto dal piano attuativo. E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni.
2. Alla superficie fondiaria vanno applicati l'indice di fabbricabilità fondiaria (If) e/o l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto.
3. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.

Sc - Superficie coperta.

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*

Ap - Area di pertinenza scoperta del lotto.

1. L'area di pertinenza scoperta è data dalla differenza tra la superficie fondiaria del lotto (Sf) e la superficie coperta (Sc)

Q - Indice massimo di copertura fondiaria.

1. Esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc), riferita a tutte le opere edificate, e la superficie fondiaria (Sf).
2. Il rapporto massimo di copertura è fissato dalle norme di attuazione del *PRGC* o del piano attuativo e viene espresso in percentuale o in decimali.

If - Indice di fabbricabilità fondiaria.

1. E' il volume *utile* massimo costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.
2. L'indice di fabbricabilità fondiario si usa in caso di intervento edilizio diretto.
3. E' fissato dal PRGC per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri cubi / metri quadri (mc/mq).
4. Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.

H - Altezza *dell'edificio.*

1. *Vale la definizione regionale.*
Se la quota media del terreno sistemato supera un'altezza di metri 1 rispetto al piano di campagna naturale, è comunque calcolata nell'altezza la differenza tra la quota media del terreno sistemato e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale.
Se il terreno non viene sistemato o viene sistemato a una quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici, nell'altezza non è calcolata la differenza tra il terreno non sistemato o sistemato alla quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici e il piano di calpestìo degli edifici realizzato tra la

quota minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale.

Hu - Altezza utile dell'unità immobiliare.

1. *Vale la definizione regionale.*

Vu* - Volume *utile.

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*
4. *(Soppresso).*
5. *(Soppresso).*
6. *(Soppresso).*
7. *(Soppresso).*

Vt - Volume tecnico.

1. *Vale la definizione regionale.*

Vl - Volume lordo.

1. *Corrisponde alla sagoma dell'edificio.*

Se - Sagoma dell'edificio.

1. *Vale la definizione regionale.*

Dc - Distanza dai confini.

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *Nel caso in cui un'unica proprietà sia composta da zone omogenee diverse, per le parti ove tali zone vengono a contatto tra di loro entro la proprietà stessa la distanza dai confini non viene applicata.*
3. *Salvo diversa, esplicita, prescrizione delle norme del PRGC, dei piani attuativi o delle leggi vigenti, è consentita la costruzione a confine di proprietà nei modi previsti dal Codice Civile (articoli 874, 876, 877). Resta salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*
4. *Nel rapporto tra confinanti, fermi restando i limiti di distanza tra gli edifici prescritti dalle norme, è ammessa la facoltà per un confinante di instaurare con atto notarile una servitù sul proprio lotto a vantaggio dell'altro confinante, al fine di consentire allo stesso l'edificazione con la conseguente minore distanza dal confine rispetto a quello normale previsto dalle norme. Resta salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

D - *Distanze altre e specificazioni per distanze tutte.*

1. Sono le distanze minime *in proiezione orizzontale* da osservarsi tra *il perimetro della superfice coperta* dell'edificio e, rispettivamente:
- ***a)*** Ds: il ciglio (o filo) stradale (*)*;*
- ***b)*** *(soppressa);*
- ***c)*** Dz: i confini di zona*;*
- ***d)*** De: gli altri edifici, esistenti o di progetto.

Essi si misurano dai fronti esterni del fabbricato, oppure dalla proiezione orizzontale dei volumi aggettanti o sporgenti compresi nel conteggio della superficie coperta (Sc).

2. *(Soppresso).*

3. *(Soppresso).*

4. Le distanze minime dei fabbricati dai confini, dai cigli stradali e dagli edifici, sono fissate dalle presenti norme.

5. Nel caso in cui le Norme di zona indichino il rispetto di *m* 10,00 tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, salvo diversa esplicita prescrizione, si intenderà che la Norma dovrà essere applicata con riferimento a tutti gli edifici.
Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

- ***a)*** *sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;*
- ***b)*** *logge e porticati liberi, androni e bussole;*
- ***c)*** *rampe e scale aperte;*
- ***d)*** *muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;*
- ***e)*** *box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;*
- ***f)*** *tettoie, pensiline e pergolati.*

6. *(Soppresso).*

7. *(Soppresso).*

(*) il ciglio è il limite degli spazi pubblici esistenti o previsti.

Su - Superficie utile*.*

1. *Vale la definizione regionale.*

2. *(Soppresso).*

Sa - Superfice accessoria.

1. *Vale la definizione regionale.*

Snr - Superficie non residenziale*.*

1. Per superficie non residenziale si intende la superficie dei locali aventi destinazione diversa da quella residenziale (corpi accessori, servizi, attività *produttive*, terziarie, ecc.).

So - Superficie lorda commerciale*.*

1. S'intende la somma della superficie di vendita e della superficie dei locali destinati ad altri usi, come depositi, servizi igienici, locali di lavorazione, ecc. contigui al negozio o all'esercizio.

Sm - Superficie complessiva*.*

1. La superficie complessiva è data dalla somma della superficie utile abitabile (Su) e del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Sp - Superfice per parcheggi.

1. *Vale la definizione regionale.*

Uf - Indice di utilizzazione fondiario.

1. L'indice di utilizzazione fondiario si usa nei casi di intervento edilizio diretto e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie fondiaria. E' fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri quadri / metri quadri (mq/mq). Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.

Df - Densità abitativa fondiaria.

1. Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (S f) espressa in mq.

Vn - Vano, stanza.

1. Per stanza si intende un ambiente o locale, facente parte di una abitazione, che riceve aria e luce dall'esterno ed ha dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona. La cucina, se possiede tali caratteristiche, è considerata stanza. Oltre alle stanze, l'abitazione si compone di eventuali vani accessori.

Attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri - Pareri ASS.

Le industrie insalubri, qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi (sia di nuove edificazioni che in fabbricati esistenti, dovranno collocarsi:

a) ad una distanza superiore di 150 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1a classe;

b) ad una distanza superiore di 50 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 2° classe.

Comunque, qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'art. 216 del *regio decreto 1265/1934* e previo parere conforme dell'Azienda per i Servizi Sanitari, delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere effettivamente definite per tipologia e dimensioni non in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Ai fini dell'espressione dei pareri igienico-sanitari per gli edifici di uso residenziale si seguiranno le "linee guida" emesse dall'ASS n. 4 "Medio Friuli".

ART. 4 BIS. PIANI ATTUATIVI.

1. *In area di piano attuativo esistente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste.*
Resta salvo che il piano attuativo esistente decaduto di validità può essere revocato motivatamente, totalmente o parzialmente.
Dopo la revoca il piano regolatore generale è comunque attuato mediante piano attuativo nuovo in zone A, C, D2, D2H2 ed E7, e mediante intervento diretto, ove previsto convenzionato, in zone diverse.
Se la revoca è parziale: il piano attuativo nuovo dove obbligatorio:
- ***a)*** *è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, indipendentemente da limiti di piano attuativo nel piano regolatore generale;*
- ***b)*** *è armonizzato sulla scorta di specifiche argomentazioni con le previsioni vigenti per il contesto territoriale.*

1 bis. *La revoca totale o parziale di un piano attuativo in zone A, C, D2, D2H2 ed E7 può aversi solo contestualmente all'adozione di un nuovo piano attuativo che regoli l'attività urbanistico edilizia nell'ambito di insistenza del piano oggetto di revoca.*

2. *Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono essere oggetto di variante parziale anche successivamente al decorso del termine di validità se il piano attuativo è di iniziativa pubblica.*

3. *Eventuali previsioni di PRGC diverse da piano attuativo esistente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti servizi ed attrezzature collettive, viabilità, impianti di pubblica utilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte e ambiente.*

4. *Se non previsto diversamente nel piano attuativo esistente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del PRGC o, se prevalenti, le definizioni di legge vigenti al momento della formazione del titolo per realizzazione di opere.*

5. *In caso di contrasto tra perimetro di piano attuativo riportato dal PRGC e perimetro di piano attuativo esistente vale per tutti i fini il perimetro di piano attuativo esistente.*

ART. 5. CENTRO STORICO PRIMARIO DI SAN DANIELE (ZONA A).

1. Gli interventi edilizi nel Centro storico primario di San Daniele sono subordinati al rispetto delle seguenti norme ed indicazioni:

A) Delimitazione.

1. La tavola normativa di progetto del PRGC P3 delimita il Centro storico, includendovi, oltre al Centro vero e proprio, anche le propaggini di via Umberto Primo e di via Mazzini.

B) Formazione dei piani attuativi.

1. *Il Centro storico primario del Capoluogo è interessato da PP approvato con DPGR n. 33/u/SGS del 5 6 1980.*
2. Nella presente zona il *PRGC* trova attuazione con la formazione di un nuovo Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica comprendente anche l'ambito di via Mazzini, con facoltà di procedere alla eventuale formazione di specifici Piani di Recupero in relazione ad eventuali programmi particolari di rinnovo urbano promossi dal Comune.

C) Obiettivi.

1. Il *PRGC* assume i seguenti obiettivi:
- ***a)*** massima tutela e valorizzazione dei caratteri architettonici, urbanistici e storico-ambientali del centro storico;
- ***b)*** conservazione delle zone verdi che caratterizzano le pendici ed il piede del colle. La valorizzazione di tali ambiti verrà effettuata mediante la previsione di un parco anulare interessante le parti più prossime al centro storico, con la riattivazione dei percorsi pedonali radiali che interconnettono le due zone e mediante la creazione di attrezzature di svago e del tempo libero;
- ***c)*** previsione di parcheggi intensivi lungo gli assi di penetrazione al centro storico mediante l'utilizzazione di aree inedificate che si collocano nelle immediate vicinanze del centro stesso.

D) Destinazioni d'uso ammesse.

1. Il *PRGC* assume l'obiettivo primario di promuovere una rivitalizzazione delle strutture storiche nel campo della residenzialità, nonchè delle funzioni produttive e di servizio, che alimentano la carica urbana dell'insediamento.
2. Nella zona sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili con i caratteri ambientali del centro storico, quali:
- ***a)*** residenziale;
- ***b)*** *servizi di interesse residenziale;*
- ***c)*** alberghiera;
- ***d)*** direzionale*, esclusi dancing, discoteca e casa di riposo*;
- ***e)*** commerciale al *dettaglio*;
- ***f)*** trasporto di persone e merci *di interesse residenziale*;
- ***g)*** artigianale che, per tipo di attività, per dimensione, per tipologia edilizio-architettonica e per relazioni non moleste con l'ambiente, sia pienamente compatibile con la residenza;
- ***h)*** *servizi e attrezzature collettive*;
- ***i)*** *(soppressa);*
- ***l)*** *(soppressa).*

Non sono ammessi i silos il cui contenuto sia incompatibile con la residenza stessa a causa di rumore o fuoruscita di polveri.

E) Sub-articolazione categoriale delle zone A.

1. Il *PRGC* specifica nella tavola normativa di progetto P3 una articolazione zonale mediante le seguenti *zone*:

a) Zona A1 *(immobili soggetti a restauro conservativo).*

La *zona A1* individua gli organismi edilizi e gli immobili aventi le caratteristiche architettoniche e tipologiche più rilevanti sotto il profilo storico ed ambientale.
Questi immobili *sono stati oggetto di* interventi di restauro conservativo sia ai sensi dell'art. 8 della *legge regionale 30/1977* o sono stati dichiarati monumentali ai sensi del *decreto legislativo 42/2004, parte seconda*.
Il Piano Attuativo dovrà riconfermare i vincoli di *PRGC* per la presente *zona A1*, con facoltà di procedere ad una più accurata determinazione degli ambiti entro cui gli immobili si collocano.

2. Altre categorie di immobili del Centro Storico*.*
Il Piano Attuativo, all'interno della *zona A*, potrà specificare l'appartenenza degli immobili alle sottocategorie previste dal PURG:

a) Zona A2 *(immobili soggetti a conservazione tipologica).*

La *zona A2* individua gli organismi edilizi di antica formazione e le relative aree inedificate che costituiscono pertinenze degli immobili stessi.

b) Zona A3 *(immobili soggetti a ristrutturazione edilizia).*

La zona A3 interessa organismi edilizi che vanno salvaguardati soprattutto sotto il profilo dell'impianto urbanistico, caratteristico degli antichi borghi. Si tratta prevalentemente di immobili con strutture in linea sui fronti stradali, con corti interne che si aprono verso i fondi di pertinenza.

Nella *zona di Palazzo Terenzio*, ove sono consentiti interventi edilizi finalizzati alla ristrutturazione edilizia dell'immobile, dovranno essere tuttavia seguiti i seguenti criteri realizzativi:

1) solai, coperture ed orizzontamenti dovranno essere costituiti da struttura portante lignea come l'esistente;
2) dovranno essere preservati i muri perimetrali e portanti dell'immobile rispetto ai quali sono consentiti unicamente interventi di consolidamento per finalità statiche ed antisismiche;
3) dovranno essere preservate le forme, i volumi ed i rapporti edilizi esistenti, tanto in riferimento all'organismo edilizio quanto in riferimento alle aperture (porte, finestre, vedute etc.) -con ciò viene tassativamente esclusa la possibilità di operare la demolizione con ricostruzione dell'immobile-;
4) l'intervento dovrà armonizzarsi sotto il profilo paesaggistico e culturale con le pertinenze per altro sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico; in occasione, pertanto, della presentazione degli elaborati necessari all'ottenimento del permesso di costruire, per gli interventi di trasformazione edilizia da eseguirsi su palazzo Terenzio dovranno essere altresì presentati in appendice specifici elaborati documentali e grafici che restituiscano l'insieme degli interventi di recupero urbanistico-edilizio

previsti per tutto l'ambito, che verranno sottoposti al preventivo parere della soprintendenza sotto i duplici profili culturali e paesaggistici. Solo in esito al rilascio favorevole di tali pareri potrà dunque essere rilasciato il permesso di costruire in argomento.

c) *Zona A4* *(demolizione con ricostruzione edilizia).*

La *zona A4* individua gli immobili irrilevanti sotto il profilo tipologico ed ambientale oppure interessati da avanzati processi di degrado e fatiscenze, e per i quali è ammessa la demolizione con una ricostruzione rispettosa sia degli elementi architettonici, sia dell'impianto urbanistico tipici del luogo.

d) *Zona A5* *(contrastanti, demolizioni senza ricostruzione).*

I piani attuativi potranno prevedere totali o parziali demolizioni di edifici contrastanti ovvero evidenziare la situazione di contrasto ed ammettere solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

e) *Zona A6* *(aree libere edificabili).*

Costituite da lotti su fronte strada suscettibili di completamento edilizio attraverso i piani attuativi.

F) Dimensionamento del PRPC.

1. Il dimensionamento generale del Piano Particolareggiato non dovrà superare previsioni volumetriche aggiuntive eccedenti un incremento percentuale medio del 10%, da computarsi sulla volumetria complessiva esistente.
In aggiunta a tale limite, al fine di consentire una adeguata elasticità delle trasformazioni edilizie capillari (che non sono prevedibili e che, anche se ammesse, vengono in minima parte attuate) è ammesso che la normativa del Piano Attuativo consenta, limitatamente a motivate esigenze igienico-funzionali (scaturenti da esigenze distributive ed organizzative interne dell'edificio) e sempre che non ostino vincoli tipologici o *paesaggistici*, un aumento massimo della volumetria dei singoli edifici preesistenti e non interessati da specifiche diverse previsioni o prescrizioni del Piano stesso, del 20% del volume esistente.

G) Dotazione minima di parcheggi.

1. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:
- ***a)*** alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, ma non degli ampliamenti o sopraelevazioni;
- ***b)*** alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

H) Unità immobiliari.

1. *L'ampliamento di cui alla legge regionale 19/2009, art. 58, può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.*

ART. 6. BORGHI ED INSEDIAMENTI RURALI DI ANTICA FORMAZIONE (ZONE Bo, B1, Eo).

A) Articolazione categoriale delle zone.

1. La struttura urbanistico-ambientale degli insediamenti antichi si articola in tre zone:

- ***a)*** **Zona insediativa dei Borghi rurali *con struttura a corte* (zona Bo)**, che delimita la parte prevalentemente edificata dei borghi (volumi edilizi, corti ed altri spazi scoperti);
- ***b)*** ***Nuclei* antichi sparsi (zona B1)**, che delimita aree edificate di nuclei minori, non aventi la rilevanza dimensionale dei borghi*;*
- ***c)*** **Zona rurale di pertinenza dei borghi (Zona Eo)**, che associa in modo differenziato rispetto alla precedente, la zona agricola intensiva circostante.

ART. 7. BORGHI RURALI CON STRUTTURA A CORTE (ZONE Bo).

A) Delimitazione dei borghi.

1. Le tavole normative di progetto del PRGC P2 e P3 delimitano i seguenti borghi:
- ***a)*** Bo/1 - Borgo Sottoagaro (tav. P3)*;*
- ***b)*** Bo/2 - Borgo Sacco - Via di Mezzo (tav. P3)*;*
- ***c)*** Bo/3 - Borgo di Sopracastello (tav. P3)*;*
- ***d)*** Bo/4 - Borgo Pozzo (tav. P3)*;*
- ***e)*** Bo/5 - Borgo Sacco (tav. P3)*;*
- ***f)*** Bo/6 - Borgo di Villanova (tav. P2)*;*
- ***g)*** Bo/7 - Borgo di Albazzana-Villanova (tav. P2).

2. Ciascun borgo è delimitato da un perimetro di ambito normativo associante più zone (Bo, Eo, servizi e spazi pubblici) individuato in cartografia attraverso:
- ***a)*** un codice identificativo basato sulla classificazione della zona insediativa Bo (da 1 a 7);
- ***b)*** un limite di ambito normativo che associa le zone Bo ed Eo appartenenti allo stesso borgo.

3. Per le *zone* B1, che sono singole, non è necessario indicare un perimetro associativo di borgo ed il collegamento con le corrispondenti zone Eo è dato dalla semplice contiguità.

4. L'entrata in vigore del nuovo PRGC comporta il decadimento dei PRPC relativi ai borghi.

5. Le norme *tipologiche* relative alla zona Bo si applicano anche ai nuclei antichi sparsi (zona B1, *art. 8*).

6. Le stesse norme, qui esposte in sintesi, riprese integralmente, sviluppate ed integrate, formano un ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-URBANISTICI DEI BORGHI RURALI CON STRUTTURA A CORTE allegato alle presenti norme. L'ABACO viene concepito come strumento diretto ad orientare gli interventi ed a tutelare la tipologia urbanistica antica, con specificazioni normative e di contenuto non inferiori a quelle richieste ad un Piano Particolareggiato.

B) Obiettivi.

1. La *zona Bo* individua gli insediamenti appartenenti alla tipologia contadina a corte friulana che, pur avendo in parte attenuato i caratteri architettonici e tipologici antichi degli edifici, presentano una identità significativa come testimonianze tipologica ed ambientale dell'urbanistica rurale antica del Friuli.

C) Destinazioni d'uso.

1. Fatte salve le preesistenze, sono ammesse le seguenti destinazioni:
- ***a)*** residenziale;
- ***b)*** *servizi di interesse residenziale;*
- ***c)*** artigianale che, per tipo di attività, per dimensione, per tipologia edilizio-architettonica e per relazioni non moleste con l'ambiente, sia pienamente compatibile con la residenza;
- ***d)*** alberghiera;
- ***e)*** direzionale;
- ***f)*** commerciale al *dettaglio*;
- ***g)*** trasporto di persone e merci *di interesse residenziale*;
- ***h)*** agricola, ivi *comprese* la residenza *a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale, le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo e magazzini*

ed annessi rustici a carattere strettamente familiare con animali da cortile nel rispetto delle leggi igienico-sanitarie;

i) *(soppressa);*

l) *servizi e attrezzature collettive*.

2. Per le zone dei borghi è sempre ammesso il riuso, mediante cambio di destinazione, dei cospicui volumi originariamente aventi una funzione rurale, in larga misura già abbandonati o tendenzialmente orientati verso la cessazione delle antiche funzioni.

3. Le attività artigianali sono ammesse:

a) ove non contrastino con la residenza per rumorosità e/o per emissione di sostanze nocive, non adeguatamente trattate o graveolenti;

b) purchè il volume edilizio corrispondente si configuri con tipologie pienamente coerenti con quelle tradizionali, residenziali e/o degli annessi.

Non sono ammessi i silos il cui contenuto sia incompatibile con la residenza stessa a causa di rumore o fuoruscita di polveri.

D) Tipi edilizi ammessi.

1. L'impianto urbanistico-edilizio della corte rurale friulana è caratterizzato, oltre che dalle singole unità a corte, da associazioni in linea su strada, con corti interne e con altri spazi scoperti integrati con i volumi edilizi, e consiste delle seguenti componenti, che gli interventi tenderanno a conservare:

a*)* ***fronti*** continui su strada, formati da pareti edilizie e/o da muri di cinta.
Le norme si ispirano al principio di conservare e ripristinare l'integrità dell'ambiente tipico dei borghi friulani con struttura a corte, soprattutto per quanto attiene la configurazione degli affacci sulle strade e sugli altri spazi pubblici;

b*)* ***coperture***.
Anche per le coperture, soprattutto per quanto attiene la configurazione degli affacci sulle strade e sugli altri spazi pubblici, viene assunto un principio di conservazione delle configurazioni tradizionali;

c*)* ***sistemazione*** della corte e fronti interni.
La corte e l'organizzazione degli spazi coperti e scoperti interni sono interessabili da una radicale ristrutturazione, in senso fisico e funzionale, per operare il passaggio dalla originaria destinazione rurale verso quella residenziale. Conseguentemente vi sono ammessi interventi di ristrutturazione del volume e degli spazi scoperti esistenti, anche con demolizione dei volumi eccedenti le necessità, o con la realizzazione di nuovi volumi*;*

d*)* ***muri*** di cinta interni, non posti al filo della strada.
I muri di cinta interni saranno costituiti da un basamento in muratura della altezza massima di *m* 1,50 con rete metallica fino all'altezza massima di 2 metri, eventualmente *integrati* da siepi.

2. La zona Bo, oltre agli immobili, include anche alcune aree scoperte di diretta pertinenza degli stessi (corte, orto, ecc.).

3. *L'art. 9*, relativo alla zona Eo, individua le restanti aree inedificate di pertinenza dei borghi, costituite da giardini, orti, vigneti ed altre zone agricole intensive che originariamente erano strettamente integrate in senso funzionale con le zone Bo e che tutt'ora costituiscono una componente tipologica scoperta non isolabile da quella edificata.

E) Criteri generali per la regolamentazione degli interventi.

1. Gli interventi dovranno ispirarsi a principi di tutela e di conservazione degli elementi architettonici tradizionali esistenti, fatta salva la disciplina in merito alla

tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui *al decreto legislativo 42/2004, parti seconda e terza*, e quindi:

a) rispettare gli allineamenti su strada, che caratterizzano le preesistenze;

b) nelle murature portanti su strada, ricorrere a finitura delle facciate mediante materiali tradizionali dell'edilizia storica o intonaco;

c) mantenere, anche innovandoli, i materiali originali;

d) non determinare alterazioni dei pieni e dei vuoti, conservando su strada il taglio verticale delle finestre;

e) non aprire finestre orizzontali o a nastro sui fronti esterni, diversi da quelli prospicienti la corte;

f) conservare gli sporti di gronda e le pendenze delle falde tradizionali dei tetti (30 - 40%);

g) non ammettere la formazione di elementi contrastanti quali terrazze aggettanti in *cemento armato* o altre strutture, sempre in *cemento armato* a vista;

h) non impiegare materiali difformi da quelli tradizionali, ad eccezione di materiali che presentino l'aspetto esteriore simile al legno per i serramenti e portoncini di edifici non vincolati ai sensi *del decreto legislativo 42/2004, parte seconda*, o di altri materiali ammessi dall'Abaco con specifiche deroghe.

Resta salva l'applicazione di eventuali diverse previsioni di Scheda norma.

F) Parametri urbanistici ed edilizi per la procedura diretta, operata mediante singoli titoli abilitativi.

1. Nella zona sono ammessi interventi nel rispetto dei seguenti limiti:

a) edificabilità massima, con un limite di densità fondiaria di mc/mq *1,5*.
Nel caso in cui sussista una situazione di eccedenza rispetto a tale limite, è ammesso un incremento massimo del 20% del volume esistente dalla data di adozione del *PRGC*, riferito ad immobili preesistenti nell'area interessata dall'intervento;

b) altezza massima: tre piani e 10,00 metri lineari;

c) indice massimo di copertura: 40% del lotto;

d) demolizione e ricostruzione è ammessa, con il vincolo di rispettare gli allineamenti ed i caratteri architettonici preesistenti, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale;

e) nuovi volumi. Sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti. In ogni caso non è ammessa la tipologia uni-bifamiliare della "villetta" o comunque a corpo aperto. Sono ammesse le tipologie appartenenti al modello a corte friulana, anche con singoli corpi edilizi aventi almeno un lato integrato architettonicamente con la struttura preesistente.
Gli edifici preesistenti con struttura a corpo aperto, ancorchè contrastanti con la tipologia del borgo, possono essere conservati con possibile ampliamento del 20% in termini volumetrici.
Gli ampliamenti dei volumi esistenti possono interessare esclusivamente la zona Bo.
In considerazione della particolare tipologia urbanistico-edilizia dei borghi, identificata attraverso la zona Bo, la prescrizione generale di una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di *m* 10,00:

1) non si applica tra i diversi corpi appartenenti allo stesso edificio, articolati nella struttura a corte;

2) non riguarda i corpi accessori di altezza inferiore a metri 3,0;

3) si applica agli edifici di nuova costruzione che dovessero fronteggiare fronti finestrati preesistenti, con esclusione dei corpi accessori di altezza inferiore a metri 3,0, e comporta *una distanza* dal confine di *m* 5,00, salvo il caso di edificazione a contatto per confine.

Alle nuove unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:

1) alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, ma non *dei recuperi,* degli ampliamenti o sopraelevazioni;

2) alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

G) Parametri urbanistici ed edilizi per la procedura subordinata, mediante piani attuativi facoltativi di iniziativa privata o pubblica.

1. L'intervento è regolato dagli stessi principi e vincoli di cui *alla lettera F)*, per quanto riguarda i limiti di densità, i tipi edilizi, l'esclusione di edifici isolati a corpo aperto, le altezze, *le distanze*, ecc.

2. Il piano attuativo può computare la volumetria massima ammessa dall'indice fondiario di *1,5* mc/mq applicandolo all'intera superficie della zona Bo interessata dal piano stesso.

3. Resta fisso il metodo di calcolo dell'aumento percentuale del 20% del volume esistente quando la zona risulti già satura alla data di adozione del *PRGC.*

H) Casi particolari.

1. Con riferimento al sedime di un edificio sito in via Fontanini 55-57, distrutto o demolito a seguito del sisma, che costituiva parte integrante del fronte edilizio continuo del borgo su strada, lo stesso può essere riedificato nel rispetto del massimo sviluppo di altezza e di profondità dei corpi di fabbrica contermini.

2. *In Area di Scheda norma di cui all'allegato 0 distinta con (1) vale quanto segue:*

a) *dove previsto Filo fisso è realizzato muro di sasso o pietra a vista alto non meno di m 2,5 e non più di m 3.*
Nel muro possono realizzarsi passi carrabili.
Il muro e i passi carrabili possono essere arretrati per motivi di sicurezza viabilistica;

b) *l'Edificio da rimuovere è edificio che va demolito;*

c) *l'Area di parcheggio e verde è area che va sistemata a parcheggio e verde. In tale area verranno realizzati non meno di 15 posti auto; tale area una volta realizzata verrà ceduta gratuitamente al Comune;*

d) *l'Area di potenziale edificazione è area su cui può realizzarsi ricostruzione e/o nuova edificazione.*
Fuori dall'area di potenziale edificazione sono ammesse opere non costituenti superfice coperta, escluse tettoie;

e) *nell'Area di verde arboreo gli alberi sono mantenuti e in caso di necessità sostituiti;*

f) *nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile, il limite di densità fondiaria e l'indice massimo di copertura sono da considerarsi incrementati fino a compensare in termini di volume l'esclusione dalla superfice fondiaria dell'area ceduta.*

Resta salva l'applicazione del resto delle norme di attuazione.

I) Unità immobiliari.

1. *L'ampliamento di cui alla legge regionale 19/2009, art. 58, può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.*

ART. 8. NUCLEI ANTICHI SPARSI (ZONA B1).

1. La zona individua gli immobili aventi tipologia e valenza storica diversificata (case rurali, nuclei, ecc.) che costituiscono episodi isolati rispetto alla struttura urbanistica principale.

2. Non è ammessa la realizzazione di edifici a corpo aperto posti al centro del lotto (villette). Oltre al risanamento ed alla valorizzazione degli edifici preesistenti, sono ammessi nuovi volumi, organizzati a contatto o in adiacenza con i preesistenti, articolati attorno ad eventuali strutture a corte e rispettosi del modello rurale tradizionale friulano.

3. Gli interventi vengono autorizzati con procedura diretta, vincolata alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle esposte *nell'art. 7*:

- ***a)*** indice di fabbricabilità fondiaria: max *1,5* mc/mq.
  Nel caso in cui sussista una situazione di eccedenza rispetto a tale limite è ammesso l'incremento massimo del 20% del volume esistente alla data di adozione del presente *PRGC.*
  In considerazione della particolare tipologia urbanistico-edilizia identificata attraverso la zona B1, la prescrizione generale di una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di *m* 10,00:
  - ***1)*** non si applica tra i diversi corpi appartenenti allo stesso edificio, articolati nella struttura a corte;
  - ***2)*** si applica agli edifici di nuova costruzione che dovessero fronteggiare fronti finestrati preesistenti e comporta *una distanza* dal confine di *m* 5,00, salvo il caso di edificazione a contatto per confine;
- ***b)*** altezza massima: 9,50 *m*;
- ***c)*** indice massimo di copertura: 40% del lotto;
- ***d)*** dotazione minima di *parcheggi* nelle nuove costruzioni.
  Alle nuove unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:
  - ***1)*** alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni *e degli ampliamenti con aumento di superfice utile*;
  - ***2)*** alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.
  - ***3)*** *distanza* dalle strade: è ammesso l'allineamento con i volumi preesistenti.

4. *L'ampliamento di cui alla legge regionale 19/2009, art. 58, può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.*

5. *Vale la previsione di cui all'art. 7, sezione A), comma 5.*

ART. 9. ZONA RURALE DI PERTINENZA DEI BORGHI (ZONA Eo) *(v. art. 27)**.***

1. Il *PRGC* individua, con riferimento alle zone Bo e B1, le aree libere formate da orti, giardini, spazi verdi e comunque da spazi scoperti con destinazione rurale intensiva che, in passato, erano inedificabili quali spazi di pertinenza dei borghi.

2. L'utilizzazione delle zone Eo è soggetta ai seguenti indirizzi e limitazioni:

a) *nelle* zone Eo non è ammessa nessuna nuova edificazione, ad eccezione dell'ampliamento e della integrazione dei corpi edilizi appartenenti alla tipologia a corte su impianti esistenti. L'esistenza di una *zona* Bo costituisce il presupposto necessario per la realizzazione di nuovi interventi.

Anche come effetto della deruralizzazione della corte residenziale e del conseguente trasferimento delle funzioni, è ammessa inoltre la realizzazione di piccoli volumi con destinazione strettamente funzionale destinati al ricovero degli animali da cortile ed altre funzioni connesse con l'attività *di cui la zona Eo è* pertinenza.

Tali volumi:

1) verranno collocati a confine, con possibile analoga utilizzazione a contatto del confinante;

2) non dovranno eccedere una superficie coperta di 30 mq per ogni azienda familiare o famiglia, con una altezza massima di metri 3,0 alla gronda, e copertura a falda in coppi e forme congrue con quelle dell'architettura tradizionale*;*

b) *gli* interventi ammessi a carico della vegetazione dovranno tenere conto che la zona agricola intensiva costituisce una pertinenza storicamente legata al borgo, come elemento vitale di sussistenza. Attualmente, nell'attenuarsi progressivo dell'antico ruolo economico, la zona è comunque interessata da attività familiari, integrate con impiego del tempo libero e di attività complementari.

Sono ammessi gli interventi che non alterano il modello ambientale tradizionale:

1) con l'esecuzione delle normali cure colturali e di manutenzione degli elementi vegetali presenti (potatura di conformazione, taglio dei rami deperiti e seccaginosi);

2) con ammissione di interventi straordinari di espianto o di nuovo impianto di vigneti e di frutteti.

È consentita la piantumazione di alberi di alto fusto purché rientranti nelle specie ritenute autoctone dai più recenti sistemi di classificazione specialistici;

c) è ammessa la realizzazione di serre mobili o tunnel di altezza massima di metri 3 per la protezione di colture intensive per uso domestico*;*

d) le concimaie dovranno adeguarsi al vigente regolamento di Polizia Rurale*;*

e) *i* filari di gelso o singoli gelsi superstiti, che normalmente sono presenti nelle zone più prossime agli insediamenti e rappresentano un tipico elemento storico del paesaggio agrario friulano, potranno essere tagliati a capitozza, ma non eliminati, con obbligo di reimpianto in caso di decadimento vegetativo*.*

ART. 10. ALTRE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO. NORME COMUNI A TUTTE LE ZONE B2 - B3.

A) Obiettivi.

1. Obiettivo del PRGC è quello di migliorare il rapporto di utilizzazione residenziale in tali zone e, garantendo l'accessibilità ai lotti e integrando al tessuto abitativo una dotazione standard di aree per i servizi e la completa urbanizzazione, razionalizzarne il processo di saturazione.

B) Destinazioni d'uso ammesse.

1. Nelle zone B in generale sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati:

- **a)** residenziale;
- **b)** *servizi di interesse residenziale;*
- **c)** alberghiera;
- **d)** direzionale;
- **e)** commerciale al *dettaglio*;
- **f)** commerciale all'ingrosso *di interesse residenziale*;
- **g)** trasporto di persone e merci *di interesse residenziale*;
- **h)** artigianale che, per tipo di attività, per dimensione, per tipologia edilizio-architettonica e per relazioni non moleste con l'ambiente, sia pienamente compatibile con la residenza;
- ***i)*** *agricola complementare* alla residenza, purché non *preveda* stalle o altri insediamenti incompatibili con la residenza per tipo di attività e per configurazione architettonica dell'edificio;
- ***l)*** commerciale complementare all'attività agricola, purché compatibile con la residenza per tipo di attività e per configurazione architettonica dell'edificio;
- ***m)*** *servizi e attrezzature collettive*;
- ***n)*** *(soppressa);*
- ***o)*** *(soppressa).*

Non sono ammessi i silos il cui contenuto sia incompatibile con la residenza stessa a causa di rumore o fuoruscita di polveri.

C) Tipi edilizi ammessi.

- ***a)*** uni o bifamiliari isolate*;*
- ***b)*** plurifamiliari a schiera*;*
- ***c)*** plurifamiliari a corte*;*
- ***d)*** plurifamiliari in linea, a ballatoio o a blocco*.*

D) Edifici preesistenti con edificabilità satura o con distanze inferiori alla norma accessori.

1. ***Norme per aree con indice*** **di edificabilità fondiaria saturo*:***

- ***a)*** *gli* edifici esistenti (in zona B) alla data di adozione del presente *PRGC* che avessero completamente saturato il diritto edificatorio, limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, da calcolarsi ed applicarsi con riferimento ai singoli volumi, anche residenziali, sempre nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di zona, fatta accezione per l'indice di copertura*;*

b) *la* facoltà di ampliamento può essere utilizzata in più fasi, fermo restando il limite cumulativo del 20% riferito allo stato di fatto alla data del 02/02/1979*;*

c) *gli* edifici preesistenti posti a *distanze* inferiori rispetto a *quelle* previsti dalla normativa del seguente paragrafo possono formare oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro interno. In caso di demolizione, la ricostruzione deve attenersi alle norme generali della presente zona.

2. Norme per distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:

a) *salvo* il caso di edificazione a contatto, dovrà essere rispettata la distanza di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

3. Norme per distanza* dalle strade *e dai confini:

a) *nel* caso di preesistenze edilizie poste a distanze dal ciglio stradale inferiori alla *previsione*, è ammessa la conservazione del volume esistente, con ammissione di eventuali ampliamenti che costituiscano una prosecuzione del volume esistente stesso, senza ammissione di interventi che riducano ulteriormente tali distanze. In caso di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) il nuovo volume dovrà in ogni caso attenersi alle norme della presente zona. Di norma i corpi edilizi accessori alla residenza, quali depositi per attrezzi agricoli, serre o autorimesse, debbono essere incorporati nell'edificio principale.

Qualora ciò non risulti possibile è ammessa la realizzazione di corpi staccati con le seguenti norme:

1) rispetto dell'indice di edificabilità del lotto;

2) cubatura massima di 90 mc;

3) altezza non superiore a metri 3,00;

4) ammissione dell'edificazione al confine laterale o posteriore, con esclusione del fronte strada. L'edificazione a confine sul fronte principale è ammessa solamente nel caso in cui due confinanti si accordino per realizzare due interventi a contatto laterale, coordinati dal punto di vista architettonico, su ciascuno dei due lotti contermini;

5) in caso di edificazione a confine, *la distanza minima* dall'edificio principale collocato nello stesso lotto è di metri 3,0.

Salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, il corpo accessorio posto a confine deve porsi ad una distanza non inferiore a metri 5 dall'edificio preesistente, insediato nel lotto contermine.

4. Norme per recinzioni:

a) *verso* gli spazi pubblici le recinzioni potranno essere realizzate con una massima altezza di m 2,00 eventualmente articolato in:

1) un basamento in muratura piena di pietrame o ciottolame a vista, con una altezza dell'ordine dei m 0,80;

2) una sovrastruttura in ferro battuto, rete metallica, etc. di forma semplice, con ammissione delle siepi sempreverdi*;*

3) una muratura in genere rivestita di ciottolame o pietrame o in intonaco grezzo e colorato, con ammissione del *cemento armato* faccia a vista*;*

b) *i* cancelli e le relative protezioni possono in ogni caso raggiungere una altezza di m 3. Inoltre l'altezza massima delle recinzioni può essere derogata per il restauro, il rinnovo o il ripristino di muri di pregio esistenti*;*

c) *le* recinzioni laterali possono essere realizzate con una massima altezza di m 3,00*.*

E) Parametri urbanistici ed edilizi.

1. Le zone B vengono regolamentate in modo differenziato distinguendo le seguenti *zone*:
- ***a)*** B2 - *zona* residenziale semintensiva, di cui *all'art. 11*;
- ***b)*** B3 - *zona* residenziale estensiva, di cui *all'art. 12*;
- ***c)*** *sottozone* per le quali, a piani attuativi decaduti e nel quadro delle norme relative alle zone B, vengono conservate le particolarità normative originarie al fine di non introdurre innovazioni nei nuovi eventuali interventi (di cui *all'art. 13*); o anche *zone* definite per soddisfare particolari esigenze locali, nelle quali alcune norme vengono differenziate rispetto alle generalità della norma delle zone B3 e B2 che restano in vigore per tutto il resto*:*
  - ***1)*** B4 - Giardino del Colle*;*
  - ***2)*** B5 - Valeriana*;*
  - ***3)*** B6 - Borgo Nuovo*;*
  - ***4)*** B7 - *via* Tagliamento, *via* Battisti, *via* Venezia*;*
  - ***5)*** B8 - Sopracastello Ciulins*;*
  - ***6)*** B9 - Belvedere*;*
  - ***7)*** B10 - Riviera*;*
  - ***8)*** B11 - La Cascina
  - ***9)*** B12 - *via* Tagliamento, Battisti, *Monte* Festa, Chiesa*;*
  - ***10)*** B13 - n. 2 di *via* Tagliamento, Battisti, *Monte* Festa, Chiesa*;*
  - ***11)*** B14 - Alba, di *via* Tagliamento, Battisti, *Monte* Festa, Chiesa*;*
  - ***12)*** B15 - PRPC privato "Valeriana"*;*
  - ***13)*** B16 - via Dalmazia*;*
  - ***14)*** B17 - via Biasutti (Peep)*;*
  - ***15)*** B18 - via Kennedy 1*;*
  - ***16)*** B19 - via Europa*;*
  - ***17)*** B20 - via Kennedy 2*;*
  - ***18)*** B21 - zona del "Picaron"*;*
  - ***19)*** B22 - zona B3 in località Cimano*;*
  - ***20)*** B23 - zona "Narducci"*;*
  - ***21)*** B24 - zona di Borgo Sacco - via General Cadorna*;*
  - ***22)*** B25 - zona di Borgo Sacco - *via* Trento e Trieste.

2. Il PRPC dell'ambito detto "Bernè", approvato con *delibera consiliare* n. 82 del *29 9 1999*, si intende decaduto.

F) Convenzione.

1. *In Area di convenzione la realizzazione di edifici è subordinata a stipula con il Comune di una convenzione o presentazione al Comune di un atto d'obbligo unilaterale prevedente:*
- ***a)*** *nell'area indicata con (1) (Villanova, via Prà Piciul): l'illuminazione pubblica della via Prà Piciul per l'intero tratto fiancheggiato da zona residenziale;*
- ***b)*** *nell'area indicata con (2) (San Daniele capoluogo, via Battisti):*
  - ***1)*** *rimozione degli edifici esistenti incongrui;*
  - ***2)*** *le destinazioni d'uso, privilegiandosi funzioni di servizio alla residenza;*
  - ***3)*** *criteri per la qualità delle opere;*
  - ***4)*** *mantenimento degli alberi di alto fusto esistenti o piantagione di nuovi, specialmente presso i parcheggi a cielo aperto;*

5) *chiusura dell'accesso esistente sul punto di diramazione di via Battisti dalla strada regionale 463 (del Tagliamento);*

6) *la regolazione del traffico. In particolare: regolazione del traffico dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) a senso unico in entrata su via Luxardo se necessario in relazione ai flussi di veicoli generati;*

7) *riserva di uno spazio per eventuale pista o percorso ciclabile;*

c) *nell'area indicata con (3) (ambito Via San Martino): tutti i proprietari dei quattro ambiti dovranno concorrere alla realizzazione delle prescrizioni imposte dalla Convenzione:*

1) *in affaccio su Via San Martino, i proprietari dovranno arretrare il confine di proprietà di 2 m per consentire l'allargamento della sede stradale;*

2) *realizzazione di una quinta arborea lungo il confine che divide l'ambito con la vicina zona artigianale;*

3) *le zone destinate a verde all'interno di ogni singolo sottoambito dovranno rispettare le indicazioni rappresentate nell'elaborato grafico allegato alla convezione stipulata con il Comune;*

4) *i proprietari dei singoli ambiti (lotti edificabili) dovranno realizzare a proprie spese i collegamenti alla rete fognaria, alla rete dell'acquedotto, del gas, dell'elettricità, del telefono presenti su Via San Martino o sulle due strade laterali.*

La modifica delle reti esistenti (aeree ed interrate) presenti sull'area saranno sempre a carico dei proprietari, previo accordi con gli enti gestori delle stesse;

d) *nell'area indicata con (4) (Villanova, via Fratelli Pischiutta):*

1) *coordinamento degli accessi.*

2) *realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.*

In area di convenzione comprendente più proprietà la convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale può essere anche per proprietà distinte ove sia dimostrata una funzionalità complessiva delle opere e una ripartizione degli oneri proporzionale o maggiore per il proponente precedente altri.

ART. 11. ZONA RESIDENZIALE SEMINTENSIVA (B2).

1. La *zona B2* interessa le aree centrali, di recente formazione e con elevata densità edilizia.

2. L'edificazione è ammessa mediante singole concessioni nel rispetto delle seguenti norme:

- ***a)*** *indice* di edificabilità fondiaria (If) massimo*:* mc/mq *1,5;*
- ***b)*** area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 1.000*;*
- ***c)*** *rapporto* di copertura (Qf) massimo*:* 40% dell'area del lotto*.*

3. I parametri edilizi sono i seguenti:

- ***a)*** *altezza* massima (H)*:* m 9,50*;*
- ***b)*** *distanze minime*:
  - ***1)*** dai confini (Dc)*:* m 5,00*;*
  - ***2)*** dal ciglio stradale (Ds)*:* m 5,00*.*

4. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:

- ***a)*** alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, *degli ampliamenti con aumento di superfice utile e dei recuperi con aumento del numero di unità immobiliari*;
- ***b)*** alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

5. Per i nuovi edifici è prescritta:

- ***a)*** in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*;*
- ***b)*** la distanza minima di m 5,00 tra pareti cieche;
- ***c)*** è ammessa l'edificazione a confine, con possibilità di contatto dei volumi contrapposti.

ART. 12. ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA (B3).

1. La *zona B3* interessa le aree di recente formazione e a bassa densità edilizia, caratterizzata da tipologia uni-bifamiliare e a schiera che presentano ancora possibilità di completamento. La zona è soggetta alle seguenti limitazioni:
- ***a)*** *indice* di edificabilità fondiaria (If) massimo*:* mc/mq *0,75;*
- ***b)*** area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 700*;*
- ***c)*** *rapporto* di copertura (Qf) massimo*:* 30% dell'area del lotto*.*

2. I parametri edilizi sono i seguenti:
- ***a)*** *altezza* massima (H)*:* m 7,50*;*
- ***b)*** *distanze minime*:
  - ***1)*** dai confini (Dc)*:* m 5,00*;*
  - ***2)*** dal ciglio stradale (Ds)*:* m 5,00*.*

3. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:
- ***a)*** alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, *degli ampliamenti con aumento di superfice utile e dei recuperi con aumento del numero di unità immobiliari*;
- ***b)*** alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

4. Per i nuovi edifici è prescritta:
- ***a)*** in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*;*
- ***b)*** la distanza minima di m 5,00 tra pareti cieche;
- ***c)*** è ammessa l'edificazione a confine, con possibilità di contatto dei volumi contrapposti.

5. *Nella zona B3 di via Fratelli Pischiutta confinante a sud con la zona S A1/36:*
- ***a)*** *è assicurato adeguato accesso alla zona S A1/36. Verso via Fratelli Pischiutta è realizzato un tratto di 8 metri pianeggianti in modo da permettere un'uscita / ingresso in sicurezza dal parcheggio di cui alla zona S A1/36;*
- ***b)*** *sono vietati interventi alteranti l'andamento della viabilità e installazione di elementi di intrusione visiva quali insegne di esercizio.*

ART. 13. ZONE B CON NORME SPECIFICHE (DA B4 A B23).

1. Il PRGC individua le seguenti aree:
- ***a)*** nella *zona* residenziale estensiva (B3), le aree contrassegnate in cartografia normativa con i codici da B4 a B23 (ad esclusione di B14)*;*
- ***b)*** nella *zona* residenziale semintensiva (B2), l'area contrassegnata in cartografia normativa con il codice da B14.

2. Al fine di tenere conto di particolarità normative locali originate da lottizzazioni non più in vigore, ma che si ritiene opportuno conservare, o anche per soddisfare particolari esigenze locali, alcune norme vengono differenziate rispetto alla generalità della normativa delle zone B3 e B2 che restano in vigore per tutto il resto.

3. Le zone sono:

B4 - Giardino del Colle*.*

1. La zona, contrassegnata con la sigla B4, è stata interessata da piano attuativo ormai decaduto, sulla base del quale ha trovato attuazione. Al fine di non modificare i limiti normativi fondamentali dello stesso per futuri eventuali completamenti e/o rinnovi, vengono conservate le seguenti norme specifiche, sempre nel rispetto dei principi e delle norme esposte nelle generalità:
- ***a)*** destinazione: per le ville ad un piano, suddivisa eventualmente in più livelli su quote diverse. I locali accessori dovranno essere compresi nel corpo principale;
- ***b)*** *indice* di edificabilità fondiaria (If) massimo*:* mc/mq *0,53;*
- ***c)*** area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 2.000*;*
- ***d)*** *rapporto* di copertura (Qf) massimo*:* 10% dell'area del lotto*.*

2. I parametri edilizi sono i seguenti:
- ***a)*** *altezza* massima (H)*:* m 6,00*;*
- ***b)*** *distanze minime*:
  - ***1)*** dai confini (Dc)*:* m 6,00*;*
  - ***2)*** dal ciglio stradale (Ds)*:* m 8,00*.*

3. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:
- ***a)*** alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, degli ampliamenti *con aumento di superfice utile e dei recuperi con mutamento di destinazione d'uso*;
- ***b)*** alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

4. Per i nuovi edifici è prescritta:
- ***a)*** in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*;*
- ***b)*** non è ammessa l'edificazione a contatto.

B5 - Valeriana*.*

1. La zona, contrassegnata con la sigla B5, è stata interessata da piano attuativo ormai decaduto, sulla base del quale ha trovato attuazione. Al fine di non modificare i limiti normativi fondamentali dello stesso per futuri completamenti e/o rinnovi, vengono conservate e seguenti norme specifiche, sempre nel rispetto dei principi e delle norme esposte nelle generalità *di questo articolo*:
- ***a)*** *indice* di edificabilità fondiaria (If), massimo*:* mc/mq *0,75;*
- ***b)*** area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 400*;*

(norma emanata dopo il sisma, per far fronte alla domanda urgente di piccoli lotti edificati)*;*

c) *rapporto* di copertura (Qf) massimo*:* 40% dell'area del lotto*.*

2. I parametri edilizi sono i seguenti:

a) *altezza* massima (H)*:* m 6,50*;*

b) *distanze minime*:

1) dai confini (Dc)*:* m 5,00*;*

2) dal ciglio stradale (Ds)*:* m 5,00 per le strade di larghezza fino a 7,00 *m* e 7,50 *m* per le strade di maggior ampiezza*.*

3. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:

a) alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, degli ampliamenti *con aumento di superfice utile e dei recuperi con mutamento di destinazione d'uso*;

b) alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

4. Per i nuovi edifici è prescritta:

a) in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*;*

b) è ammessa l'edificazione a contatto.

B6 - Borgo Nuovo*.*

1. La zona, contrassegnata con la sigla B6, è stata interessata da piano attuativo ormai decaduto, sulla base del quale ha trovato attuazione. Al fine di non modificare i limiti normativi fondamentali dello stesso per futuri completamenti e/o rinnovi, vengono conservate e seguenti norme specifiche, sempre nel rispetto dei principi e delle norme esposte nelle generalità *di questo articolo*:

a) *indice* di edificabilità fondiaria (If) massimo*:* mc/mq *0,6;*

b) area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 700*;*

c) *rapporto* di copertura (Qf) massimo*:* 40% dell'area del lotto*;*

d) *altezza* massima (H)*:* m 6,50*;*

e) *distanze minime*:

1) dai confini (Dc)*:* m 5,00*;*

2) dal ciglio stradale (Ds)*:* m 5,00 per le strade di larghezza fino a 7,00 *m* e 7,70 *m* per le strade di maggior ampiezza*.*

2. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:

a) alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, degli ampliamenti *con aumento di superfice utile e dei recuperi con mutamento di destinazione d'uso*;

b) alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

3. Per i nuovi edifici è prescritta:

a) in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*;*

b) è ammessa l'edificazione a contatto.

B7 - Via Tagliamento, *via* Battisti, *via* Venezia*.*

1. La zona, contrassegnata con la sigla B7, è stata interessata da piano attuativo ormai decaduto, sulla base del quale ha trovato attuazione. Al fine di non modificare i limiti normativi fondamentali dello stesso per futuri completamenti e/o

rinnovi, vengono conservate e seguenti norme specifiche, sempre nel rispetto dei principi e delle norme esposte nelle generalità *di questo articolo*:

a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari ed a palazzina;

b) indice di edificabilità fondiaria (If) massimo*:* mc/mq *1,13;*

c) area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 700*;*

d) *rapporto* di copertura (Qf) massimo*:* 40% dell'area del lotto*;*

e) *altezza* massima (H)*:*

1) m 7,50 per tipologie uni e bifamiliari*;*

2) *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*

f) *distanze minime*:

1) dai confini (Dc)*:* m 5,00*;*

2) dal ciglio stradale (Ds)*:* m 5,00 per le strade di larghezza fino a 7,00 *m* e 7,70 *m* per le strade di maggior ampiezza*.*

2. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:

a) alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, degli ampliamenti *con aumento di superfice utile e dei recuperi con mutamento di destinazione d'uso*;

b) alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

3. Per i nuovi edifici è prescritta:

a) in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

b) è ammessa l'edificazione a contatto.

B8 - Sopracastello Ciulins*.*

1. Zona localizzata con codice B8, il cui piano attuativo, di iniziativa pubblica, è stato completamente attuato con le seguenti norme:

a) area minima del lotto: mq *1.000* per tipologie in linea e a blocco, mq 250 per edifici a schiera;

b) indice massimo di fabbricabilità territoriale: *1,13* mc/mq*;*

c) indice massimo di copertura fondiaria (Q): 50%*;*

d) altezza massima: *m* 9,50*;*

e) distanza dei confini minima: *m* 5,00*;*

f) *distanza minima* da pareti finestrate di edifici antistanti: *m* 10,00*;*

g) *distanza* dalle strade: *m* 5,00 o in allineamento sul filo stradale e secondo le indicazioni di progetto;

h) tipologia: in linea a schiera o a blocco.

2. E' ammessa l'edificazione a contatto per confine.

B9 - Belvedere*.*

1. Zona localizzata con codice B9, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato attuato con le seguenti norme:

a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina;

b) area minima del lotto: mq 700*;*

c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*

d) indice massimo di fabbricabilità (It): *1,13* mc/mq*;*

e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;

f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;
  2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*
g) altezza massima: *m* 7,00 e due piani per case a schiera o a corte, con esclusione della tipologia unifamiliare e *m* 12,50 per le tipologie in linea con una destinazione prevalentemente a portico ed a servizi dei piani terreni*;*
h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B10 - Riviera*.*

1. Zona localizzata con codice B10, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
a) tipologia: case plurifamiliari in linea e a schiera;
b) area minima del lotto: mq 700*;*
c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 40% dell'area del lotto*;*
d) indice massimo di fabbricabilità (It): *0,98* mc/mq*;*
e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 7,50;
f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;
  2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*
g) altezza massima: *m* 6,50 e due piani per case a schiera o a corte, con esclusione della tipologia unifamiliare e *m* 12,50 per le tipologie in linea*;*
h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B11 - La Cascina*.*

1. Zona localizzata con codice B11, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
a) tipologia: case plurifamiliari in linea e a schiera, con ammissione delle tipologie unifamiliari a palazzina;
b) area minima del lotto: mq 700*;*
c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*
d) indice massimo di fabbricabilità (It): *0,98* mc/mq*;*
e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;
f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;

2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*

g) altezza massima: *m* 7,50 per la tipologia uni e bifamiliare e *m* 9,50 per le tipologie a schiera e in linea*;*

h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B12 - Via Tagliamento, Battisti, *Monte* Festa, Chiesa*.*

1. Zona localizzata con codice B12, il cui piano attuativo, di iniziativa pubblica, è stato completamente attuato con le seguenti norme:

a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina;

b) area minima del lotto: mq 700*;*

c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*

d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,98* mc/mq*:*

1) If per tipologie uni o bifamiliari mc/mq *0,75;*

2) If per tipologie a schiera o in linea mc/mq *1,13;*

e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;

f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:

1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;

2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*

g) altezza massima:

1) *m* 7,00 per tipologie uni e bifamiliari;

2) *m* 9,50 per le altre tipologie*;*

h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

B13 - *N.* 2 di *via* Tagliamento, Battisti, *Monte* Festa, Chiesa*.*

1. Zona localizzata con codice B13, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:

a) tipologia: uni e bifamiliare, a schiera, in linea *e a palazzina*;

b) *indice* di edificabilità fondiaria (If), massimo*:* mc/mq *0,98;*

2. I parametri edilizi sono i seguenti:

a) *altezza* massima (H)*:*

1) la tipologia uni e bifamiliare*:* m 7,50*;*

2) per la tipologia a schiera e in linea *e a palazzina:* m 9,50*;*

b) *distanza minima dai confini e dalle strade: m 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 m di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza la distanza è di m 7,50.*

3. Lottizzazione di iniziativa privata, contermine a B12, già approvata.

B14 - Alba, di *via* Tagliamento, Battisti, *Monte* Festa, Chiesa*.*

1. Zona localizzata con codice B14, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
- ***a)*** tipologia: case plurifamiliari in linea e a schiera, con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina*;*
- ***b)*** area minima del lotto: mq 700*;*
- ***c)*** indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% (dell'area del lotto)*;*
- ***d)*** indice massimo di fabbricabilità (It): *0,98* mc/mq*;*
- ***e)*** *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza;
- ***f)*** distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  - ***1)*** pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;
  - ***2)*** di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*
- ***g)*** altezza massima: *m* 7,50 per la tipologia uni e bifamiliare e *m* 9,50 per le tipologie a schiera e in linea*;*
- ***h)*** distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00*;*
- ***i)*** è ammessa l'edificazione a contatto per confine.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B15 - PRPC privato "Valeriana".

1. Zona localizzata con codice B15, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
- ***a)*** area minima del lotto: mq *1.000* per tipologie in linea e a blocco, mq 250 per edifici a schiera*;*
- ***b)*** indice massimo di fabbricabilità territoriale: *1,5* mc/mq*;*
- ***c)*** indice massimo di copertura fondiaria (Q): 50%*;*
- ***d)*** altezza massima: *m* 9,50*;*
- ***e)*** distanza dei confini minima: *m* 5,00*;*
- ***f)*** *distanza minima* da pareti finestrate di edifici antistanti: *m* 10,00 salvo il caso di edificazione a contatto che è ammessa*;*
- ***g)*** *distanza minima* dalle strade: *m* 5,00 o in allineamento sul filo stradale e secondo le indicazioni di progetto;
- ***h)*** tipologia: in linea a schiera o a blocco.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B16 - *Via* Dalmazia.

1. Zona localizzata con codice B16, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
- ***a)*** tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina*;*
- ***b)*** area minima del lotto: mq 700*;*
- ***c)*** indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*
- ***d)*** indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,98* mc/mq*;*

e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;

f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:

1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;

2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*

g) altezza massima:

1) *m* 7,50 per tipologie uni e bifamiliari;

2) *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*

h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B17 - *Via* Biasutti (Peep).

1. Zona localizzata con codice B17, il cui piano attuativo è stato attuato con le seguenti norme:

a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina*;*

b) area minima del lotto: mq 700*;*

c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*

d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,98* mc/mq*;*

e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;

f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:

1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;

2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*

g) altezza massima:

1) *m* 7,50 per tipologie uni e bifamiliari;

2) *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*

h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00: è ammessa l'edificazione a contatto per confine.

2. Dato che il piano attuativo, attuato dopo l'avvenuto conferimento dell'intera area agli interessati da parte dell'amministrazione comunale, non ha portato alla destinazione delle strade quali spazi pubblici, tale risultato, indispensabile per garantire la continuità della rete viaria, sarà conseguito con l'eventuale ricorso alla procedura espropriativa.

B18 - *Via* Kennedy 1.

1. Zona localizzata con codice B18, il cui piano attuativo, di iniziativa pubblica è stato completamente attuato con le seguenti norme:

a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina;

b) area minima del lotto: mq 700*;*

c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*
d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,98* mc/mq*;*
e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;
f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;
  2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*
g) altezza massima:
  1) *m* 7,50 per tipologie uni e bifamiliari;
  2) *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*
h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

B19 - *Via* Europa*.*

1. Zona localizzata con codice B19, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina*;*
b) area minima del lotto: mq 700*;*
c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*
d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,98* mc/mq*;*
e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;
f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;
  2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*
g) altezza massima:
  1) *m* 7,50 per tipologie uni e bifamiliari;
  2) *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*
h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B20 - *Via* Kennedy 2*.*

1. Zona localizzata con codice B20, il cui piano attuativo, di iniziativa privata, è stato completamente attuato con le seguenti norme:
a) tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina*;*
b) area minima del lotto: mq 700*;*
c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*
d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,98* mc/mq*;*

e) *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00 (dai confini) e dalle strade aventi fino a 7,00 *m* di larghezza. Per le strade di maggiore larghezza *la distanza* è di *m* 7,50;

f) distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:

1) pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;

2) di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*

g) altezza massima:

1) *m* 7,50 per tipologie uni e bifamiliari;

2) *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*

h) distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00 salvo il caso di edifici a contatto.

2. La zona, classificata come B esclusivamente dal punto di vista dell'attuazione, resta soggetta alle norme della convenzione attuativa per quanto attiene agli obblighi assunti dal lottizzatore.

B21 - Zona del "Picaron" (indicata con perimetro di ambito normativo): area minima del lotto (min. Sf)*:* mq 700*.*

B22 - *Zone* B3 della frazione di Cimano (riguarda tutte le zone B3 *della frazione*, senza evidenziazione del codice B22).

1. In considerazione delle caratteristiche rurali dell'insediamento, sono confermate le attività agricole esistenti e ne è ammesso l'eventuale ampliamento nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

B23 - Zona Narducci (indicata con perimetro di ambito normativo): *distanza* (D) *minima* dal ciglio delle strade interne (Ds)*:* m 3,00*.*

ART. 14. NORME COMUNI ALLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (C1, C2 e C3).

1. Il *PRGC* prevede tre tipi di zone di espansione, con diversi gradi di densità degli interventi edilizi in funzione del ruolo che le diverse zone svolgono nella struttura urbana di San Daniele.

2. I Piani Attuativi ammetteranno le destinazioni d'uso specificate *dall'articolo 10, sezione B)*. I piani dovranno prevedere una dotazione di spazi pubblici a parcheggio nella misura di 3,00 mq per abitante insediabile e di 3,00 mq con destinazione a verde primario.
Il calcolo dell'insediabilità teorica verrà effettuato con riferimento ad uno standard di 100 mc/abitante.

3. Gli strumenti attuativi previsti per le zone C sono:
- ***a)*** Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica*;*
- ***b)*** Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata*;*
- ***c)*** Piano per l'edilizia economico-popolare*;*
- ***d)*** *titoli di intervento diretto* conformi ai piani attuativi approvati*.*

4. L'autorizzazione comunale a procedere alla lottizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi a cura e spese del proprietario, che prevede:
- ***a)*** l'impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC;
- ***b)*** la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria *richieste dal Comune*, nonché la cessione gratuita delle aree eventualmente necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria *richieste dal Comune*;
- ***c)*** l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base a criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;
- ***d)*** i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al paragrafo precedente;
- ***e)*** congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

5. Gli standards urbanistici per le urbanizzazioni primarie (mq/mc edilizi) sono i seguenti:
- ***a)*** *parcheggi* di uso pubblico*:* mq/mc 0,030*;*
- ***b)*** *nucleo* elementare di verde*:* mq/mc 0,030*.*

6. Corpi edilizi accessori. Di norma i corpi edilizi accessori alla residenza, quali depositi per attrezzi agricoli, serre o autorimesse, debbono essere incorporati nell'edificio principale.
Qualora ciò non risulti possibile è ammessa la realizzazione di corpi staccati con le seguenti norme:
- ***a)*** rispetto dell'indice di edificabilità del lotto;
- ***b)*** cubatura massima di 90 mc;
- ***c)*** altezza non superiore a metri 3,00 dal piano naturale di campagna al filo inferiore della linda;
- ***d)*** ammissione dell'edificazione al confine laterale o posteriore, con esclusione del fronte strada. L'edificazione a confine sul fronte principale è ammessa solamente nel caso in cui due confinanti si accordino per realizzare due

interventi a contatto laterale, coordinati dal punto di vista architettonico, su ciascuno dei due lotti contermini.

7. Il *PRGC* prevede le seguenti zone C (da art. *15* a *17*).

ART. 15. ZONA RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI ESPANSIONE (C1).

1. I piani attuativi dovranno attenersi alle seguenti limitazioni:
- ***a)*** tipologia: preferibilmente a schiera e in linea o comunque di tipo accorpato con ammissione delle tipologie unifamiliari e a palazzina;
- ***b)*** area minima del lotto: mq 700*;*
- ***c)*** indice massimo di copertura fondiario (Q): 40% dell'area del lotto*;*
- ***d)*** indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *1,13* mc/mq*;*
- ***e)*** *distanza minima* dai confini e dalle strade: *m* 5,00;
- ***f)*** distanza minima fra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli:
  - ***1)*** pari alla larghezza della sede stradale di *m* 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a *m* 7,00;
  - ***2)*** di *m* 7,50 per lato per strade di larghezza maggiore*;*
- ***g)*** altezza massima:
  - ***1)*** *m* 7,50 per tipologie uni e bifamiliari;
  - ***2)*** *m* 9,50 per tipologie a schiera e in linea*;*
- ***h)*** distanza tra edifici: le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiori a *m* 10,00. E' ammessa l'edificazione a confine, con possibilità di contatto dei volumi contrapposti*;*
- ***i)*** dotazione minima di *parcheggi* nelle nuove costruzioni*.*

2. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento *alle destinazioni d'uso residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio, ma non scantinati, accessori e volumi tecnici.*

3. Prescrizioni particolari: la zona C1/1 del capoluogo non dovrà avere accessi diretti ai lotti dalla *strada regionale 463* e sarà servita dalla strada interna esistente parallela alla *strada regionale 463*.

ART. 16. ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA DI ESPANSIONE (C2).

1. I piani attuativi dovranno attenersi alle seguenti limitazioni:
- ***a)*** tipologia: case unifamiliari, binate o a schiera. Per la tipologia a schiera è ammessa anche quella in linea su due piani con accesso indipendente alle varie unità immobiliari, ancorchè disposte su piani diversi. Per la zona C2.9 sono ammesse case unifamiliari o a schiera*;*
- ***b)*** area minima del lotto: mq 700 per le case unifamiliari e 250 per le case a schiera. Per le lottizzazioni n. C2.1 e C2.2 l'area minima del lotto sarà di mq *1.000*, mentre per le lottizzazioni C2.4 e C2.5 sarà di mq *1.000;*
- ***c)*** indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*
- ***d)*** indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *0,6* mc/mq*.*

2. Il piano attuativo potrà prevedere inoltre una maggiore densità di 0,2 mc/mq per la costruzione di annessi, purchè la normativa vincoli tali volumetrie alla destinazione sopra specificata*:*
- ***a)*** altezza massima: *m* 7,50*;*
- ***b)*** distanza minima dai confini e dalle strade: *m* 5,00*.*
  Rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) la distanza fuori dal centro abitato è:
  - ***1)*** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 40;*
  - ***2)*** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 20.*

  Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
- ***c)*** distanza tra pareti finestrate: *m* 10,00*.*
  E' ammessa l'edificazione a confine, con possibilità di contatto dei volumi contrapposti*;*
- ***d)*** dotazione minima di *parcheggi* nelle nuove costruzioni*.*

3. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:
- ***a)*** alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, degli ampliamenti *con aumento di superfice utile e dei recuperi con mutamento di destinazione d'uso*;
- ***b)*** alle destinazioni d'uso *residenziale, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

4. *Il piano attuativo delle zone C2.8b.1 e C2.8b.2 è formato tale che le opere di urbanizzazione di ognuno, in particolare la viabilità, siano collegate o collegabili adeguatamente all'altro.*

ART. 17. ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA DI RECUPERO (C3).

1. La presente *zona* disciplina una zona già satura, soggetta a Piano di Recupero già approvato e convenzionato in via Trento e Trieste (approvato con *delibera consiliare* n. 48 del *22 5 2001*) e disciplinata dalle seguenti norme:

a) destinazioni d'uso: *residenziale*, servizi *di interesse residenziale, artigianale che, per tipo di attività, per dimensione, per tipologia edilizio-architettonica e per relazioni non moleste con l'ambiente, sia pienamente compatibile con la residenza, commerciale al dettaglio e direzionale eccetto dancing, discoteca e casa di riposo*;

b) tipologia: case in linea o a schiera*;*

c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 30% dell'area del lotto*;*

d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *2,78* mc/mq*;*

e) altezza massima: 3 piani fuori terra*;*

f) distanza minima dai confini: *m* 5,00*;*

g) distanza minima dalle strade: *m* 6,00 o a contatto con la previsione a piano terra di un portico pedonale della larghezza minima dal filo esterno di *m* 2,40;

h) dotazione minima di *parcheggi* nelle nuove costruzioni*.*

2. Alle unità immobiliari dovrà essere prevista una dotazione minima di 1 mq di parcheggi per ogni 10 mc di costruzione, con riferimento:

a) alle categorie edilizie delle nuove costruzioni e ricostruzioni, degli ampliamenti *con aumento di superfice utile e dei recuperi con mutamento di destinazione d'uso*;

b) alle destinazioni d'uso *residenziale, servizi, direzionale, commerciale al dettaglio*, ma non scantinati, *accessori* e volumi tecnici.

Vedasi art. 36, comma 1, lettera n).

ART. 18. ZONA ALBERGHIERA (G).

1. La *zona G* disciplina alcune preesistenze alberghiere e ricettive per le quali è opportuna la prescrizione di norme particolari:

a) destinazioni d'uso: alberghiera, *commerciale al dettaglio per* ristorazione, *direzionale ricreativa, eccetto dancing e discoteca*;

b) tipologia: edifici a corpo aperto*;*

c) indice massimo di copertura fondiario (Q): 45% dell'area del lotto*;*

d) indice massimo di fabbricabilità territoriale (It): *2,25* mc/mq*;*

e) altezza massima: 4 piani fuori terra*;*

f) distanza minima dai confini: *m* 5,00*;*

g) distanza minima dalle strade: *m* 5,00.

Rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) la distanza fuori dal centro abitato è:

1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 40;*

2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 20.*

Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

h) parcheggi: nella misura di 1 mq per ogni 20 mc di costruzione e, inoltre, una ulteriore dotazione non inferiore al 200% della superficie di ristorazione dell'esercizio.

ART. 19. ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (D) - GENERALITÀ.

1. Il *PRGC* prevede le seguenti zone industriali:
- ***a)*** zona industriale ed artigianale comunale *DOC* del prosciutto (D2.1)*;*
- ***b)*** zona industriale ed artigianale di Sottoviotta (D2.2)*;*
- ***c)*** insediamenti industriali ed artigianali *e di servizi* singoli esistenti (Zona D3)*;*
- ***d)*** zona per attività estrattive, per lavorazione inerti *e per discarica di inerti* (Zona D4).

2. Tutte le zone sopraindicate sono soggette alle seguenti norme generali, salvo diversa specificazione normativa degli articoli che seguono.

A) Destinazioni d'uso.

1. La zona D2.1 è prevalentemente destinata all'insediamento di *industria e artigianato* agro-alimentari.

2. La zona D2.2 è prevalentemente destinata all'insediamento di attività *artigianali, industriali (di piccola industria) e servizi* che producono beni di base, di consumo finale ed intermedi, servizi, con esclusione di attività alimentari rientranti in quelle considerate nel Piano Particolareggiato D2.1 della zona *DOC.*

3. La zona D3 è costituita dagli insediamenti sparsi, aventi varia destinazione e dimensione, che si sono diffusi nel territorio prima dell'avvio della pianificazione urbanistica e per i quali vengono dettate norme specifiche.
Le destinazioni d'uso comunque ammesse sono quelle industriale ed artigianale, pertinenti ad iniziative imprenditoriale, così come definite dalla legislazione di settore.
Per quanto riguarda le destinazioni industriali sono ammesse le attività destinate alla produzione o alla trasformazione di beni; per quanto riguarda le destinazioni artigianali sono ammesse le attività destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, o alla prestazione di servizi.

4. Nella zona D2 è in generale ammessa la presenza di funzioni compatibili, quali uffici, attività espositive e di commercializzazione, attività di laboratorio, rimesse, magazzini, depositi, residenze, purchè connessi all'unità produttiva e la cui funzione risulti compatibile e di supporto all'esercizio della attività stessa.
In particolare la commercializzazione potrà avvenire a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'unità produttiva connessa e/o a quelli di provenienza esterna purchè similari del settore specifico e che l'attività commerciale si dimostri secondaria rispetto a quella produttiva. E' consentita la funzione mista artigianale e commerciale nel rispetto delle prescrizioni indicate.

5. La residenza è ammessa per le zone D2 limitatamente alle funzioni di custodia o alle esigenze del titolare nella misura massima di 200 mq utili come parte integrante del corpo edilizio principale. Per le zone D3 sono confermate e possono essere adeguate le sole destinazioni residenziali esistenti nei limiti di cui sopra.

6. Parcheggi. Ai sensi dell'art. 17 del DPGR *126/1995*, nelle zone D2 e D3 dovrà essere prevista, entro i lotti, una dotazione di parcheggi stanziali, nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di un posto macchina, e di parcheggi di relazione, ricavabili anche in prossimità dell'immobile industriale, nella misura del 30% della superficie utile degli edifici. In assenza di altra documentazione oggettiva, la densità occupazionale di riferimento è di 50 addetti/ha, con una dotazione di parcheggi stanziali di 25 posti macchina per ettaro.

ART. 20. ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI INTERESSE COMUNALE DI VILLANOVA (D2.1).

1. La zona, indicata con la sigla D2.1, è prevalentemente destinata all'insediamento di edifici del settore agro-alimentare. Gli insediamenti produttivi ammessi riguardano esclusivamente categorie merceologiche compatibili con la destinazione principale.
Dato il carattere prevalentemente alimentare della zona il piano attuativo dovrà individuare le *zone* destinate esclusivamente a tale attività e le *zone* destinate agli altri settori merceologici, prevedendo altresì le dovute norme a tutela della compatibilità dei diversi settori.

2. La zona collocata ad est ed interposta tra la *strada regionale* 463 e l'ipotesi di variante esterna è classificata come industriale e sottoposta a vincolo quale fascia di rispetto stradale con ammissione esclusivamente di insediamenti di servizio (distributore carburante, officina, locale di ristoro, ecc.).

3. Il Piano Attuativo, nel quadro delle norme generali di cui al precedente art. *19*, è soggetto alle seguenti norme:

- ***a)*** destinazioni d'uso e dotazioni di parcheggi: si vedano le precedenti generalità;
- ***b)*** area minima del lotto: mq *5.000* con l'obbligo di minima destinazione a verde del 20% del lotto;
- ***c)*** indice massimo di copertura: 40% area del lotto*;*
- ***d)*** altezza massima degli edifici: 4 piani e *m* 20*;*
- ***e)*** *distanza minima* dai confini: *m* 10,00*;*
- ***f)*** distanza dalle strade: minimo, *m* 15,00 salvo che per motivate ragioni di organizzazione del lotto, per volumi tecnici o per corpi accessori destinati ad uffici e alla custodia, ove *la distanza* può essere *ridotta* a *m* 10,00, sempre che ciò sia espressamente ammesso dal PRPC. Il PRGC e/o il PRPC possono prevedere *distanze minime* maggiori in relazione alle caratteristiche gerarchiche della viabilità esistente o di progetto.
  Rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) la distanza fuori dal centro abitato è:
  - ***1)*** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 40;*
  - ***2)*** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 20.*

  Resta salva l'applicazione di una distanza maggiore se prevista nella zonizzazione.
  Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

4. Acque reflue. Le acque reflue di scarico dovranno essere convogliate nella rete fognaria, previa depurazione nel caso di acque provenienti da processi produttivi.
Il PRPC prevede un impianto di depurazione localizzato fuori dal perimetro della zona D2.1.

5. Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti l'ammasso, in attesa di smaltimento, potrà essere previsto all'interno del lotto produttivo, in particolare all'interno di ciascun lotto dovrà essere individuata una area coperta, a ridosso e/o all'interno degli edifici, destinata esclusivamente a tale funzione.
Gli stoccaggi di rifiuti speciali, tossici, nocivi e non, contenuti in recipienti fissi e mobili (vasche, taniche, fusti, ecc.) devono prevedere per questi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; nel caso di recipienti mobili vanno previste idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, in particolare quando è possibile la sua mobilizzazione da parte del vento. Rifiuti allo stato semisolido, stoccati in cumuli, devono avere basamento

resistente al carico dei rifiuti e le superfici di appoggio devono essere pavimentate senza vuoti; si realizzi il necessario per evitare dispersioni e spargimenti all'esterno dell'area.

6. E' prescritto convogliare tutte le emissioni aeriformi in uno o pochi punti per evitare emissioni diffuse; per i limiti delle stesse si fa riferimento al *DPR* n. 203/1988.

7. Per l'insieme delle emissioni sonore in esterno viene fissato il livello di rumore di 55 dB di giorno e di 45 dB di notte, misurato a confine con la *zona* residenziale; tali emissioni non vengono consentite in continuo.

8. Prima della entrata in vigore del nuovo PRPC restano in vigore, ai fini della regolamentazione dell'attività edilizia, le norme dei PRPC *esistente*, relativo alla zona industriale D2.1.

9. *Le aree perimetrate come Cassa di espansione e Vasca di equalizzazione liquami a servizio dei prosciuttifici sono riservate a queste funzioni.*

ART. 21. ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI INTERESSE COMUNALE DI SOTTOVIOTTA (D2.2).

1. La zona, indicata con la sigla D2.2, è prevalentemente destinata all'artigianato ed alla piccola industria.

2. Prima della entrata in vigore di nuovi eventuali PRPC restano in vigore, ai fini della regolamentazione dell'attività edilizia, le norme dei PRPC relativo alla zona industriale D2.2.

3. Il Piano Attuativo, nel quadro delle norme generali di cui al precedente *art. 19*, è soggetto alle seguenti norme:

- ***a)*** destinazioni d'uso e dotazioni di parcheggi: si vedano le precedenti generalità;
- ***b)*** area minima del lotto: mq *2.000* con ammissione di lotti inferiori fino a mq *1.000* nel caso di aree di risulta e con possibilità di frazionamento nel caso di utilizzazione con la tipologia a schiera;
- ***c)*** indice massimo di copertura: 40% dell'area del lotto;
- ***d)*** *distanze*:
  - ***1)*** *distanza* dai confini con altre zone omogenee:
    - ***1.1)*** *m* 20,0 a contatto con la zona B3 con impianto di specie arbustive e/o arboree autoctone, con profondità di *m* 15,00, con funzione di filtro*;*
    - ***1.2)*** *m* 10,00 con la *zona* E6*;*
  - ***2)*** *distanza* dai confini entro la stessa zona omogenea:
    - ***2.1)*** *m* 6,00 dai confini laterali in zona artigianale*;*
    - ***2.2)*** *m* 10,00 dai confini laterali in zona artigianale-industriale*;*
    - ***2.3)*** a contatto o in aderenza per la tipologia a schiera*;*
- ***e)*** distanza dalle strade:
  - ***1)*** strade interne: *m* 10,00*;*
  - ***2)*** *strada provinciale*: *m* 20,00, da mantenere a verde privato con impianto di specie arbustive e/o arboree autoctone, con profondità di *m* 15,00, con funzione di filtro;
- ***f)*** altezza massima degli edifici:
  - ***1)*** *m* 7,50 verso le zone B3*;*
  - ***2)*** *m* 10,00 negli altri lotti*;*
- ***g)*** allineamenti. Le pareti lungo il fronte strada devono essere, anche per i singoli edifici, allineate*;*
- ***h)*** verde interno ai lotti: min. 20% del lotto*.*

  Le fasce destinate a verde di rispetto, (verso le zone B3, previo accordo con i confinanti e verso la strada provinciale) sono superfici private gravate dall'obbligo di piantumazione di specie arbustive o arboree, con specie autoctone, con densità min. di un elemento ogni 15 mq per una di profondità di 5 metri.

  Il lotto posto nell'estremità nord della zona, contrassegnato con la lettera A, non è edificabile per i volumi con destinazione produttiva nella parte sovrastante il "limite zona verde del lotto" e la parte stessa sarà per il 40% piantumata a verde arboreo quale filtro con la contermine zona residenziale *al* fine di prevenire la promiscuità con la zona residenziale contermine e quindi consenta di evitare problemi di coesistenza.

  Nella parte del lotto sottostante il "limite zona verde del lotto", in deroga ai limiti di altezza sopra enunciati, è ammessa l'altezza massima di 15,00 metri con una maggiore altezza massima di *3* metri per eventuali volumi tecnici.

4. Superfici pavimentate.

Le superfici destinate alla viabilità ed i parcheggi saranno formate con materiali permeabili (ghiaia, piastre alveolari in calcestruzzo a griglia verde o similari). I displuvi dei volumi edilizi saranno convogliati verso pozzi perdenti di raccolta entro il lotto.

5. Acque reflue.
Le acque reflue di scarico dovranno essere convogliate nella rete fognaria, previa depurazione nel caso di acque provenienti da processi produttivi.

6. Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti l'ammasso, in attesa di smaltimento, potrà essere previsto all'interno del lotto produttivo, in particolare all'interno di ciascun lotto dovrà essere individuata una area coperta, a ridosso e/o all'interno degli edifici, destinata esclusivamente a tale funzione.
Gli stoccaggi di rifiuti speciali, tossici, nocivi e non, contenuti in recipienti fissi e mobili (vasche, taniche, fusti, ecc.) devono prevedere per questi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; nel caso di recipienti mobili vanno previste idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, in particolare quando è possibile la sua mobilizzazione da parte del vento. Rifiuti allo stato semisolido, stoccati in cumuli, devono avere basamento resistente al carico dei rifiuti e le superfici di appoggio devono essere pavimentate senza vuoti; si realizzi il necessario per evitare dispersioni e spargimenti all'esterno dell'area.

7. E' prescritto convogliare tutte le emissioni aeriformi in uno o pochi punti per evitare emissioni diffuse; per i limiti delle stesse si fa riferimento al *DPR* n. 203/1988.

8. Per l'insieme delle emissioni sonore in esterno viene fissato il livello di rumore di 55 dB di giorno e di 45 dB di notte, misurato a confine con la *zona* residenziale; tali emissioni non vengono consentite in continuo.

9. Viabilità interna.
La viabilità interna alla zona D2, esistente e di progetto, dovrà rispettare le norme tecniche *emanate in esecuzione del codice della strada*. Per i tratti esistenti si dovrà provvedere ad un adeguamento della sezione stradale.
Le strade vengono previste a carreggiata unica a doppio senso di circolazione. Particolare attenzione dovrà essere prestata, nel rispetto delle norme tecniche e del Codice della Strada vigente, nella progettazione delle immissioni nella Strada Provinciale Sandanielese.
La via San Martino dovrà collegarsi con l'asse viario previsto in *zona* D2.3 che diventerà l'asse principale di accesso alla zona industriale.
La viabilità dovrà assumere caratteristiche di viale alberato: ai lati della sede stradale si realizzeranno aiuole alberate a protezione della viabilità pedonale e a miglioramento estetico-ecologico. La viabilità pedonale avverrà in corsia protetta che dovrà essere pavimentata con materiale che permetta, anche visivamente, una chiara distinzione con la sede viaria. Qualora in sede di Piano Attuativo tale corsia assuma le caratteristiche di pista ciclabile potrà essere previsto un collegamento tra la stessa e le strade vicinali "troi di Viadur", "di Bertot" e "di Viotta" al fine di realizzare un ampio anello che attraverserà anche il borgo storico di "Patriarca" situato a nord dell'insediamento produttivo.

10. *Nelle* aree destinate al parcheggio gli stalli dovranno essere chiaramente delimitati.

ART. 22. ZONA D3 (INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E DI SERVIZI SINGOLI ESISTENTI).

1. Il *PRGC*, al fine di favorire la prosecuzione e lo sviluppo degli insediamenti produttivi esistenti, compatibilmente con le altre destinazioni d'uso, riconosce le seguenti preesistenze industriali ed artigianali.
Le singole imprese vengono individuate e contraddistinte nel grafico di progetto del PRGC con un numero di ordine:

- ***a)*** *con un codice (n/n);*
- ***b)*** il nominativo associato alle imprese ha rilevanza identificativa dello stato di fatto ma non è vincolante in termini urbanistici in caso di cambiamento ella titolarità;
- ***c)*** in caso di modificazione del ciclo produttivo, prevista entro una preesistenza D3, l'ammissione della stessa è subordinata a parere *dell'autorità sanitaria* competente.

2. Ai fini della compatibilità ambientale, alcune preesistenze sono soggette a particolari limitazioni che vengono di seguito specificate.
In caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo, ristrutturazioni, modificazioni, etc. dovrà essere preventivamente acquisito il parere da parte della Azienda Sanitaria.
In caso di cessazione dell'attività produttiva, nei casi in cui la preesistenza si colloca entro il tessuto residenziale (zone A, Bo, B1, e B) ovvero in zone prossime e compatibili con la destinazione residenziale, la flessibilità ammette il cambio di destinazione verso la residenza e verso le altre destinazioni compatibili, assumendo i limiti volumetrici che sono propri della zona residenziale contermine senza fare riferimento alla volumetria *preesistente* da demolire. In casi complessi può essere imposta la formazione di PRPC.

3. L'eventuale ampliamento delle preesistenze è soggetta alle seguenti limitazioni:

- ***a)*** destinazioni d'uso e dotazioni di parcheggi: si vedano le precedenti generalità;
- ***b)*** area del lotto: è la superficie di proprietà riconosciuta dal PRGC mediante rappresentazione cartografica al momento della approvazione del presente *PRGC, eccetto per quella di Villanova distinta con il numero 2.6/3, dove zona D3 è la superfice di proprietà esistente e potenziale*;
- ***c)*** indice massimo di copertura: l'ampliamento è ammesso, di norma e salvo specifiche limitazioni di cui all'elenco che segue, fino ad un massimo indice di copertura (Q) del 50% del lotto, con il contemporaneo vincolo di non superare il raddoppio della superficie coperta preesistente. Al fine di consentire la verifica dimensionale dello stato di fatto, i progetti di ampliamento dovranno documentarlo con asseverazione del progettista;
- ***d)*** *distanza* dai confini *e dalle strade*: *la distanza minima* dai confini e dalle strade è di *m* 10,00 nelle parti del lotto poste a contatto con zone residenziali o produttive ovvero con strade interne non assoggettate a specifiche fasce di rispetto. Per le parti del lotto prospicienti verso *zone agricole la distanza minima dai confini* è *ridotta* a *m* 5,00*, e, per opere di altezza non superiore a m 3, a costruzione a confine*. *Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.*
  Rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) la distanza fuori dal centro abitato è:
  - ***1)*** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 40;*
  - ***2)*** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 20.*

  Resta salva l'applicazione di una distanza maggiore se prevista nella zonizzazione.

Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

e) l'altezza massima. A fronte della tipologia dei prosciuttifici, che consiste di una molteplicità di piani utili realizzati entro la stessa superficie coperta, lo strumento normativo dell'indice di copertura viene integrato da quello di una altezza massima di 3 piani e *m* 12.

Per edifici D3 confinanti con zone residenziali A o B l'altezza massima è quella degli edifici contermini. *Per la zona D3 di Villanova distinta con il numero 2.6/3 l'altezza massima può comunque essere di metri 10, a distanza da abitazioni esistenti in zona B non inferiore a metri 15, e da via Zara non inferiore a metri 25.*

In caso di edificazione a confine per le parti del lotto prospicienti verso zone agricole l'altezza massima è di metri 3.

4. Le singole preesistenze sono soggette alle specificazioni normative che seguono.

Per alcuni insediamenti preesistenti non sono ammesse ulteriori espansioni per ragioni di compatibilità ambientale o con riferimento a limitazioni normative di *PRGC.* Tali limitazioni vengono specificate nell'elenco avente riferimento ai grafici normativi di *PRGC.*

Le verifiche di compatibilità ambientale sono riferite alle attività esistenti, fermo restando l'obbligo di nuova verifica, compresa quella di competenza dell'*autorità sanitaria*, qualora venga richiesto un cambiamento di attività.

Le specificazioni normative sono:

1/1 Via Ragogna 29.
L'insediamento è saturo.

1/2 *Provinciale* San Daniele - Fagagna.
Ammesso ampliamento fino al 50% della superfice coperta esistente.

1/3 Via Valeriana, 71.
Massimo indice di copertura del 30%.

1/4 Via Venezia 126.
Per motivi di rispetto stradale è interdetto ogni ulteriore insediamento lungo la *strada regionale* 463, con facoltà di ampliamento nella direzione opposta fino ad un massimo indice di copertura del 25%.

1/5 Via Nazionale, di fronte alla zona industriale
Il lotto cade in *fascia* di rispetto stradale della *strada regionale* 463 e deve considerarsi saturo.

1/6 *(Soppresso).*

2.1/1 *Via* Susans 90.
Possibile ampliamento fino ad una massima superficie coperta del 40%.
Verso sud viene prescritta una zona filtro nei confronti della residenza della profondità di *m* 10 con piantumazione arborea. Sul perimetro *nord* ed *ovest* è prescritta una fascia alberata fitta.

2.1/2 Possibile ampliamento fino ad una massima superficie coperta del 25%.

2.1/3 *Via* Tagliamento 86.
Possibile ampliamento fino ad una massima superficie coperta del 30%.

2.1/4 *Via* dei Ponti 19.
L'edificazione futura è vincolata alla redazione di un elaborato plani-volumetrico riguardante la sistemazione complessiva dell'area con particolare riguardo alla viabilità, parcheggi, sistemazione a verde delle aree di rispetto stradale e quelle in adiacenza alle zone agricole, con piantumazione d'alto fusto autoctone nella quantità necessaria per creare una sufficiente schermatura, distribuzione e caratteristiche dei manufatti

con particolare riguardo alla scelta dei materiali di tamponamento e copertura che devono adeguarsi al contesto edificato residenziale.
L'elaborato planivolumetrico di cui sopra dovrà essere aggiornato per eventuali ampliamenti, ammessi fino ad un indice massimo di copertura è del 20%.
La parte del lotto a sud del limite contrassegnato con la sigla "verde" ha destinazione D3 ma non è edificabile e sarà adeguatamente piantumata a verde arboreo quale filtro con la contermine zona residenziale al fine di prevenire la promiscuità con la stessa e quindi di evitare problemi di coesistenza.

2.2/1 Via Osoppo 89. La preesistenza è soggetta ai seguenti vincoli:

1) il lotto di pertinenza diretta cade in zona di rispetto di un'acqua pubblica (*decreto legislativo 42/2004, parte terza*);

2) anche i nuovi mappali (865-896) si collocano entro l'ansa del corso d'acqua, sempre in fascia di rispetto. In caso di interventi edilizi di rinnovo dei volumi esistenti ovvero di espansione fino ad un massimo indice di copertura del 30% verrà richiesta la contemporanea sistemazione ambientale delle aree scoperte, anche con piantumazione arborea con specie autoctone.

2.2/2 *Via* Carnia 11*.*
Massimo indice di copertura del 30%.

2.4/1 Via Kennedy, 87*.*
In relazione alla circostante zona residenziale il lotto deve considerarsi saturo.

2.4/2 Via Thanner 8*.*
Il lotto deve considerarsi saturo.

2.6/1 L'eventuale ampliamento è ammesso fino ad un massimo indice di copertura del 35%.

2.6/2 *Via* Gorizia 29*.*
L'insediamento è da considerarsi saturo. Trattandosi di insediamento appartenente al borgo storico, gli eventuali rinnovi dovranno rispettare la configurazione architettonica degli edifici tradizionali.

2.6/3 Via Nazionale *52.*
Massimo indice di copertura del *50%*. Il lotto dovrà essere sistemato con una adeguata organizzazione degli spazi scoperti, compresa una fascia prevalentemente piantumata con specie arboree autoctone per una profondità di metri *10* verso le zone residenziali contermini (a nord, est, ovest e sud) al fine di prevenire la promiscuità con le zone residenziali contermini e quindi di evitare problemi di coesistenza. Tale fascia viene evidenziata anche in cartografia del PRGC.
Nella fascia prevalentemente piantumata prevista nella zonizzazione possono costituirsi anche nuovi parcheggi, purché alberati per l'intero fronte libero da accessi, e mitigati con verde arbustivo. Gli alberi di alto fusto esistenti sono da mantenersi o sostituirsi con altri autoctoni, in numero almeno doppio degli esistenti, anche utilizzandosi la fascia prevalentemente piantumata prevista nella zonizzazione.
Ai fini di contenere e migliorare l'impatto sulla strada regionale 463 (del Tagliamento), nel caso di realizzazione di nuovi edifici industriali nell'area costituente ampliamento di zona D3 previsto dal PRGC variante 85:

1) *deve essere previsto un (o più) punto alternativo di accesso al polo industriale, raggiungibile dalla via Zara.*
L'opera è realizzata prima della utilizzazione degli edifici industriali nell'area costituente ampliamento di zona D3 previsto dal PRGC variante 85 realizzati dopo l'approvazione della variante 85;

2) *al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale del tratto stradale in corrispondenza all'area di accesso al polo industriale dalla/verso la S.R. 463, il flusso totale dei veicoli leggeri non dovrà effettuare svolte a sinistra lungo l'arteria regionale ma dovrà utilizzare il nuovo varco accessibile dalla via Zara e sarà quindi regolato dall'impianto semaforico ivi situato. Ai rimanenti flussi di veicoli commerciali (furgoni come rilevati nello studio di impatto) e pesanti, continuerà ad essere consentita la svolta a sinistra dalla S.R. 463 al polo industriale e viceversa.*

I flussi di traffico vanno riorganizzati contestualmente alla utilizzazione degli edifici industriali nell'area costituente ampliamento di zona D3 previsto dal PRGC variante 85 realizzati dopo l'approvazione della variante 85;

3) *al fine di verificare l'insorgere di eventuali criticità, il Comune dovrà provvedere al monitoraggio dei flussi di traffico dell'area interessata, comprensiva dell'intersezione semaforica della S.R. 463 con le vie Zara e F.lli Pischiutta e degli accessi al polo industriale attestati lungo la strada regionale. Modalità e tecniche di monitoraggio andranno concordate con il competente Ente gestore della strada regionale, Friuli Venezia Giulia Strade SpA, che verificherà anche l'eventuale rifasatura dell'impianto semaforico conseguente all'attuazione del punto 2);*

4) *qualunque criticità dovesse sorgere e venire rilevata da Friuli Venezia Giulia Strade SpA, rispetto lo schema di accesso di cui ai punti 1) e 2) e sulla scorta dei risultati del monitoraggio di cui al punto 3), in termini di livelli di servizio e di sicurezza della viabilità, l'accesso al polo industriale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema viario alternativo costituito dalla complanare (via Giacomo Bernè) alla S.R. 463, in innesto da un lato al polo stesso e dall'altro sul punto di confluenza tra la S.P. 74 e la strada regionale (km 19+070 c.ca). Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza stradale e l'attuabilità di tale sistema viario, nonché l'accessibilità in sicurezza della attigua zona cimiteriale, dovrà pertanto essere realizzata una rotatoria all'altezza del km 19+070 della S.R. 463, di intersezione con la via Giacomo Bernè, la S.P. 74 "di Aonedis" e la viabilità locale ivi confluente, con la regolazione altresì degli accessi all'area cimiteriale.*

La rotatoria va prevista nella zonizzazione di PRGC mediante le procedure di legge;

5) *nel periodo eventualmente necessario per la messa in esercizio della rotatoria di cui al punto 4), l'accessibilità al polo industriale potrà provvisoriamente continuare secondo lo schema di cui ai punti 1) e 2) e il Comune dovrà concordare con la parte aziendale, la Regione e Friuli Venezia Giulia Strade SpA, i provvedimenti da porre tempestivamente in atto per la mitigazione delle criticità emerse.*

L'insediabilità delle nuove lavorazioni presso l'area in oggetto sia debitamente e preventivamente valutata alla luce dei possibili effetti delle stesse sulla salute della popolazione residente nell'intorno, con particolare riguardo all'impatto acustico e alle possibili ricadute di ossido di titanio nelle polveri.

2.6/4 Via Pischiutta 58.
Massimo indice di copertura del 30%.

2.6/5 Via Nazionale 115.
L'insediamento, totalmente ricadente in fascia di rispetto stradale è da considerarsi saturo. Unico intervento aggiuntivo ammesso è quello di un eventuale collegamento tra i due corpi di fabbrica esistenti, limitato dalla

proiezione reciproca della faccia di ciascun volume che è più arretrate rispetto alle strade circostanti.

3/1 Via Carnia 5.
E' ammesso un massimo ampliamento del 50% rispetto alla superficie coperta esistente, localizzabile in direzione opposta rispetto alla *strada regionale* 463.

3/2 Via Carnia 24.
E' ammesso un massimo ampliamento del 50% rispetto alla superficie coperta esistente localizzabile verso *est*, in direzione opposta rispetto alla *strada regionale* 463.

3/3 Via Osoppo 47.
E' ammesso un massimo ampliamento del 50% rispetto alla superficie coperta esistente localizzabile in direzione opposta rispetto a via Osoppo.

3/4 Via Osoppo 23.
Per problemi viabilistici non sono ammessi ampliamenti verso nord-est (incrocio tra via Osoppo e *via* Cerere). E' ammesso un massimo ampliamento del 50% rispetto alla superficie coperta esistente, localizzabile nella parte del lotto posta a sud-ovest del corpo edilizio principale esistente con *una distanza minima* di 5 metri da via Osoppo.

3/5 Colle Tondolo.
L'ampliamento è subordinato alla approvazione di un piano attuativo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. In tale contesto, l'intervento può integrare la preesistenza produttiva fino a raggiungere una massima superficie coperta di 2.500 mq, eventualmente anche con le funzioni aggiuntive di un centro servizi non eccedente una copertura del 30% rispetto a quella dell'insediamento produttivo (massima *superficie* coperta di 750 mq).

3/6 Via Osoppo 7.
Massima espansione della volumetria esistente per ulteriori 400 mq, realizzabili nella parte scoperta del lotto (verso ovest), possibilmente per ampliamento della preesistenza.

3/7 Via Ciconi 32.
Il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche interne che non superino la superficie coperta e l'entità complessiva della volumetria esistente. Sul fronte edilizio prospiciente via Ciconi verranno rispettati i caratteri architettonici tipici del centro storico.

3/8 Via Gemona n. 7/9.
Il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche che non superino la superficie coperta esistente, ad eccezione dell'eventuale aumento di copertura per estendere la configurazione rettangolare della parte settentrionale dell'edificio anche alla sua parte centrale. A parziale deroga di quanto stabilito dallo stesso art. 4 (altezza massima), per l'eventuale ampliamento delle preesistenze, l'altezza massima dei rinnovi edilizi, delle traslazioni volumetriche e delle estensioni è fissata in 3 piani e comunque non superiore a quella massima dell'edificio esistente.

3/9 Via Gemona n. 1.
Massimo indice di copertura del 30%.
La parte del lotto compresa tra la strada *regionale 463* ed il limite contrassegnato con la sigla "verde" ha destinazione D3 ma non è edificabile e sarà adeguatamente piantumata a verde arboreo quale filtro con la

contermine zona residenziale al fine di prevenire la promiscuità con la stessa e quindi di evitare problemi di coesistenza.

3/10 *Via* Sant'Andrat 28*.*
Il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche che non superino la superficie coperta esistente.

3/11 *Via* Ragogna 3*.*
Il lotto è da considerarsi saturo. Entro la corte formata dall'edificio a forma di "U" è comunque ammessa la realizzazione di una tettoia aperta verso il lato *nord*. Sono ammessi, inoltre, rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche che non superino la superficie coperta esistente.

3/12 Via Venezia 44*.*
Massimo indice di copertura 15%*.*
Vedasi art. 36, comma 1, lettera n).

3/13 Via Tagliamento 41*.*
Il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche che non superino la superficie coperta esistente.

3/14 Via del Lago 7.
L'insediamento esistente, regolamentato dal PP del Centro Storico, nella attuale destinazione produttiva non potrà essere interessato da alcun ampliamento per ragioni di incompatibilità con la residenza, con i principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente costruito del centro storico.
Il presente PRGC prevede che le attività esistenti nell'ambito 3/14 possano cessare mediante trasferimento nella zona D2-H2 per insediamenti misti, produttivi e terziari, di cui al seguente art. *24*. A trasferimento avvenuto o confermato, il PRPC del Centro Storico, ovvero un Piano di Recupero autonomo, potranno prevedere, senza necessità di variante al PRGC, il nuovo assetto volumetrico della zona classificata A4 come quella contigua ed il cambio di destinazione, nel rispetto del principio di non ammettere volumetrie eccedenti rispetto a quelle esistenti e di operare l'eventuale ridistribuzione volumetrica per migliorare la compatibilità ambientale.

3/15 Via Umberto I° 34*.*
Il presente insediamento regolamentato dal PP del Centro Storico, per ragioni di incompatibilità con la residenza, con i principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente costruito del centro storico, non potrà essere interessato da alcun ampliamento. Lo stesso PP del Centro Storico, ovvero un PRPC autonomo, dovrà prevedere il nuovo assetto volumetrico ed il cambio di destinazione nel caso di trasferimento della preesistenza in zona esterna.

3/16 Via Valeriana.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/18 *(Soppresso).*

3/19 *(Soppresso).*

3/20 *Via* Tomadini 11*.*
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/21 *Via* Tomadini 7/9*.*
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/22 Via di Colloredo*.*
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/23 Via Piave 14*.*
Vi è ammesso un ampliamento fino a mq coperti 300, pari ad un indice di copertura del 18,5% sulla superficie D3 classificata dal presente articolo, con obbligo di piantumazione con specie autoctone di altrettanti mq verso le strutture del borgo poste ad *est*.

3/24 Via Fontanini 33*.*

Il lotto è da considerarsi saturo.

3/25 Via Rive 15.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/26 Via Trento Trieste 33.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/27 *Via* S. Lucia 12.
Il lotto potrà essere utilizzato fino ad un massimo indice di copertura del 40%. **(*Vedasi art. 36, comma 1, lettera n*).**

3/28 Via Piave 71.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/29 Borgo Pozzo.
Struttura contrastante che si considera satura. Sono ammessi eventuali interventi di demolizione e ricostruzione compatibile con le caratteristiche del borgo.

3/30 Via Kennedy 3/31.
Il lotto è da considerarsi saturo, con ammissione della elevazione altimetrica fino ad un piano per le parti attualmente interessate da volumi seminterrati.

3/31 Via Kennedy 102.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/32 Via Venezia 41.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/33 *Via Battisti 26.*
Il lotto è da considerarsi saturo.

ART. 23. ZONA D4 (PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE, PER LAVORAZIONE INERTI E PER DISCARICA DI INERTI).

1. In cartografia sono state segnalate con apposito contrassegno le attività estrattive di sabbia e ghiaia esistenti. Per le suddette, come pure per le nuove, valgono le norme che seguono: le attività estrattive, vista anche la legge regionale *35/1986*, sono subordinate ad autorizzazione regionale.

2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare con il Comune una convenzione che preveda e specifichi:

- **a)** lo stato attuale del territorio;
- **b)** le fasi di trasformazione previste dall'esercizio dell'attività estrattiva;
- **c)** lo stato finale del territorio previsto alla fine della coltivazione autorizzata;
- **d)** i tempi e modi di attuazione del piano di risanamento ambientale;
- **e)** l'ammontare delle garanzie finanziarie per l'attuazione degli impegni assunti attraverso la convenzione.

3. Nelle zone D4 potrà essere ammessa anche la realizzazione di manufatti (depositi macchine ecc.) purché la convenzione preveda la finale restituzione in pristino dell'ambiente.

4. La zona D4 localizzata a Cimano viene distinta in due ambiti:

- ***a)*** A riservata alla lavorazione ed al deposito del materiale trattato;
- ***b)*** B riservata al solo deposito del materiale trattato al fine di evitare l'inquinamento acustico delle zone abitate contermini.

5. La zona D4 localizzata a *ovest* di Villanova (località "Volparie", tav. P1) è parzialmente *destinata* con *delibera giuntale 607/1994* a discarica a gestione controllata per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti e consiste:

- ***a)*** di un lotto discarica (indicato con la lettera A*)*;
- ***b)*** di un lotto con discarica *esaurita* e bonificata (indicato con la lettera B*)*.

La zona è soggetta a piano di assetto e recupero ambientale con approvazione della Provincia di Udine.

ART. 24. ZONA H3, INSEDIAMENTI SINGOLI ESISTENTI CON DESTINAZIONE TERZIARIA.

A) Descrizione.

1. Le singole imprese vengono contraddistinte nei grafici di progetto del PRGC con un numero di ordine: *con un codice (N/N).*
2. Le singole preesistenze sono soggette alle specificazioni normative che seguono.

B) Obiettivi.

1. Il *PRGC* assume l'obiettivo di sostenere gli insediamenti preesistenti, anche per possibilità di consolidamento e di espansione, nei limiti della compatibilità ambientale con le zone limitrofe.

C) Destinazioni d'uso.

1. La zona comprende le seguenti destinazioni d'uso:
- ***a)*** commerciale al *dettaglio;*
- ***b)*** *servizi;*
- ***c)*** *direzionale di interesse commerciale;*
- ***d)*** *deposito commerciale;*
- ***e)*** *(soppressa);*
- ***f)*** *artigianale finalizzata al commercio* prevalente*;*
- ***g)*** abitazione del titolare o del personale di custodia*;*
- ***h)*** servizi *e attrezzature collettive* per il personale*;*
- ***i)*** *(soppressa).*

2. Nella presente zona non è ammesso l'insediamento di esercizi commerciali di grande distribuzione che richiedono la previsione di una zona commerciale propria di tipo HC.

D) Norme di attuazione.

1. L'attuazione degli interventi è regolamentata attraverso *singoli titoli abilitativi*.

E) Norme da osservare nella progettazione, realizzazione e gestione.

1. Gli interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
- ***a)*** *distanza* dai confini e dalle strade: *minima* metri 5,00, salvo il caso di maggiore *distanza specificata* in cartografia del PRGC o di diverso stato di fatto.
  Rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) la distanza fuori dal centro abitato è:
  - ***1)*** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 40;*
  - ***2)*** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 20.*

  Resta salva l'applicazione di una distanza maggiore se prevista nella zonizzazione.
  Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
- ***b)*** *altezza* massima: metri 10,00.

2. *La dotazione minima di parcheggi di esercizi commerciali al minuto è:*
- ***a)*** *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti;*

b) *di relazione:*

1) *per esercizio singolo di superfice di vendita fino a mq 400: 100% della superfice di vendita;*

2) *per esercizio singolo di superfice di vendita compresa tra mq 400 e mc 1.500: 150% della superfice di vendita.*

Per altre destinazioni d'uso valgono le norme regionali.

3. E' ammessa la destinazione residenziale per l'abitazione del titolare o del custode con il massimo di un alloggio per ogni unità preesistente, con l'altezza massima di 2 piani fuori terra e la superficie complessiva di 180 mq. La relativa superficie coperta concorre al computo del rapporto di copertura massimo ammesso. E' opportuno che le funzioni accessorie, residenziali e/o per uffici, siano armonizzate dal punto di vista architettonico-ambientale con l'intero complesso preesistente e con l'organizzazione delle aree scoperte.

4. I progetti di sistemazione e/o di ampliamento dovranno dedicare particolare cura nella costituzione di quinte di verde e di altri elementi architettonici di protezione verso le eventuali zone residenziali contigue e, in generale, congrue sistemazioni delle aree scoperte.

5. È fatto divieto di creare, nelle parti scoperte del lotto, depositi esterni alla rinfusa di scarti di produzione e di materiali non in uso. L'eventuale stoccaggio esterno dovrà essere convenientemente organizzato ed ordinato.

6. Indice massimo di copertura: l'indice di copertura viene differenziato, con riferimento alle tavole normative del PRGC e per ciascuna preesistenza, in relazione alla estensione del lotto, all'impatto ambientale che eventuali ampliamenti determinerebbero con le zone contermini ed alle relazioni con i problemi del traffico:

3/1 Via Venezia 2.
Il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche che non superino la superficie coperta esistente e la massima altezza di *m* 6,0.

3/2 Via Tagliamento 40.
Il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni volumetriche che non superino la superficie coperta esistente, fermo restando il vincolo tipologico-architettonico di un obbligo di tutela dell'edificio appartenente alla linea posta verso *nord-est*.

3/3 Via Ragogna.
Massimo indice di copertura ammesso 20% della superficie del lotto

3/4 Via Venezia 24.
Lotto saturo, non vi sono ammesse ulteriori espansioni planimetriche del volume esistente.
In caso di cessazione della presente attività è consentito il cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse *alla sezione C)* Destinazioni d'uso.

3/5 Via Trento e Trieste 109.
Indice massimo di copertura 30% della superficie del lotto.

3/6 Via Osoppo.
La destinazione terziaria è confermata per il piano terra, con facoltà di riuso per residenza e/o uffici dei volumi sovrastanti.
Dal punto di vista dell'edificabilità il lotto è da considerarsi saturo. Sono ammessi rinnovi edilizi ed eventuali traslazioni e adattamenti volumetrici nel rispetto della volumetria esistente senza aumento della superficie coperta per la realizzazione di autorimesse ovvero per la realizzazione di nuovi collegamenti verticali od orizzontali.
Nella ipotesi di cambio di destinazione rispetto all'attuale, verso una attività commerciale con vasta partecipazione di utenza, dovrà essere pienamente

assolta la dotazione minima di posti di parcheggio, anche facendo ricorso a lotti contermini, non più distanti di metri 100.

3/7 Via Kennedy 68.
Il lotto è da considerarsi saturo.

3/8 *Ex* lottizzazione Belvedere 2.
Vengono mantenute, senza tener conto delle prescrizioni esposte *alla sezione E)*, le norme della ex lottizzazione Belvedere 2 cui la presente preesistenza si è attenuta in fase di attuazione e cui continuerà ad attenersi:

1) massima superficie coperta: 30%;
2) volume massimo ammesso: mc/mq 1,50;
3) *distanza* dai confini: di norma m 5,00;
4) *distanza* da strada di PRGC, dal filo stradale: minimo *m* 10,00.

E' ammessa la costruzione di un piano cantinato per autorimessa e locali di deposito e *accessori*.
La fascia di 30 metri dalla strada regionale 463 priva di edifici:

a) *è riservata a parcheggio a raso all'aperto;*
b) *non è computabile ai fini della superfice coperta.*

3/9 Distributore di carburante - via Carnia 40.

3/10 Distributore di carburante - *via* Venezia 7.

3/11 Via Venezia 41.
Nella zona viene escluso l'insediamento di esercizi commerciali di grande distribuzione. Massimo indice di copertura 30%, sulla superficie del lotto in zona H3 come da variante n. 51 al *PRGC.* L'apertura al pubblico del nuovo insediamento commerciale viene subordinata alla previa realizzazione dell'accesso unico nella zona posizionata nella parte *nord* della zona medesima prospiciente la *strada regionale* 463.

3/12 Via Gemona, 31.
Indice di copertura già saturo.

ART. 25. ZONA D2-H2 - INSEDIAMENTI MISTI, PRODUTTIVI E TERZIARI.

1. La zona è individuata nel grafico *di zonizzazione con il* codice identificativo 3/1 incluso in un cerchio.

2. Nel quadro degli obiettivi assunti, di coniugare il sostegno delle attività preesistenti, anche per possibilità di consolidamento e di espansione con il rispetto dei limiti di compatibilità ambientale, la zona può essere destinata al trasferimento delle attività produttive preesistenti insediate nel centro storico (n. 3/14, di cui *all'art. 22*) che sono incompatibili con l'ambiente del centro storico stesso.

3. Al fine di regolamentare il trasferimento di cui sopra, l'attuazione è subordinata al preliminare inoltro al Comune di un atto unilaterale d'obbligo, ove si garantisca il cambio di destinazione dell'immobile ricadente nel centro storico entro congrui termini di esecuzione.

4. La zona, articolabile in due distinti complessi edilizi, è soggetta alle seguenti norme generali:

- ***a)*** *distanza* dei volumi dai confini e dalle strade: minimo metri 5,00;
- ***b)*** *distanza* dei volumi dalla *strada regionale 463 (del Tagliamento)*: minimo metri 30,00;
- ***c)*** verde arboreo: il progetto di sistemazione degli spazi esterni *dovrà* integrare le destinazioni a parcheggio con quelle a verde e costituire quinte di verde verso la *strada regionale 463*. La dotazione di verde arboreo non sarà complessivamente inferiore al 10% della estensione del lotto.

5. L'unico lotto, soggetto alle norme di zona sopra esposte, può essere articolato in due complessi edilizi, funzionalmente tra di loro integrati, ma distinti per destinazione d'uso e per delimitazioni delle eventuali recinzioni ed accessi.

6. La linea di separazione tra le zolle *3/1A* e 3/1B coincide con il tracciato dell'acquedotto esistente che attraversa il lotto.

7. Considerata l'articolazione compositiva e funzionale dell'intervento, il progetto edilizio, anche se relativo a componenti parziali, dovrà sempre considerare l'intero ambito al fine di consentire una valutazione complessiva.

8. *Le destinazioni d'uso e gli indici sono:*

a) ***per il* complesso con destinazione produttiva** (contrassegnata in cartografia con la sigla 3/1A*)*:

- ***1)*** *destinazioni d'uso:*
  - ***1.1)*** *artigianale e industriale* nel settore alimentare;
  - ***1.2)*** *(soppresso);*
  - ***1.3)*** servizi *finalizzati all'artigianato e industria prevalenti*;
  - ***1.4)*** *direzionale finalizzata all'artigianato e industria prevalente;*
  - ***1.5)*** *(soppresso);*
- ***2)*** *indici:*
  - ***2.1)*** indice massimo di copertura: 25% della superficie del lotto 3/1A;
  - ***2.2)*** *distanza* tra i volumi dei diversi complessi edilizi: *minima* metri 10,00;
  - ***2.3)*** altezza massima: due piani fuori terra e metri 7,50*;*
  - ***2.4)*** posti di parcheggio:
    - ***2.4.1)*** stanziali, nella misura di 1 posto macchina ogni due addetti. In assenza di altra documentazione oggettiva, la densità occupazionale di riferimento è di 50 addetti/ha, con una dotazione di parcheggi stanziali di 25 posti macchina per ettaro;
    - ***2.4.2)*** di relazione nella misura del 30% della superficie utile degli edifici.

L'edificio dovrà avere *una distanza media* di *m* 15 dal confine nord, come indicato in cartografia dalla zona contraddistinta dalla lettera "a", con piantumazione arborea ed arbustiva con specie autoctone a protezione ambientale delle residenze confinanti. Un'analoga sistemazione riguarderà il confine occidentale per la parte di lotto eccedente *la distanza* di 5 metri dall'edificio, sempre come indicato dalla zona contraddistinta dalla lettera "a"*;*

b) **complesso con destinazione terziaria** (contrassegnata in cartografia con la sigla 3/1B):

1) *destinazioni d'uso:*

1.1) *commerciale al dettaglio per* ristorazione;

1.2) *commerciale al dettaglio;*

1.2 bis) *artigianale finalizzata al commercio prevalente;*

1.3) *direzionale* e depositi *finalizzati al commercio* prevalente*;*

2) *indici:*

2.1) *distanza* tra i volumi dei diversi complessi edilizi: minimo metri 10,00;

2.2) indice massimo di copertura: 15% della superficie del lotto e superficie massima di mq 750 articolabile complessivamente su due piani;

2.3) altezza massima: di norma, un piano fuori terra con metri 7,50*;*

2.4) *dotazione minima di parcheggi di esercizi commerciali al minuto:*

2.4.1) *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti;*

2.4.2) *di relazione:*

2.4.2.1) *per esercizio singolo di superfice di vendita fino a mq 400: 100% della superfice di vendita;*

2.4.2.2) *per esercizio singolo di superfice di vendita compresa tra mq 400 e mc 1.500: 150% della superfice di vendita.*

Per altre destinazioni d'uso valgono le norme regionali.

9. E' inoltre ammessa una sola abitazione, del titolare o del personale di custodia, da legare architettonicamente e funzionalmente a uno dei due complessi, produttivo o terziario, e con una superficie utile complessiva di 150 mq.

ART. 26. ZONE E - GENERALITÀ.

1. Le zone E definiscono gli ambiti riservati all'attività agricolo-forestali, alla conservazione dell'integrità ambientale ed all'insediamento delle strutture edilizie che sono compatibili con la destinazione primaria.

2. Il *PRGC* prevede l'articolazione nelle seguenti *zone*:

- ***a)*** zona *agricola intensiva* di pertinenza dei borghi (Zona Eo)*;*
- ***b)*** zona di interesse agricolo-paesaggistico (E4), a sua volta articolata in:
  - ***1)*** **E4.1** - Ambito naturalistico del Colle di *San* Daniele*;*
  - ***2)*** **E4.2** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano*;*
  - ***3)*** **E4.3** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova*;*
  - ***4)*** **E4.4** - Ambito naturalistico collinare del Cimano*;*
  - ***5)*** **E4.5** - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna)*;*
  - ***6)*** **E4.6** - Ambito naturalistico del *Corno*-Repudio*;*
  - ***7)*** **E4.7** - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna*;*
  - ***8)*** **E4.8** - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo*;*
- ***c)*** zona di interesse agricolo *ordinaria* (E6)*;*
- ***d)*** zona degli insediamenti rurali a carattere industriale (E7).

3. Nella zona, salvo specifica prescrizione limitativa degli interventi nelle diverse sottozone, di norma, sono ammessi insediamenti riguardanti:

- ***a)*** edifici *residenziali agricoli a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
- ***b)*** edifici relativi alle strutture produttive aziendali rurali e di conduttori agricoli a titolo principale (stalle, magazzini ed annessi rustici);
- ***b1)*** *opere artigianali agricole;*
- ***b2)*** *opere commerciali agricole;*
- ***c)*** edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, o destinati alle attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole ad opera di aziende rurali e di conduttori *agricole e imprenditori agricoli professionali*;
- ***d)*** edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale. Questi insediamenti, unitamente a quelli di maggiore dimensione delle *lettere b) e c)*, formeranno oggetto di specifica localizzazione nel PRGC, saranno *subordinate* alla formazione di PRPC e dovranno essere ubicati ad una distanza dai centri abitati di norma non inferiore a *m* 300, come specificato nell'articolo relativo alla zona E7, tale da non comportare nocività di alcun genere ed essere dotati di opportuni sistemi di disinquinamento e smaltimento dei liquami.

4. Nel territorio comunale non sono ammessi insediamenti zootecnici a carattere industriale di suini.

In ogni caso, le nuove previsioni urbanistiche saranno subordinate al parere dell'*autorità sanitaria*.

5. *Nelle zone E:*

- ***a)*** *il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere comportanti impermeabilizzazioni del suolo all'uso di tecniche, materiali e colori capaci di mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico e/o al mantenimento allo stato naturale di aree di bosco, di macchia o di prato esistenti, e alla riconversione a bosco, a macchia o a prato e/o alla costituzione di alberature lungo strade e corsi d'acqua fino a una superfice pari a quella impermeabilizzata;*
- ***b)*** *sono vietati cartelli pubblicitari;*
- ***c)*** *le recinzioni sono realizzate:*
  - ***1)*** *nelle zone E7, salvo specifica diversa previsione per singoli insediamenti, e nelle aree occupate da edifici o impianti in uno o più dei modi seguenti:*
    - ***1.1)*** *mediante verde, con rete e paletti eventuali verso l'interno;*

1.2) *mediante tecniche di ingegneria naturalistica;*

1.3) *mediante pietra, sasso o muratura intonacata e colorata armonizzata con le opere interne al lotto;*

1.4) *mediante opere di ferro, secondo modelli tipici storici documentati o con bordi e/o componenti lineari verticali e/o orizzontali;*

2) *nelle zone diverse da quelle di cui al punto 1) in uno o più dei modi seguenti:*

2.1) *mediante verde, con rete e paletti eventuali verso l'interno;*

2.2) *mediante tecniche di ingegneria naturalistica;*

d) *per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le previsioni della legge regionale.*

ART. 27. ZONA AGRICOLA INTENSIVA DI PERTINENZA DEI BORGHI (Eo).

1. La zona *Eo* è costituita dalle aree agricole intensive più prossime all'insediamento dei borghi rurali antichi. Tali aree storicamente costituiscono l'anello di congiunzione tra la campagna esterna e le zone edificate delle corti rurali dei relativi insediamenti edilizi:

- ***a)*** con zone agricole intensive (orti, vigneti e frutteti), costituenti la più diretta proiezione territoriale delle aziende familiari. Tali ambiti, più prossimi alle unità edilizie, ne costituiscono ancor oggi la diretta pertinenza inedificata con una destinazione a orto-giardino privato;
- ***b)*** con zone più marginali, aventi una analoga funzione ma caratterizzate da una progressiva riduzione di intensità colturale, che oggi tendono a ridurre la loro dipendenza dall'insediamento. Come effetto della tendenziale perdita di rilevanza agricola, nelle famiglie proprietarie si genera la domanda di utilizzare tali aree per l'insediamento di nuove unità con tipologia unifamiliare per i figli e congiunti. Tale tendenza viene negata dal PRGC in quanto i lotti interni sono privi di supporto infrastrutturale autonomo, gravano sulla tipologia a corte preesistente e ne confermano e rafforzano le condizioni di abbandono e di decadimento.

2. Il complesso delle zone sopra descritte, che comunque sono ben distinte dalle zone agricole estensive esterne, costituisce il fondamentale contesto ambientale storico dei borghi e uno dei contenuti primari della loro tutela.

3. Pur avendo una caratterizzazione agricola, che ne collocherebbe la normativa *nelle zone agricole e forestali*, la zona intensiva di pertinenza dei borghi è strettamente legata alla salvaguardia dei borghi e quindi la relativa regolamentazione viene collocata *nell'art. 9*.

4. *Sono vietati edifici, fatta* eccezione per i corpi accessori ammessi *dall'art. 9.*

ART. 28. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO (GENERALITÀ, ELEMENTI COSTITUTIVI, AREE CON PRESENZA DI BOSCO, AREE CON PRESENZA DI PRATO STABILE, AREE DI TRANSIZIONE, ELEMENTI EDILIZI).

1. Collocandosi ai limiti esterni delle aree agricole pianeggianti destinate ai seminativi, fortemente antropizzate e dominate da cicli produttivi stagionali artificiali, la *zona* di interesse agricolo-paesaggistico (E4) interessa vari tipi di terreni pendenti, costituenti ambiti marginali rispetto alle prime (formazioni collinari, scarpate fluviali e rive dei corsi d'acqua).

2. Nella *zona* di interesse agricolo-paesaggistico, che storicamente è caratterizzata da una struttura ambientale a prevalente dominio naturale, pur ammettendo lo svolgimento delle attività rurali, le eventuali modificazioni della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente dovranno essere orientate alla protezione dell'ambiente naturale esistente.

3. L'individuazione cartografica e la regolamentazione della presente zona viene effettuata attraverso due componenti tra di loro interconnesse:

4. Il PRGC individua:

A - *aree con presenza di bosco;*
B - *aree con presenza di prato stabile;*
C - *aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico*;*
D - elementi orografici*;*
E - acque pubbliche*;*
F - zone fluviali con vegetazione pioniera*;*
G - elementi edilizi*.*

5. Il PRGC, associando vari elementi costitutivi di cui al precedente *comma 4*, individua i seguenti ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (E4)*, disciplinati nell'art. 29*:

E4.1 - Ambito naturalistico del Colle di *San* Daniele*;*
E4.2 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano*;*
E4.3 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova*;*
E4.4 - Ambito naturalistico collinare del Cimano*;*
E4.5 - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna)*;*
E4.6 - Ambito naturalistico del *Corno*-Repudio*;*
E4.7 - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna*;*
E4.8 - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo*.*

Le norme di ambito dettano eventuali specifiche prescrizioni e rimandano, per i singoli elementi costitutivi, alle prescrizioni elencate per i singoli elementi stessi.

6. *Gli elementi costitutivi sono così normati:*

a) ***aree con presenza di bosco*** (categoria A indicata nelle tavole normative di progetto) ***(A)****:*

1) *questa area* riguarda le parti del territorio comunale interessate dal patrimonio boschivo esistente, prevalentemente costituito da ceduo. Fermo restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le *aree* con dominanza della destinazione a bosco trovano un riscontro indicativo nelle tavole normative di PRGC con la categoria A degli ambiti di tutela E4*;*

2) *le aree con presenza di bosco comprendono* i boschi, che sono soggetti alla tutela del *decreto legislativo 42/2004, parte terza;*

3) *ai sensi della legge regionale 9/2007, art. 6, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,*

che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
La misurazione dei parametri di cui al periodo 1° è effettuata dalla base esterna dei fusti.
Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al periodo 1°, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superfice boscata.
Sono assimilati a bosco:

3.1) *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'art. 43 della legge regionale 9/2007, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*

3.2) *le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incidenti;*

3.3) *le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;*

4) *nell'area con presenza di bosco* di PRGC è vietato il taglio raso che annulla la preesistenza vegetale.
E' invece ammesso il taglio degli *impianti* per la produzione di legno per l'industria (ad *esempio* pioppeti), identificabili attraverso l'artificialità dell'impianto e, senza autorizzazione alcuna, l'attività ordinaria di taglio consuetudinario delle piante (sfoltimenti, ripuliture, ecc.)*;*

5) *in* generale è prescritto il mantenimento delle aree boscate, dei gruppi sparsi di alberi e di altri consistenti elementi di vegetazione esistente*;*

6) *le* cure forestali saranno finalizzate a:

6.1) mantenere in un buon equilibrio bio-ecologico le zone boscate ed i prati stabili. Le latifoglie isolate e sparse nei prati potranno essere tagliate, avendo l'accortezza di lasciar giungere a maturità alcune di esse, per permettere loro di disseminare e garantire così la rinnovazione gamica*;*

6.2) impedire, mediante divieto, la riduzione delle superfici considerate bosco, o il cambiamento di coltura boschiva senza la prescritta autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Udine e sindacale. Il relativo progetto forestale da sottoporre ad approvazione deve inquadrare l'intera trasformazione prevista*;*

6.3) tutelare il bosco. Tutti gli interventi di taglio e cure colturali al soprassuolo boschivo dovranno essere eseguiti esclusivamente con criteri selvicolturali, secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale come integrate dal regolamento unico valido per l'intero territorio regionale*;*

7) *nelle* zone destinate a bosco i movimenti di terra rilevanti non sono ammessi. *Ai sensi della legge regionale 19/2009, art. 4, comma 1, lettera e), punto 1), sono interventi di trasformazione territoriale interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;*

b) aree con presenza di prato stabile (categoria B indicata nelle tavole normative di progetto) ***(B)****:*

1) *nelle* zone collinari e in quelle a dominio naturale sono presenti prati stabili che si interconnettono in vari modi con la componente forestale (dominio esclusivo del prato stabile, singoli elementi i raggruppamenti arborei, presenza di macchie di varia dimensione, singole radure di prato stabile in un ambiente boschivo dominante). Esiste pertanto una interconnessione tra le due destinazioni naturali, del prato stabile e del bosco*;*

2) *fermo* restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le *aree* con prevalente destinazione a prato stabile, anche con presenza di elementi arborei, trovano un riscontro nelle tavole normative di PRGC con la categoria B degli ambiti di tutela E4*;*

3) *i* prati stabili saranno conservati nella attuale destinazione colturale, anche al fine di attivarne i potenziali produttivi attraverso il pascolo. E' fatto divieto di dissodare il suolo per attuare la messa a coltura agraria di nuovi terreni.
La pendenza è fattore discriminante in tale senso, a causa del dilavamento superficiale che dipende dalla pendenza stessa*.*
Resta salva la previsione di cui al punto 6);

4) *nelle aree con presenza di* prato stabile (categorie B indicate nelle tavole normative di PRGC) i movimenti di terra non sono ammessi.

5) *le* cure agrarie saranno inoltre finalizzate ad impedire la perdita di fertilità con l'interruzione del ciclo bio-geo-chimico. A tal fine è fatto divieto di abbruciare i prati, anche in modo controllato*;*

6) *per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le previsioni della legge regionale. La rappresentazione grafica del PRGC è indicativa. Per il perimetro effettivo valgono le carte regionali;*

c) aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico *(C):

1) *nella* definizione del perimetro complessivo degli ambiti di tutela E4 il PRGC individua anche altre aree, non destinate o solo in minima parte destinate a bosco o a prato stabile, che costituiscono il contesto di collegamento tra le prime, interessano terreni pendenti, reti idrografiche e aree che in passato sono state messe a coltura ma si distinguono per ubicazione o pendenza dalle zone agricole di pianura destinate al ciclo agrario dei seminativi*;*

2) *fermo* restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le *aree* di transizione trovano un riscontro indicativo nelle tavole normative di PRGC con la categoria C degli ambiti di tutela E4. Nelle stesse tavole normative viene inoltre evidenziato un perimetro che associa e delimita le zone A *(con presenza di bosco)*, B *(con presenza di prato stabile)* e C (di transizione)*;*

3) *nelle aree* di transizione:

- ***3.1)*** non sono ammessi movimenti di terra rilevanti (consistenti di opere dirette allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori a 2.000 mq con movimenti complessivi superiori a 400 metri cubi sempre che tali movimenti di terra non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che non alterino i livelli di quota);
- ***3.2)*** viene assunto l'obiettivo di impedire l'erosione conseguente al dissodamento del terreno ed alla rimozione della protezione superficiale esistente ai fini della messa a coltura*;*

4) *per* i campi coltivati e per i nuovi dissodamenti finalizzati alla successiva messa a coltura, la pendenza massima ammissibile, sia in senso

longitudinale quanto in quello trasversale, non deve superare il 10% (pendenza limite oltre la quale l'erosione del terreno diventa particolarmente accentuata)*;*

5) *l'aratura* in terreno pendente è ammessa*;*

6) *nei* terreni pendenti è auspicato il cambio di destinazione dei campi dissodati ed il ripristino del prato stabile o del bosco*;*

7) *resta salva l'applicazione di norme specifiche per Area di protezione;*

d) **elementi orografici *(D):***

1) *la* sopravvivenza di elementi naturalistici rispetto alla diffusione delle colture agrarie più antropizzate è fortemente influenzata dalla presenza di situazioni orografiche inidonee per la messa a coltura quali:

1.1) pendii del vallo spondale scavato dal Tagliamento a Cimano e Villanova;

1.2) formazioni collinari ove, tradizionalmente, permane il dominio del prato stabile ed del ceduo*;*

2) *salvo* il caso di particolari opere pubbliche o di interesse pubblico e previa specifica variante al PRGC, nella zona *E4* è fatto divieto di procedere a interventi che possano modificarne in modo significativo le caratteristiche morfologiche, topografiche, naturalistiche;

e) **acque pubbliche *(E):***

1) *anche* i bacini *idrografici* minori, con i relativi pendii spondali del Repudio e del *Corno*, caratterizzano gli ambienti naturalistici*;*

2) *nel* territorio sono presenti anche formazioni lacustri *(laghi presso Cimano II, presso Aonedis di Là, presso La Fornace, di Soprapaludo e di San Daniele - Ragogna)*.
Tali elementi comportano i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza;*

f) **zone fluviali con vegetazione pioniera *(F):***

1) *nelle* zone golenali del Tagliamento l'ambiente naturale è caratterizzato dalla vegetazione pioniera dei saliceti, giunchi, etc., sia arbustiva che arborea, in parte soggetta all'azione modificatrice delle piene. La protezione dell'ambiente si attua rendendo minimi gli interventi antropici ed affidandosi all'auto-regolazione operata dall'ecosistema naturale*;*

g) **elementi edilizi *(G):***

1) *l'attività* edilizia ammessa è soggetta ad un indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 0,01 mc/mq e con le seguenti ulteriori limitazioni di destinazione:

1.1) *non* sono ammessi nuovi edifici residenziali.
Gli edifici esistenti*, anche non residenziali*:

1.1.1) sono confermati;

1.1.2) possono essere interessati da cambiamenti di destinazione d'uso nella direzione della residenza temporanea connessa con le attività rurali*, e nella direzione di attività culturali, di attività ricreative, di ricettività turistica sostenibile e di attività di promozione sociale.*

Questi cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che costituiscano motivo di riqualificazione di insediamenti dismessi o degradati, anche dal punto di vista della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica.

Resta salva l'applicabilità della legge 19/2009, articolo 15, comma 6;

1.1.3) possono essere ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente*.*

Resta salva dove più estensiva delle possibilità di intervento l'applicabilità dell'articolo 42;

1.2) *edifici* relativi alle strutture produttive aziendali*, opere artigianali agricole e opere commerciali agricole*: *con* esclusivo riferimento alle *aree* di transizione (*lettera* C) e con esclusione delle *aree con presenza di bosco* e *delle aree con presenza di* prato stabile (*lettere* A e B), sono ammessi interventi di piccola entità, non eccedenti i 150 mq coperti ad un'altezza di un piano. *La distanza* dai confini dovrà essere non inferiore a m 10,00. *Il titolo abilitativo è subordinato* alla presentazione, da parte dell'interessato, di un atto d'obbligo con impegno a non modificare la destinazione d'uso verso la residenza o verso altre destinazioni, diverse da quelle formanti oggetto *del titolo abilitativo*, per un periodo non inferiore a 10 anni*;*

1.3) *edifici* a libera localizzazione: non sono ammessi*;*

1.4) *edifici* per allevamenti zootecnici a carattere industriale: non sono ammessi*;*

1.5) *interventi* infrastrutturali*:*

1.5.1) *sono* vietati nuovi interventi infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni e alterazioni dell'ambiente*.*

Resta salvo quanto previsto ai punti 1.5.2) e 1.5.3);

1.5.2) *sono* ammessi il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività agricolo-forestali*;*

1.5.3) *sono ammessi interventi relativi ad attrezzature e infrastrutture dismesse o caratterizzate da problematiche ambientali, e interventi infrastrutturali nuovi purché adeguati e funzionali alle esigenze degli insediamenti e delle attività esistenti, da realizzarsi secondo criteri, metodologie e tecniche improntate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo e alla valorizzazione del potenziale ecologico-ambientale;*

2) *resta salva l'applicazione di diverse prescrizioni di ambito;*

3) *nelle aree perimetrate come Area di protezione:*

3.1) *sono vietati edifici e serre;*

3.2) *sono vietate alterazioni morfologiche del suolo;*

3.2 bis) *sono ammessi percorsi pedonali di collegamento tra il centro storico e il suo intorno;*

3.3) *è vietato il taglio di alberi di alto fusto se non gravemente malati, pericolanti o fulminati. Il divieto vale indipendentemente dalla circostanza che l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica;*

3.4) *l'area concorre comunque alla formazione della superfice fondiaria a cui applicarsi l'indice di fabbricabilità fondiaria e il rapporto di copertura, da utilizzarsi altrove nelle zone E4 e E6 dove sono ammessi edifici.*

Resta salva la possibilità di opere di edilizia libera di cui alla legge regionale 19/2009, art. 16, comma 1.
In ogni caso i materiali e le caratteristiche architettoniche delle opere di edilizia libera devono essere congrue con i materiali e le caratteristiche architettoniche tipiche storiche del Colle.
Le costruzioni di edilizia libera costituenti pertinenza di edifici esistenti sono realizzate nella fascia di 50 metri dagli edifici esistenti;

4) *per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3.*

ART. 29. ZONA E4: AMBITI TERRITORIALI.

1. Seguono quindi gli ambiti territoriali consistenti della associazione di diverse componenti ambientali elementari:
- ***a)*** **E4.1** - Ambito naturalistico del Colle di *San* Daniele*;*
- ***b)*** **E4.2** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano*;*
- ***c)*** **E4.3** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova*;*
- ***d)*** **E4.4** - Ambito naturalistico collinare del Cimano*;*
- ***e)*** **E4.5** - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna)*;*
- ***f)*** **E4.6** - Ambito naturalistico del *Corno*-Repudio*;*
- ***g)*** **E4.7** - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna*;*
- ***h)*** **E4.8** - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo*.*

2. Per ciascun ambito viene sintetizzata la caratterizzazione e dettate norme specifiche*:*

a) **E4.1 - Ambito naturalistico del Colle di *San* Daniele*:***

1) *il* presente ambito ha una **caratterizzazione** prettamente collinare ed interessa le pendici inedificate del Colle di *San* Daniele, che costituiscono il contesto orografico e naturalistico caratterizzante il centro storico collinare primario di San Daniele e le sue aperture visuali inalienabili*;*

2) in relazione alla parte edificata del centro storico, con una collocazione sommitale ed uno sviluppo in direzione nord-sud, le componenti naturalistica interessano prevalentemente il versante orientale del colle, con i pendii sovrastanti il corso del Repudio, e quello occidentale, con versanti verdi degradanti verso la *strada regionale* 463*;*

3) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*
- ***3.1)*** **A** - *aree con presenza di bosco* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera A)*;*
- ***3.2)*** **B** - *aree con presenza di prato stabile* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera B)*;*
- ***3.3)*** **C** - *aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera C)*;*
- ***3.4)*** **E** - acque pubbliche (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E), ricadenti fuori dal perimetro dell'ambito ma comunque in parte comportanti nella parte est i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;
- ***3.5)*** **G** - *costruzioni* (di cui al precedente art. *28*, *comma 4,* lettera G)*;*

4) *valgono le seguenti* ***norme specifiche****:*
- ***4.1)*** *nella* zona non sono ammessi nuovi edifici, indipendentemente dalla destinazione alla data di approvazione del Piano*.*
  Resta salva l'applicazione di norme di PRGC per edilizia libera;
- ***4.2)*** *per* edifici esistenti alla data di adozione del presente *PRGC*, limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, resta confermata l'ammissione di una possibilità di ampliamento nelle attuali destinazioni nella misura massima del 20% del volume esistente.
  La facoltà di ampliamento può essere utilizzata in più fasi, fermo restando il limite cumulativo del 20% riferito allo stato di fatto alla data del 02/02/1979*;*
- ***4.3)*** *la zona* è in parte ricadente nel perimetro del piano particolareggiato del Centro Storico, con facoltà che il Piano stesso specifichi le previsioni di PRGC e preveda eventuali attrezzature pubbliche e di

interesse pubblico, per lo svago e la ricreazione, purché non comportino alterazioni sensibili all'ambiente naturale e all'immagine paesaggistica del colle*;*

b) **E4.2 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano*:***

1) *l'ambito* delimita la zona dell'alveo fluviale del Tagliamento a Cimano, con prevalenza di vegetazione pioniera, e delle rive spondali di escavazione fluviale prevalentemente boscate che costituiscono un salto di quota medio di 15 metri rispetto al terrazzamento sovrastante (E4.4)*;*

2) *l'area* soggetta a rischio di allagamento nella parte fluviale e con terreni marginali molto pendenti è caratterizzata da un quasi esclusivo dominio naturale*;*

3) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*

3.1) **A** - *aree con presenza di bosco* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera A)*;*

3.2) **C** - *aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico, presenti in misura minima (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera C)*;*

3.3) **E** - acque pubbliche (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E), comportanti i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;

3.4) **F** - zone fluviali con vegetazione pioniera (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera F)*;*

4) *valgono le seguenti* ***norme specifiche****:*

4.1) *nell'ambito* non sono ammessi nuovi edifici*;*

4.2. *nella* ipotesi che venga confermato il tracciato della Cimpello-Gemona previsto dal Piano Struttura, la variante diretta ad introdurlo nel PRGC dovrà prevedere l'obbligo di formazione di un PRPC avente contenuto ambientale*;*

c) **E4.3 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova*:***

1) *l'ambito* delimita la zona dell'alveo fluviale del Tagliamento a Villanova, con prevalenza di vegetazione pioniera, e delle rive spondali di escavazione fluviale prevalentemente boscate che costituiscono un salto di quota medio di 40 metri rispetto al terrazzamento sovrastante*;*

2) *l'area*, soggetta a rischio di allagamento nella parte fluviale e con terreni marginali molto pendenti, è caratterizzata da un quasi esclusivo dominio naturale, ad eccezione delle attività di cava di inerti*;*

3) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*

3.1) **A** - *aree con presenza di bosco* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera A)*;*

3.2) **C** - *aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico, presenti in misura minima (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera C)*;*

3.3) **E** - acque pubbliche (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E), comportanti i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;

3.4) **F** - zone fluviali con vegetazione pioniera (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera F)*;*

4) *valgono le seguenti* ***norme specifiche****:*

4.1) *nell'ambito* non sono ammessi nuovi edifici*;*

4.2) *nella* ipotesi che venga imposta la realizzazione delle casse di espansione per la regimazione idraulica del *Tagliamento*, la variante diretta ad introdurre tale previsione nel PRGC dovrà prevedere l'obbligo di formazione di un PRPC avente contenuto ambientale e di valutazione di incidenza nel SIC IT3310007 Greto del Tagliamento di cui *all'art. 40* (Siti di interesse comunitario-SIC)*;*

d) **E4.4 - Ambito naturalistico collinare del Cimano*:***

1) *l'ambito* collinare, posto in una posizione d'ala rispetto alla grande formazione morenica del sistema collinare friulano, presenta un microambiente ove si alternano rilievi collinari e depressioni caratterizzate da terreni sedimentari un tempo lacustri. Essendo nella generalità inidonea alla messa a coltura per seminativi, la zona, all'esterno degli insediamenti, è caratterizzata da vaste estensioni di boschi e prati stabili.
La conservazione dell'ambito tutela un tipico ambiente della zona collinare*;*

2) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*

2.1) **A** - *aree con presenza di bosco* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera A)*;*

2.2) **B** - *aree con presenza di prato stabile* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera B)*;*

2.3) **C** - *aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera C)*;*

2.4) **E** - acque pubbliche (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E), comportanti i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*. La zona è solo marginalmente interessata dalla fascia di rispetto del Repudio;

2.5) **G** - elementi edilizi (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera G).

Si intendono inoltre protetti, per la loro valenza storica locale, i preesistenti "roccoli" o "bressane"*;*

e) **E4.5 - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna)*:***

1) *l'ambito* collinare si colloca al confine orientale del territorio comunale includendo la provinciale San Daniele - Fagagna e costituisce il primo elemento della cerchia, incisa a ovest profondamente dai corsi del Repudio-*Corno* ed estendentesi fino alla successiva incisione di Fagagna, prima di proseguire con l'ulteriore sviluppo della prima cerchia morenica*;*

2) *nel* complesso, il tronco collinare interessante San Daniele, Rive D'Arcano e Fagagna costituisce una zona da tutelate per il suo rilevante interesse paesaggistico a dominio naturale*;*

3) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*

3.1) **A** - *aree con presenza di bosco* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera A)*;*

3.2) **B** - *aree con presenza di prato stabile* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera B)*;*

3.3) **C** - *aree* di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera C)*;*

3.4) **E** - acque pubbliche (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E), comportanti i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte seconda*. La zona è interessata dalla fascia di rispetto del *Corno*;

3.5) **G** - elementi edilizi (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera G).

Si intendono inoltre protetti, per la loro valenza storica locale, i preesistenti "roccoli" o "bressane"*;*

f) **E4.6 - Ambito naturalistico del *Corno*-Repudio*:***

1) *l'ambito* naturalistico del *Corno*-Repudio è formato dalla profonda incisione orografica che il *Corno* ed il Repudio hanno determinato nella cerchia collinare. La zona si colloca tra il colle di san Daniele e l'ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna) con boschi, prati stabili e zone di transizione*;*

2) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*

2.1) **A** - *aree con presenza di bosco* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera A)*;*

2.2) **B** - *aree con presenza di prato stabile* (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera B)*;*

2.3) **C** - *aree* zone di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera C)*;*

2.4) **D** - elementi orografici (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera *D);*

2.5) **E** - acque pubbliche (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E), comportanti i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*. La zona è pienamente interessata dalle fasce di rispetto del *Corno* e del Repudio;

2.6) **G** - elementi edilizi (di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera G).

Si intendono inoltre protetti, per la loro valenza storica locale, i preesistenti "roccoli" o "bressane"*;*

g) **E4.7 - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna*:***

1) *l'ambito* include il lago morenico, per la parte ricadente nel territorio comunale di San Daniele e le rive, caratterizzate *dai* canneti e altri ambienti naturali*;*

2) *gli* ***elementi costitutivi*** *sono (con rimando alle prescrizioni esposte all'art. 28):*

2.1) **E** - acque pubbliche, comportanti i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza;*

3) *valgono le seguenti* ***norme specifiche****:*

3.1) *nell'ambito* non sono ammessi nuovi edifici*;*

3.2) *il* perimetro dell'ambito E4/7 coincide con quello del sito di interesse comunitario (SIC) IT3320020 Lago di Ragogna di cui *all'art. 40;*

3.3) *la* valorizzazione dell'ambito formerà oggetto di piani attuativi particolareggiati possibilmente con carattere unitario, in accordo tra i comuni contermini*;*

3.4. *il* piano di valorizzazione definirà i possibili impieghi dell'area per la fruizione naturalistica e ricreativa*;*

h) **E4.8 - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo*:***

1) *i* laghi sono la risultante artificiale della attività di una cava di argilla per la produzione di mattoni nella contermine fornace e comprendono le *aree* umide poste ai due lati della strada.

2) *si* intendono inoltre protetti, per la loro valenza storica locale, i preesistenti "roccoli" o "bressane"*;*

3) *nell'ambito*, soggetto ai vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*, di cui *all'art. 28*, *comma 4,* lettera E:

- ***3.1)*** non sono ammessi nuovi edifici;
- ***3.2)*** eventuali interventi agro-forestali rispetteranno i limiti posti *per gli elementi* di cui *all'art. 28, comma 4, lettere* A, B, C e D.

ART. 30. ZONA E6 (DI INTERESSE AGRICOLO ORDINARIA).

1. La *zona E6* interessa:
- ***a)*** ambiti prevalentemente di pianura, anche prossimi agli insediamenti;
- ***b)*** zone includenti antiche paludi, già interessate da interventi di bonifica;
- ***c)*** cicli produttivi agrari prevalentemente indirizzati verso i seminativi;
- ***d)*** superfici generalmente marginali rispetto ai boschi ed alle zone aventi rilevanza naturalistica ed ambientale (di cui alla categoria E4).

2. Il PRGC prescrive le seguenti norme ambientali:
- ***a)*** la zona è prevalentemente caratterizzata da terreni di pianura. In ogni caso, le pendenze massime ammissibili per i campi coltivati e per i nuovi dissodamenti e messa a coltura successiva non debbono superare i limiti di cui *all'art. 28* ove si prescrivono le norme per ridurre l'erosione del suolo;
- ***b)*** con riferimento alla data di adozione del Piano, i movimenti di terra rilevanti sono subordinati ad autorizzazione comunale, salvo il caso in cui le opere sono dirette allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio *strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello stato superficiale superiore a un metro*;
- ***c)*** nella zona i boschi sono presenti in misura minima. In ogni caso, è fatto divieto di operare la riduzione della superficie boscate (macchie, boschetti), ferma restando la possibilità di regolare utilizzo secondo le norme consuetudinarie, per il legnatico, purché tale utilizzazione non alteri la funzione primaria, ecologica e paesaggistica che il bosco è chiamato a svolgere. E' inoltre vietata senza espressa autorizzazione dell'*autorità forestale*, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la conversione dei boschi di alto fusto in cedui semplici o composti.
  È ammesso il taglio dei pioppeti per la produzione di legno per l'industria, identificabili attraverso l'artificialità dell'impianto e, senza autorizzazione alcuna, l'attività ordinaria di taglio consuetudinario delle piante (sfoltimenti, ripuliture, ecc.)*;*
- ***d)*** i filari e le quinte alberate potranno essere sfoltiti, ma non eliminati;
- ***e)*** i filari di gelso o singoli gelsi superstiti, che normalmente sono presenti nelle zone più prossime agli insediamenti e rappresentano un tipico elemento storico del paesaggio agrario friulano, potranno essere tagliati a capitozza, ma non eliminati, con obbligo di reimpianto in caso di decadimento vegetativo;
- ***f)*** le serre (a tunnel) "stagionali" e rimovibili, poste a protezione delle colture effettuate direttamente sul terreno sono considerate come attrezzature e strumenti inerenti l'esercizio delle attività agricole e quindi non soggette ad autorizzazione;
- ***g)*** le opere viarie di carattere interpoderale sono soggette ad autorizzazione sindacale.

3. Nella zona sono ammessi interventi edilizi con le seguenti destinazioni d'uso e con le seguenti limitazioni:
- ***a)*** *edifici residenziali agricoli*.
  Con l'esclusivo riferimento *ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale* ed alle aziende agricole:
  - ***1)*** indice massimo di edificabilità fondiaria: 0,03 mc/mq, computabile mediante impegno di aree di proprietà anche non contigue, purché ricadenti nel territorio comunale di *San* Daniele;
  - ***2)*** area minima del lotto interessato dall'insediamento non inferiore a mq *2.000*;
  - ***3)*** altezza massima: *m* 7,50;

4) *distanza minima* dai confini è di *m* 10,00;

5) *la* realizzazione della residenza è in ogni caso subordinata all'esistenza di strutture produttive aziendali non fittizie.

Nella piana di Rodeano, compresa tra la *strada regionale* 464, la provinciale per Rodeano e via Kennedy, nella zona E6 non sono ammessi insediamenti residenziali, *neanche ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale* e per aziende agricole;

6) *per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3;*

b) *edifici* relativi alle strutture produttive aziendali*, opere artigianali agricole, opere commerciali agricole*.

Con riferimento *all'imprenditore agricolo professionale* ed alle aziende agricole iscritte in *CCIAA* sono ammessi interventi di piccola entità, per un massimo di 200 mq coperti per ogni singola azienda, anche frazionabili in più unità, con un indice edilizio di 0,01 mc/mq ed un indice massimo di copertura (Q) del 10%. I limiti di altezza e di *distanza* sono i medesimi di cui *alla lettera a)*;

c) *edifici* a localizzazione libera: non sono ammessi;

d) *edifici* per allevamenti zootecnici a carattere industriale: non sono ammessi;

e) *non sono ammessi nuovi edifici residenziali, diversi da quelli di cui alla lettera a).*

Gli edifici esistenti, anche non residenziali:

1) *sono confermati;*

2) *possono essere interessati da cambiamenti di destinazione d'uso nella direzione della residenza temporanea connessa con le attività rurali, e nella direzione di attività culturali, di attività ricreative, di ricettività turistica e di attività di promozione sociale.*

Questi cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che costituiscano motivo di riqualificazione di insediamenti dismessi o degradati, anche dal punto di vista della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica.

Resta salva l'applicabilità della legge 19/2009, articolo 15, comma 6;

3) *possono essere ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente.*

Resta salva dove più estensiva delle possibilità di intervento l'applicabilità dell'articolo 42;

f) *interventi infrastrutturali:*

1) *sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni e alterazioni dell'ambiente.*

Resta salvo quanto previsto al punto 2);

2) *sono ammessi interventi relativi ad attrezzature e infrastrutture dismesse o caratterizzate da problematiche ambientali, e interventi infrastrutturali nuovi purché adeguati e funzionali alle esigenze degli insediamenti e delle attività esistenti, da realizzarsi secondo criteri, metodologie e tecniche improntate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo e alla valorizzazione del potenziale ecologico-ambientale.*

In edificio residenziale esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (27 4 2014) sono ammessi interventi di recupero comportanti una sola unità immobiliare residenziale aggiuntiva anche in assenza delle qualità di imprenditore agricolo professionale, se il recupero è di un intero edificio.

È ammesso anche, al fine di ricavare una sola unità immobiliare residenziale, anche in assenza della qualità di imprenditore agricolo professionale, il mutamento di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (27 4 2014) mediante un'opera di recupero andante oltre la manutenzione straordinaria di un intero edificio, purché questo come esistente superi un volume lordo di mc 400 e abbia più di 30 anni.

ART. 31. ZONA E7 (DI INTERESSE AGRICOLO DEGLI INSEDIAMENTI RURALI MAGGIORI) - GENERALITÀ.

1. La presente *zona* individua e regolamenta gli insediamenti produttivi agricoli più rilevanti, esistenti o previsti, e consistenti, con varie composizioni e specificazioni di attività, di:
- ***a)*** edifici relativi a strutture produttive aziendali*, opere artigianali agricole, opere commerciali agricole*;
- ***b)*** edifici a localizzazione libera;
- ***c)*** edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale*.*

2. Per le funzioni strettamente connesse con la custodia e la gestione dell'azienda è ammessa la funzione residenziale, che può essere realizzata solo *ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale,* dopo l'avvenuta attuazione della componente aziendale.

3. L'utilizzazione edilizia della zona E7, con riferimento alle singole localizzazioni che sono contrassegnate da un numero d'ordine per l'individuazione e le eventuali prescrizioni particolari, è subordinata alla formazione di un piano attuativo *o, dove specificatamente previsto alla stipula di una convenzione, che definiscono*:
- ***a)*** le specifiche destinazioni d'uso ammesse e previste, in relazione alle categorie *di cui ai punti* 1*)*, 2*)*, 3*)* e 4*)* qui di seguito illustrate. Ove si tratti di allevamenti zootecnici, il Piano specificherà il dimensionamento in base agli indici indicati *al punto 4)*;
- ***b)*** l'organizzazione generale dell'azienda;
- ***c)*** le dotazioni infrastrutturali ed il trattamento degli effluenti. Con specifico riferimento agli allevamenti zootecnici industriali (*punto* 4), il Piano è assoggettato *al parere dell'*Azienda per i Servizi Sanitari.

4. *In occasione di opere tipiche di permesso di costruire in zona E7 nella fascia di 500 metri da strada regionale e da strade provinciali è fatto obbligo di costituire una fascia arborea dello spessore di almeno metri 5 a densità colma alta all'impianto almeno metri 2 e a maturità almeno come le opere, per almeno la lunghezza di tutte le opere, comprese le esistenti.*

4 bis. *Per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3.*

5. Nella *zona* sono ammessi interventi edilizi con le seguenti destinazioni d'uso e con le seguenti limitazioni:

1) *EDIFICI PER LA RESIDENZA.*

1. Unitamente ad eventuali funzioni di ufficio, gli edifici residenziali sono ammessi esclusivamente *ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, per le funzioni strettamente connesse con la custodia e la gestione aziendale.

2. *Le opere sono soggette* alle seguenti limitazioni:
- ***a)*** indice massimo di edificabilità fondiaria: 0,03 mc/mq*;*
- ***b)*** altezza massima: *m* 7,50*;*
- ***c)*** *distanza* dai confini: minimo *m* 10,00*.*

2) *EDIFICI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI AGRICOLE - OPERE ARTIGIANALI AGRICOLE - OPERE COMMERCIALI AGRICOLE.*

1. Gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole consistono di:
- ***a)*** edifici destinati a funzioni dell'attività agricola quali depositi, magazzini, annessi rustici, fienili, ricoveri di macchine ed attrezzature, silos, serbatoi, serre, cantine aziendali*, opere artigianali complementari all'uso agricolo principale limitate alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole, opere commerciali agricole*

complementari all'uso agricolo principali destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli;

b) edifici destinati ad allevamenti minori, diversi rispetto a quelli a carattere industriale (punto 4);

c) edifici destinati a funzioni integrative o complementari alle attività di cui ai punti 3) e 4).

2. Tra gli edifici destinati a strutture produttive aziendali agricole, tra gli altri, sono compresi:

a) edifici destinati a serre per orti-floricoltura, con annessi funzionali e con esclusione di qualsiasi tipo di allevamento di animali*;*

b) edifici per stabulazione o ricovero di animali da compagnia, divertimento o ammaestrati, come cani e cavalli, con esclusione di qualsiasi tipo di allevamento o ricovero, anche breve, di animali da produzione, macello o destinati alla commercializzazione.

3. Le strutture produttive appartenenti alla presente categoria, se destinate ad allevamento zootecnico, si distinguono dagli allevamenti zootecnici a carattere industriale in base agli indici che sono specificati *al punto 4)*.

4. *Le opere sono soggette* alle seguenti limitazioni:

a) distanza dell'eventuale insediamento zootecnico *non* industriale dai centri abitati: 100,00 *m, salvo specifica diversa previsione per singoli insediamenti;*

b) area minima interessata dalle attività agricole del richiedente: 5 ettari di cui almeno una parte in proprietà e la rimanente in affitto per attività agricole del tipo estensivo (ad esempio maidicole, zootecniche ecc.) o 0,5 ettari interessati da attività intensive (ad esempio vigneto, vivaio di piante, ortaggi o serre, ecc.);

c) area minima del lotto: mq *5.000;*

d) massimo indice di copertura 20% dell'area del lotto;

e) distanza minima dai confini: *m* 5,00*;*

f) distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti: minimo *m* 10,00 salvo il caso della edificazione a contatto*;*

g) altezza massima: *m* 7,50 o superiori esclusivamente per motivate esigenze tecnico-produttive*.*

3) *EDIFICI A LIBERA LOCALIZZAZIONE.*

1. Gli edifici a libera localizzazione sono adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole.

2. Tra gli edifici a localizzazione libera, tra gli altri, sono compresi:

a) edifici adibiti alla raccolta, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel campo dei funghi;

b) edifici adibiti alla raccolta, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel campo dei cereali.

3. *Le opere sono soggette* alle seguenti limitazioni:

a) area minima del lotto: mq *5.000;*

b) massimo indice di copertura 20% dell'area del lotto;

c) distanza minima dai confini: *m* 5,00*;*

d) distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti: minimo *m* 10,00 salvo il caso della edificazione a contatto*;*

e) altezza massima: *m* 7,50 o superiori esclusivamente per motivate esigenze tecnico-produttive.

4) *EDIFICI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE*.

1. Nella distinzione categoriale tra gli allevamenti zootecnici minori, da considerare strutture produttive aziendali e gli allevamenti industriali vengono assunti i seguenti indicatori:

a) standard generale di peso vivo del bestiame allevato:

1) per i bovini, ovini, equini:

1.1) bovini-vacche: 5 *quintali* /capo*;*

1.2) manze: 3 *quintali* /capo*;*

1.3) vitelli: 1,3 *quintali* /capo*;*

1.4) equini: 4 *quintali* /capo*;*

1.5) caprini-ovini: 0,5 *quintali* /capo*;*

2) per la zootecnia minore:

2.1) capi di avicoli pesanti: 7 *kg*/capo*;*

2.2) capi di avicoli leggeri: 2,5 *kg*/capo*;*

2.3) cunicoli leggeri: 3 *kg*/capo*;*

3) per i suini: 100 *kg*/capo (non ammessi)

b) *limite* dimensionale assoluto**,** espresso in numero di capi:

1) al di sotto del quale l'allevamento zootecnico minore ricade tra le strutture produttive aziendali;

2) al di sopra del quale l'allevamento zootecnico viene considerato industriale:

2.1) per i bovini, ovini, equini: 20 capi*;*

2.2) per la zootecnia minore: 50 capi*;*

2.3) per i suini: 25 capi*;*

c) *limite* dimensionale relativo, legato alla estensione della superficie aziendale di terreno agricolo (in ettari) ed espresso in quintali di peso vivo di bestiame allevato per ettaro:

1) al di sotto del quale l'allevamento zootecnico minore ricade tra le strutture produttive aziendali;

2) al di sopra del quale l'allevamento zootecnico viene considerato industriale:

2.1) per i bovini, ovini, equini: 40 *quintali* peso vivo / ha, pari a:

2.1.1) 8 bovini*;*

2.1.2) 10 equini*;*

2.1.3) 80 caprini-ovini*;*

2.2) per la zootecnia minore: 35 *quintali* peso vivo / ha, pari a:

2.2.1) 500 capi di avicoli pesanti*;*

2.2.2) *1.400 1.200* capi di avicoli leggeri*;*

2.2.3) *1.200* capi di cunicoli leggeri*;*

2.3) per i suini: 25 *quintali* peso vivo / ha, pari a: 25 suini di peso medio 100 kg su ciclo (non ammessi).

2. Tra gli edifici per allevamento zootecnico industriale, tra gli altri, sono compresi:

a) edifici per stabulazione e allevamento di bovini, con esclusione di porcilaie, allevamenti di suini e pollame in genere, compreso ricovero, anche breve, o commercio degli stessi;

b) edifici per stabulazione e allevamento di pollame.

3. *Le opere sono soggette* alle seguenti limitazioni:

a) distanza dell'insediamento zootecnico industriale dai centri abitati:

1) per bovini: 300,00 *m;*

2) per suini: 500,00 *m* (non ammessi)*;*

3) per altri: 300,00 *m;*

b) area minima interessata dalle attività agricole del richiedente: 5 ettari di cui almeno una parte in proprietà e la rimanente in affitto per attività agricole del tipo estensivo (ad esempio maidicole, zootecniche ecc.) o 0,5 ettari interessati da attività intensive (ad esempio vigneto, vivaio di piante, ortaggi o serre, allevamenti avicoli, ecc.);

c) area minima del lotto: mq *5.000;*

d) massimo indice di copertura 20% dell'area del lotto;
e) distanza minima dai confini: *m* 5,00*;*
f) distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti: minimo *m* 10,00 salvo il caso della edificazione a contatto*;*
g) altezza massima: *m* 7,50 o superiori per motivate esigenze tecnico-produttive.

4. La localizzazione degli insediamenti E7 dovrà tenere conto anche della direzione dei venti dominanti.

5. Il PRGC individua nel territorio *gli* insediamenti, *indicati all'art. 32,* che sono soggetti alle norme sopra enunciate, salvo le specificazioni *indicate all'art. 32* in termini di destinazione d'uso e di particolari vincoli.

6. *E' consentito l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta, fermo restando il mantenimento della consistenza pre-esistente alla data di approvazione della variante, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.*[1]

[1] Inserita con Variante PAC 28/01/2020 (PRGC Var.94)

ART. 31 BIS. ZONA E7 (DI INTERESSE AGRICOLO DEGLI INSEDIAMENTI RURALI MAGGIORI) - INSEDIAMENTI.

1. SOTTOZONA E7.1 (AZIENDA AGRICOLA FRIULFIOR).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole (punto 2)*;*
2) serre per orti-floricoltura, con annessi funzionali e con esclusione di qualsiasi tipo di allevamento di animali.

b) **Specificazione normativa*:***

1) area minima interessata dalle attività agricole del richiedente: trattandosi di una serra, si prescinde dall'obbligo della verifica della quantità minima dell'area interessata dall'attività agricola del richiedente, di cui *all'art. 31, punto 2);*
2) altezza massima: *m* 5,00 e media m 3,80 per coperture inclinate o curve da limitarsi al residuo 70% dell'indice di copertura dei manufatti (14% dell'area del lotto).

2. SOTTOZONA E7.2 (CENTRO IPPICO SANDANIELESE - MANEGGIO BELLOMO).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole (*art. 31,* punto 2)*;*
2) stabulazione o ricovero di animali da compagnia, divertimento o ammaestrati, come cani e cavalli con esclusione di qualsiasi tipo di allevamento o ricovero, anche breve, di animali da produzione, macello o destinati alla commercializzazione.

b) **Specificazione normativa*:***

1) altezza massima:
  1.1) per un massimo del 50% dell'indice di copertura dei manufatti (10% dell'area del lotto): *m* 7,50;
  1.2) per un massimo del 50% dell'indice di copertura dei manufatti (10% dell'area del lotto): *m* 5,50 e media m 5,00 per coperture inclinate o curve.

3. SOTTOZONA E7.3 (INSEDIAMENTO ZOOTECNICO FLABIANO).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale (*art. 31, punto* 4)*;*
2) insediamenti agricoli intensivi. Sono escluse porcilaie, allevamenti di suini e pollame in genere, ricovero, anche breve, o commercio degli stessi.

b) **Specificazione normativa*:***

1) *la zone* di ampliamento *distinte* con *le lettere* "B" *e "C" fanno* parte del lotto, *concorrono* al calcolo della massima copertura ammessa nella zona originaria distinta con la lettera "A" ma non *possono* essere *interessate* da volumi*;*

2) *la* norma viene integrata con le seguenti prescrizioni, scaturenti dal parere n. 23611 del 24.07.07 emesso dal Servizio Geologico regionale:

- ***2.1)*** in fase progettuale, si renderà in ogni caso necessario procedere agli accertamenti *geognostico-geotecnici* ed alle verifiche disposte dal DM 11.03.1988 (*con* definizione delle caratteristiche limo stratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, valutazione della portanza e dei relativi cedimenti e cedimenti differenziati);
- ***2.2)*** la costruzione di eventuali vani interrati che vadano ad interferire con la falda, è subordinata alla realizzazione di adeguati accorgimenti costruttivi (drenaggi profondi e/o impermeabilizzanti delle parti interrate delle opere sottoacqua idrica) tali da garantire la tenuta idraulica nel tempo;
- ***2.3)*** la fase *esecutiva* degli interventi dovrà comprendere la regimazione *delle* acque superficiali gravanti sui comparti; le acque stesse dovranno essere smaltite attraverso le reti fognarie o le canalizzazioni esistenti, senza determinare fenomeni di dilavamento, di erosione di terreni o di *ristagno*;
- ***2.4)*** eventuali attività potenzialmente idroinquinanti (collettori fognari, scarichi del suolo o *sottosuolo* delle *acque* reflue, cisterne, serbatori, stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti che producono percolato, ecc) al fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle acque, debbono essere subordinate alla realizzazione di idonee opere di impermeabilizzazione e/o di *drenaggio*, per impedire ogni possibile interferenza negativa dell'attività prevista con la circolazione idrica sotterranea;
- ***2.5)*** gli scavi per la realizzazione di eventuali opere interrate dovranno essere effettuati con la creazione di pendenze di scavo compatibili con le caratteristiche litologiche;
- ***2.6)*** granulometriche e di resistenza meccanica dei materiali costituenti il terreno, realizzando, ove necessario, opportune opere di sostegno e/o di protezione per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di acque ruscellanti nel caso di forti *piogge*.

4. SOTTOZONA E7.4 (INSEDIAMENTO ZOOTECNICO RIFI).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

- ***1)*** edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale (*art. 31, punto* 4)*;*
- ***2)*** edifici per stabulazione e allevamento di bovini, con esclusione di porcilaie, allevamenti di suini e pollame in genere, compreso ricovero, anche breve, o commercio degli stessi.

b) **Specificazione normativa*:***

- ***1)*** *il* Piano Attuativo dovrà specificare il carico massimo di capi ammesso, attualmente autorizzato in 366 *quintali*.

5. SOTTOZONA E7.5 (FRIUL FUNGO).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

- ***1)*** edifici a libera localizzazione (*art. 31, punto* 3);
- ***2)*** edifici adibiti alla raccolta, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel campo dei funghi.

6. SOTTOZONA E7.6 (LA CEREALICOLA - CONSORZIO AGRARIO).

***a)* Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici adibiti alla raccolta, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel campo dei cereali.

b)* Specificazione normativa*:

1) *il* Piano Attuativo dovrà verificare l'entità delle emissioni di polveri e provvedere al relativo trattamento finalizzato a conseguire standard di accettabilità.

7. SOTTOZONA E7.7 (AZIENDA AGRICOLA ZOLIN - ALLEVAMENTO SUINI).

***a)* Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale (*art. 31, punto* 4)*;*
2) edifici per stabulazione e allevamento di suini (insediamento preesistente al PRPC confermato) e *prosciuttificio*.

b)* Specificazione normativa*:

1) *il* Piano Attuativo dovrà specificare il carico massimo di capi ammesso*;*
2) *in* caso di ulteriore intervento è prescritta la piantumazione arborea verso *est* e verso *sud*, a mitigazione dell'impatto ambientale determinato dai volumi nei confronti dei punti di vista originati dalla zona del castello di Rive d'Arcano.

8. SOTTOZONA E7.8 (MPM).

***a)* Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole (*art. 31, punto* 2)*;*
2) edifici destinati a funzioni complementari dell'attività agricola, compresa ricettività agri-turistica e ristorazione;
3) impianti complementari alla ricettività, per il tempo libero, lo sport, il fitness;
4) recupero degli immobili preesistenti di valore architettonico anche mediante destinazioni a carattere culturale e artigianale.

Non è ammessa la destinazione residenziale, ad esclusione di un alloggio per il custode o per il gestore per una massima superficie di 150 mq.

9. SOTTOZONA E7.9 (AZIENDA AGRICOLA CASTELLANI DINO).

***a)* Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale (*art. 31, punto* 4)*;*
2) edifici per stabulazione e allevamento di bovini, con ammissione di porcilaie (insediamento preesistente al PRGC confermato), allevamenti di suini e pollame in genere, compreso ricovero, anche breve, o commercio degli stessi.

b)* Specificazione normativa*:

1) *il* Piano Attuativo dovrà specificare il carico massimo di capi ammesso;
2) *la zona di ampliamento distinta con la lettera "B" fa parte del lotto, concorre al calcolo della massima copertura ammessa nella zona originaria distinta con la lettera "A" ma non può essere interessata da volumi, opere per stabulazione e concimaie.*

10. SOTTOZONA E7.10 (AZIENDA AGRICOLA PISCHIUTTA MARINELLA).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale (*art. 31, punto* 4)*;*
2) edifici per stabulazione e allevamento di bovini, con esclusione di porcilaie, allevamenti di suini e pollame in genere, compreso ricovero, anche breve, o commercio degli stessi.

b) **Specificazione normativa*:***

1) *il* Piano Attuativo dovrà specificare il carico massimo di capi ammesso.

11. SOTTOZONA E7.11 (AZIENDA AGRICOLA PIGHIN MAURO - FRIULTROTA).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) produzione ittica*;*
2) *la*vorazione e conservazione prodotti ittici.

b) **Specificazione normativa*:***

1) *il* Piano Attuativo dovrà specificare il programma aziendale*;*
2) *la* zona ricade, sia pur marginalmente, nelle aree di pertinenza fluviale del Piano di Bacino del medio e basso Tagliamento (*decreto del presidente del Consiglio dei ministri* 21 agosto 2000), di cui *all'art. 41 di queste* norme per cui vi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione costruzione) senza aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e dl infrastrutture che allo stato attuale risultino dotate del certificato di abitabilità o agibilità.

12. SOTTOZONA E7.12 (INSEDIAMENTO EQUINO AONEDIS).

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) allevamento equino con relativi edifici per il ricovero e per la ricezione degli utenti delle attività sportive (*art. 31, punto* 4)*;*
2) sono escluse porcilaie, allevamenti di suini e pollame in genere, ricovero, anche breve, o commercio degli stessi.

b) **Specificazione normativa*:***

1) *il* Piano Attuativo dovrà specificare il carico massimo di capi ammesso*;*
2) *per* gli edifici destinati al ricovero dei cavalli è ammessa una distanza minima di 150 metri dalla zona B1 del borgo di Aonedis.

13. SOTTOZONA E7.13 (CENTRO DI EDUCAZIONE CINOFILA "NOI E IL CANE").

L'utilizzazione edilizia della presente sottozona è subordinata alla formazione di un piano attuativo.

a) **Specificazione della destinazione d'uso:**

1) edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole (punto 2).
Tra gli edifici destinati a strutture produttive aziendali agricole sono compresi, tra gli altri:
- ***1.1)*** edifici per ricovero temporaneo nell'arco della giornata di animali da compagnia, divertimento o ammaestrati, come cani e cavalli, con esclusione di qualsiasi tipo di allevamento o ricovero, anche breve, di animali da produzione, macello o destinati alla commercializzazione*;*
- ***1.2)*** edifici destinati a funzioni integrative o complementari all'attività (uffici, depositi, magazzini).

b) **Specificazione normativa*:***

La presente componente è soggetta alle seguenti limitazioni:

1) area minima interessata dalle attività agricole del richiedente: trattandosi di attività legata all'educazione di animali da compagnia, si prescinde dall'obbligo della verifica della quantità minima dell'area interessata dall'attività agricola del richiedente, di cui al paragrafo n. 2.

14. SOTTOZONA E7.14 (AZIENDA AGRICOLA TRUANT).

a) Specificazione delle destinazioni d'uso:

Azienda vitivinicola e attività connesse

1) Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 31, punto 3)

2) Edifici per la residenza ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale per le funzioni strettamente connesse con la custodia e la gestione aziendale (art. 31, punto 1);

b) Specificazione normativa:

1) Il Piano Attuativo dovrà specificare l'accessibilità al lotto della Strada Regionale n. 463 e le caratteristiche generali dell'intervento edilizio con un plani volumetrico di massima.

15. SOTTOZONA E7.15 (ACQUACOLTURA).

a) Specificazione delle destinazioni d'uso:

1) *acquacoltura;*
2) *agriturismo e fattoria didattica come previste dalla legge connesse con l'acquacoltura. È vietato il campeggio;*
3) *prima lavorazione e vendita di prodotti da acquacoltura;*
4) *pesca sportiva, nelle vasche di acquacoltura;*

b) Specificazione normativa:

1) *rapporto di copertura: 2%;*
2) *altezza: m 5;*

3) *attuazione mediante piano attuativo;*
4) *il piano attuativo deve rispettare i seguenti criteri:*
- ***4.1)*** *salvaguardia e valorizzazione dei caratteri morfologici percettivi e identitari del paesaggio del fiume Tagliamento, compresa la roggia La Roia (o roggia di Carpacco, o Sant'Odorico);*
- ***4.2)*** *salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali.*
  La vegetazione alloctona invasiva è estirpata.
  È vietata la trasformazione di boschi;
- ***4.3)*** *rimozione, occultamento o riqualificazione dei detrattori di qualità paesaggistica;*
- ***4.4)*** *promozione di una mobilità ciclabile e pedonale non impattante;*
- ***4.5)*** *limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo;*
- ***4.6)*** *ammissione unicamente di recinzioni in legno o rete o con elementi vegetazionali autoctoni, salvo deroghe per prescrizioni di autorità preposte alla sicurezza, all'igiene o sanità e al paesaggio.*
  Le recintazioni rispettano comunque un'altezza massima di m 2,2, e sono dotate di varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica;
- ***4.7)*** *esclusione di nuove linee di gasdotto, elettrodotto, telefonia ed elettricità fuori terra;*
- ***4.8)*** *uso di tipologie, materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;*
- ***4.9)*** *esclusione dell'aumento della superfice complessiva delle vasche;*
- ***4.10)*** *mantenimento di una consistenza dell'acquacoltura in termini di peso coerente con le norme vigenti per scarichi e per benessere animale;*
- ***4.11)*** *adozione di sistemi per il deposito e la conservazione e l'uso dei prodotti biosanitari e fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo caratterizzati da elevati standard di sicurezza;*
- ***4.12)*** *sottoposizione a Valutazione di incidenza;*

5) *valgono le norme per sito di importanza comunitaria (SIC) - zona speciale di conservazione (ZSC) di cui al decreto del presidente della Repubblica 357/1997;*
6) *valgono le prescrizioni d'uso di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, e articolo 28, comma 13;*
7) *i progetti sono sottoposti a Valutazione di incidenza.*

16. SOTTOZONA E7.16 (SCUOLA EQUESTRE - SIMONETTI).

a) Specificazione della destinazione d'uso:

1) *edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole (art. 31, punto 2);*
2) *opere e attività per l'equitazione, compresa l'ippoterapia (anche indipendenti dalla conduzione di fondi agricoli) e in particolare:*
- ***2.1)*** *paddock con strutture per il ricovero degli equini;*
- ***2.2)*** *campo da lavoro scoperto;*
- ***2.3)*** *tondino da lavoro;*
- ***2.4)*** *campo da lavoro eventualmente coperto con tensostruttura;*
- ***2.5)*** *deposito;*
- ***2.6)*** *opere per lavaggio, toelettatura e cura degli animali;*
- ***2.7)*** *concimaia;*
- ***2.8)*** *chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande agli utenti.*

Club house e servizi per gli utenti sono ammessi in edificio esistente in zona B contigua a zona E7.16.

b) Specificazione normativa:

1) *l'attuazione dell'area è subordinata alla stipula di una convenzione da registrare e trascrivere con il Comune. La convenzione prevede la concessione ad uso gratuito in favore del Comune per almeno anni 20 della zona S per sosta camper lungo la SR 463 (del Tagliamento) individuata con codice identificativo A1/38;*

2) *è ammesso un numero di capi massimo di 20 equini;*

3) *gli equini sono ricoverati in strutture della dimensione minima di m 4 x 4 per singolo equino poste entro i paddock;*

4) *le aree dove vi è presenza stabile degli equini (paddock) sono recintate rispettando dalle zone B una distanza minima di 50 metri.*
Non opera il disposto di cui all'articolo 31, punto 2), comma 4, lettera a);

5) *all'interno della zona o in aree di pertinenza sono ricavati parcheggi di relazione nella misura di almeno 1 posto auto ogni due utenti;*

6) *le recintazioni sono realizzate mediante steccato, rete colorata verde o siepe viva, di paletti di legno o paletti di materiale verniciato di bianco;*

7) *è realizzata una concimaia della dimensione minima calcolata secondo il DPREG 3/2013. La concimaia è posta ad una distanza dalle abitazioni minima di 60 metri. Nella realizzazione della concimaia si adottano tecnologie idonee al contenimento degli odori;*

8) *in caso di eventi comportanti un afflusso di traffico maggiore e comunque rilevante rispetto a quello ordinario, sono da concordare con il Comune le modalità di gestione e regolamentazione del traffico;*

9) *le opere esorbitanti l'altezza di m 4 sono mitigate con filari di alberi preminentemente autoctoni alti, a maturità, almeno m 4.*
La densità di impianto è di almeno 1 albero ogni m 3 di fronte delle opere;

10) *l'accesso dalla SR 463 è riconfigurato geometricamente e funzionalmente e pavimentato in conglomerato bituminoso secondo quanto previsto dallo studio di impatto sulla viabilità che accompagna la variante 100.*

ART. 32. SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE (ZONA S) - GENERALITÀ.

1. Le diverse categorie di servizi e di attrezzature collettive vengono localizzate nella tavola normativa di progetto del PRGC con un codice identificativo formato da:
- ***a)*** una lettera, da A ad E, che identifica la categoria considerata*;*
- ***b)*** un numero, che identifica la specifica sottocategoria*;*
- ***c)*** dopo una barra (/) un numero, da 1 ad N, che identifica il numero d'ordine delle attrezzature nei casi in cui nel comune siano presenti più di una.

2. Le definizioni categoriali per le diverse attrezzature vengono raccolte nella relazione di PRGC, unitamente alle verifiche di calcolo delle dotazioni standard.

3. La classificazione segue il seguente elenco di attrezzature:
- ***a)*** **A** - Attrezzature per la viabilità ed i trasporti*;*
- ***b)*** **B** - Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura*;*
- ***c)*** **C** - Attrezzature per l'istruzione*;*
- ***d)*** **D** - Attrezzature per l'assistenza e la sanità*;*
- ***e)*** **E** - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto*;*
- ***f)*** **F** - Servizi tecnologici*;*
- ***g)*** **G** - Attrezzature di interesse sovracomunale*.*

4. *Nelle zone per servizi ed attrezzature sono ammesse le opere corrispondenti alle specifiche categorie, ed inoltre:*
- ***a)*** *opere per viabilità, compresi percorsi ciclabili e pedonali e stalli per biciclette;*
- ***b)*** *opere di servizio e arredo, comprese velostazioni;*
- ***c)*** *nelle zone di nucleo di verde, verde di quartiere e sport e spettacoli all'aperto: chioschi e opere per vita associativa e per festeggiamenti;*
- ***d)*** *ristoro degli utenti;*
- ***e)*** *alloggio per il personale o la custodia ove occorrente, non più di uno per ogni unità o area funzionale.*

5. *Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati convenzionati.*

ART. 33. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ATTREZZATURE.

1. Il *seguente* quadro riepilogativo di tutte le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico viene redatto usando i codici identificativi del DPGR *126/1995*:

A - ***ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI:***

A1 - parcheggi di relazione*:*

A1/1 - *Parcheggi* in *piazza* Duomo e area centrale *(condivisi con B1/1).*
A1/2 - *Parcheggi* in via Umberto Primo *(su strada).*
A1/3 - *Parcheggi* in via Ciconi *(su strada).*
A1/4 - *Parcheggi in piazza* IV novembre *(su strada).*
A1/5 - *Parcheggi del palazzetto dello sport.*
A1/6 - *Parcheggi* dell'Ospedale Civile.
A1/7 - *Parcheggi* in via Battisti *(1) (condivisi con B3/3).*
A1/8 - *Parcheggi del* Centro anziani.
A1/9 - *Parcheggi del* Cimitero *di San Luca.*
A1/10 - *Parcheggio multipiano* di via Mazzini.
A1/11 - *Parcheggio di via Carso 2.*
A1/12 - *Parcheggi di via Salita al Mercato (condivisi con E6/1).*
A1/13 - *Parcheggio di progetto di via* Battisti *(2).*
A1/14 - *Parcheggio* di via Carso *1.*
A1/15 - *Parcheggi di* via del Lago.
A1/16 - *Deposito di autocorriere.*
A1/17 - *Parcheggi* della zona sportiva di Villanova (*condivisi con* E4/2 *e E6/5*).
A1/18 - *Parcheggio presso piazza IV Novembre.*
A1/19 - *Parcheggi di* via Fontanini.
A1/20 - Parcheggio di via Monte Festa.
A1/21 - *Parcheggi di* via Piave (1).
A1/23 - *Parcheggio di via Cadorna.*
A1/25 - Parcheggi della zona sportiva del Colle.
A1/28 - Parcheggi *di via Dalmazia.*
Vedasi art. 36, art. 1, lettera n).
A1/29 - Parcheggio privato *a Villanova* con uso pubblico della fascia *est distinta con la* lettera P.
A1/30 - Parcheggio di via Trento e Trieste, est, nord.
A1/31 - Parcheggi di zona Ospedale.
A1/32 - Parcheggi di via Sottomonte.
A1/33 - Parcheggio di via Ermes di Colloredo.
A1/33bis - Parcheggio di via Piccola
A1/34 - Parcheggio di via Julia.
A1/35 - Parcheggio di Villanova 2.
A1/36 - Parcheggio di Villanova fronte CAG.
A1/37 - Parcheggio di via E. da Colloredo.
A1/38 - Area per sosta camper su SR 463 (del Tagliamento).

A2 - parcheggi di interscambio*:*

A2/2 - Parcheggio per mezzi pesanti ricadente nel PRPC artigianale Sottoviotta 2.

B - ***ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA:***

B1 - gli edifici per il culto*:*

B1/1 - Duomo *(condiviso con A1/1).*
B1/2 - Chiesa della Fratta*.*
B1/3 - Chiesa del Castello*.*
B1/4 - Chiesa di Madonna di Strada*.*
B1/5 - Chiesa di *Sant'*Antonio*.*
B1/6 - Chiesa di Villanova*.*
B1/7 - Chiesa di San Giacomo e Bartolomeo*.*
B1/8 - Chiesa di San Giacomo a Aonedis*.*

B2 - gli uffici amministrativi locali, quali municipio, uffici comunali, uffici postali, difesa civile, vigili urbani, vigili del fuoco, pubblica sicurezza, ecc.*:*
B2/1A - Municipio *di via Garibaldi.*
B2/1B - Municipio di via del Colle.
B2/2 - Casa del *'300.*
B2/3 - a) Vigili del Fuoco*;*
b) Sede della Protezione Civile*.*
B2/4 - Guardia di Finanza*.*
B2/5 - Sede dei Carabinieri di Sopracastello*.*
B2/6 - Sede della Polizia locale.

B3 - centro civico e sociale*:*
B3/1 - Monte di pietà*.*
B3/2 - Centro sociale di via Osoppo*.*
B3/3 - *Teatro* Ciconi *(condiviso con A1/7).*
B3/4 - Cinema-teatro di via Nievo*.*
B3/5 - Centro servizi di Madonna di Strada*.*
B3/6 - Centro sociale di Cimano*.*
B3/7 - Centro sociale di Villanova*.*
B3/8 - Centro sociale di via Monte Festa.

B4 - *attrezzature per attività culturali:*
B4/1 - *Antica* Biblioteca Guarneriana*.*
B4/2 - Nuova biblioteca Guarneriana*.*
B4/3 - Sede attività culturali di via Monte Festa.

C - *ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE:*

C1 - *nido d'infanzia:*
C1/1 - *Nido d'infanzia* "Giardino d'Infanzia"*.*

C2 - scuola *dell'infanzia:*
C2/1 - Scuola *dell'infanzia* di via del Monte*.*
C2/2 - Scuola *dell'infanzia* di *via* Kennedy*.*
C2/4 - Scuola *dell'infanzia* di Villanova, via Monte Montasio, via Monte Corno*.*

C3 - scuola *primaria:*
C3/1 - *Scuola primaria* di *via* Kennedy*.*
C3/2 - Scuola *primaria* di Villanova*.*

C4 - scuola *secondaria:*
C4/1 - Scuola *secondaria di primo grado* di *via* Kennedy*.*
C4/2 - Scuola *secondaria di secondo grado* di *piazza* IV Novembre*.*

D - ***ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITÀ:***

D1 - ***assistenza:***
- D1/1 - Centro *per* anziani.
- D1/2 - Centro per minori.

D2 - attrezzature sanitarie di base*:*
- D2/1 - Servizio *sanitario residenziale (condiviso con G4/1).*
- *D2/2 - Servizio sanitario poliambulatoriale*

D3 - cimiteri*:*
- D3/1 - *Cimitero* di Cimano.
- D3/2 - *Cimitero* di San Luca.
- D3/3 - *Cimitero* del Capoluogo, dismesso.
- D3/4 - *Cimitero* di Villanova.
- D3/5 - *Cimitero* israelitico.

E - ***ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO:***

E1 - ***(soppresso).***

E2 - verde di arredo urbano*:*
- E2/1 - *Giardino* di *piazza* IV Novembre.

E3 - nucleo elementare di verde*:*
- E3/4 - Nucleo *elementare* di verde della lottizzazione Valeriana.
- E3/5 - Nucleo *elementare* di verde della lottizzazione Picaron.
- E3/6 - Nucleo *elementare* di verde della lottizzazione di Sottoviotta *(1).*
- *E3/7 - Nucleo elementare di verde della lottizzazione di Sottoviotta (2).*
- *E3/8 - Nucleo elementare di verde di via Piccola*
- *E3/9 - Nucleo elementare di verde di via E. da Colloredo.*

E4 - verde di quartiere*:*
- E4/2 - Verde zona sportiva (area condivisa con A1/17 *e E6/5*).
- E4/3 - *Attività ricreative* di Villanova.
- E4/5 - Attività ricreative di *Borgo* Sacco.
- E4/6 - Verde di quartiere di via Osoppo.

E5 - *parco* urbano*:*
- E5/1 - Parco di via del Colle.
- E5/4 - Parco Serravallo.
- *E5/6 - Parco di Altkirch.*

E6 - attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto*:*
- E6/1 - *Zona* sportiva del Colle (1) (Campo Zanussi) *(condiviso con A1/12).*
- E6/2 - *Zona* sportiva del Colle (2) (Palasport).
- E6/3 - *Zona* sportiva del Colle (3).
- E6/4 - *Zona* sportiva di *via* Kennedy *(1).*
- E6/5 - *Zona* sportiva di Villanova *(area condivisa con A1/17 e E4/2).*
- E6/7 - *Zona* sportiva del Picaron.

E6/8 - *Zona* sportiva del Borgo Nuovo*.*
E6/9 - Zona sportiva di via Monte Festa.
E6/10 - Zona sportiva di via via Kennedy (2).

F - *SERVIZI TECNOLOGICI E VARIE:*

F1 - impianti vari (gas, elettricità, trasporto *pubblico* locale, con i relativi depositi, magazzini, mercati coperti)*:*
F1/1 - Sede *uffici e/o centrale di telefonìa.*
F1/2 - Macello comunale*.*
F1/3 - Magazzini comunali di via Battisti*.*
F1/4 - Area verde, servizi e piazzola ecologica ricadente nel PRPC della zona industriale *di Villanova.*
F1/5 - Magazzino - Archivio di via Monte Festa.
F1/6 - Ecopiazzola ricadente nel PRPC artigianale Sottoviotta 2*.*
F1/7 - Depuratore di Villanova Nord.
F1/8 - Impianto di sollevamento fognario di Colle Tondolo (ex depuratore)
F1/9 - Impianto di sollevamento fognario
F1/10 - Cabina del Tirassegno.
F1/11 - Piazzale galleria.
F1/12 - Centralina del Tirassegno.
F1/13 - Serbatoio di San Luca.
F1/14 - Serbatoio di Cimano.
F1/15 - Serbatoio di Villa de Concina Ticozzi Valerio.
Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate preminentemente autoctone o da argini con alberi ed arbusti preminentemente autoctoni con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.

G - *ATTREZZATURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE:*

G4 - attrezzature sanitarie di interesse sovracomunale*:*
G4/1 - Ospedale *generale.*

ART. 34. NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER LE ATTREZZATURE.

***A)* Attrezzature per la viabilità ed i trasporti** (attrezzature della categoria A).

1. L'Amministrazione comunale provvederà ad una adeguata sistemazione delle pavimentazioni. E' ammessa la realizzazione di parcheggi interrati e di volumi edilizi destinati a parcheggio, con il vincolo, in tal caso, di una distanza dai confini di *m* 5,0. Nel caso che tali attività edilizie ricadano entro il perimetro dei Piani attuativi, come nel caso del Piano Particolareggiato del Centro Storico, gli interventi sono regolati dagli strumenti urbanistici attuativi.

2. *Nel parcheggio individuato con sigla A 1/36 - Parcheggio di Villanova via Fratelli Pischiutta valgono le seguenti prescrizioni:*

- ***a)*** *lungo il confine est del parcheggio è mantenuta e/o realizzata una schermatura arborea e/o arbustiva di piante autoctone;*
- ***b)*** *la pavimentazione degli stalli è realizzata con l'utilizzo di materiali drenanti;*
- ***c)*** *è piantato almeno un albero per ogni 5 posti auto;*
- ***d)*** *si applicano le disposizioni di salvaguardia (prescrizioni d'uso) di cui al Piano paesaggistico regionale;*
- ***e)*** *l'attuazione è del privato convenzionato.*
  La convenzione prevede:
  - ***1)*** *cessione gratuita dell'area e delle opere al Comune;*
  - ***2)*** *assicurazione al Comune del diritto di accesso da via Fratelli Pischiutta attraverso la zona B3 confinante a nord;*
  - ***3)*** *partecipazione del Comune alle spese di realizzazione delle opere.*

(Soppressa).

***B)* Attrezzature ricadenti nel *PP* del Centro Storico.**

1. Ricadono nella normativa del *PP* le seguenti attrezzature:
B1/1 - Duomo *(condiviso con A1/1);*
B1/2 - Chiesa della Fratta*;*
B1/3 - Chiesa del Castello*;*
B1/5 - Chiesa di *Sant'*Antonio*;*
B2/1A - Municipio di via Garibaldi;
B2/1B - Municipio di via del Colle;
B2/2 - Casa del *'300;*
B2/4 - Guardia di Finanza*;*
B3/1 - Monte di pietà*;*
B3/3 - *Teatro* Ciconi *(condiviso con A1/1);*
B3/4 - Cinema-teatro di via Nievo*;*
B4/1 - *Antica* Biblioteca Guarneriana*;*
B4/2 - Nuova biblioteca Guarneriana*;*
C1/1 - *Nido d'infanzia* "Giardino d'Infanzia"*;*
C2/1 - Scuola *dell'infanzia* di via del Monte*;*
C4/2 - Scuola *secondaria di secondo grado* di *piazza* IV Novembre*;*
F1/1 - Sede *uffici e/o centrale di telefonìa;*
F1/3 - Magazzini comunali di via Battisti.

C)* Edifici *soggetti al vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda.

1. Ricadono nella normativa del *PP* le seguenti attrezzature:
B1/6 - Chiesa di Villanova*;*

B1/7 - Chiesa di San Giacomo e Bartolomeo*;*
B1/8 - Chiesa di San Giacomo a Aonedis*;*
B1/4 - Chiesa di Madonna di Strada*.*

D)* Ambiti con edifici a corpo aperto*.

1. Le seguenti attrezzature sono caratterizzate da edifici a corpo aperto:
B2/3 - a) Vigili del Fuoco*;*
b) *Sede* della Protezione Civile*;*
B2/5 - Sede dei Carabinieri di Sopracastello*;*
B3/2 - Centro sociale di via Osoppo*;*
B3/5 - Centro sociale di Madonna di Strada (è confermato l'allineamento esistente al filo della strada)*;*
B3/6 - Centro sociale di Cimano*;*
B3/7 - Centro sociale di Villanova*;*
B4/3 - Sede attività culturali di via Monte Festa;
C2/2 - Scuola *dell'infanzia* di *via* Kennedy*;*
C2/4 - Scuola *dell'infanzia* di Villanova, via Monte Montasio, via Monte Corno*;*
C3/1 - *Scuola primaria* di *via* Kennedy*;*
C3/2 - Scuola *primaria* di Villanova*;*
C4/1 - Scuola media *secondaria di primo grado* di *via* Kennedy*;*
D1/1 - Centro *per* anziani*;*
D1/2 - Centro per minori*;*
F1/2 - Macello comunale*;*
F1/3 - Magazzini comunali di via Battisti*;*
F1/5 - Magazzino - Archivio di via Monte Festa.

2. L'utilizzazione edilizia dei lotti è vincolata al rispetto delle seguenti norme:
a) *distanza* dai confini: metri 5,0*.*
Fa eccezione per la destinazione D1/2, per la quale vale anche la possibilità di costruire a confine*;*
b) *distanza* dalle strade: metri 7,50*.*
Resta salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 3, C;
c) altezza massima: metri 11,50*.*

E)* Zona ospedaliera*.

1. La zona è articolata nelle seguenti attrezzature:
D2/1 - Servizio *sanitario residenziale (condiviso con G4/1);*
G4/1 - Ospedale *generale;*
e può includere anche i parcheggi A1/25.

2. La zona è *oggetto* di un PRPC *esistente*.

3. L'utilizzazione edilizia è vincolata al rispetto delle seguenti norme:
a) *distanza* dai confini: metri 5,0*;*
b) *distanza* dalle strade: metri 7,50*.*
Resta salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 3, C;
c) altezza massima: di norma metri 11,50 e metri 15,00, limitatamente ad un corpo di fabbrica con superficie coperta non superiore a 2.000 metri quadrati.

4. La convenzione attuativa del PRPC dovrà prevedere opportune clausole per regolare i rapporti con il Comune di San Daniele del Friuli relativamente al chiostro del vecchio ospedale, attualmente adibito a Museo del territorio.

F)* Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto*.

1. Vi è ammessa la realizzazione dei volumi necessari allo svolgimento delle funzioni proprie delle diverse attrezzature (spogliatoi, edifici di servizio, palestre, piscine, ecc.) nel rispetto delle seguenti norme:

a) *distanza* dai confini: metri 5,0*;*

b) *distanza* dalle strade: metri 7,50*.*
Resta salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 3, C;

c) altezza massima: metri 11,50. *Nella zona E4/3 l'altezza massima è ridotta a m 5 in genere, e m 7 per palco per artisti e struttura per ricevimenti;*

d) *nella zona E4/3: rapporto di copertura: 3,3%;*

e) *nella zona E4/3:*

1) *la vegetazione alloctona invasiva è estirpata;*

2) *è vietata la trasformazione di boschi;*

2 bis) *il fondo non occupato da costruzioni, salvo che per pista da ballo e piccole opere per ricreazione e servizi, è mantenuto allo stato naturale;*

3) *valgono le norme per sito di importanza comunitaria (SIC) - zona speciale di conservazione (ZSC) di cui al decreto del presidente della Repubblica 357/1997;*

4) *valgono le prescrizioni d'uso di cui al PPR, norme di attuazione, articolo 23, comma 8, e articolo 28, comma 13;*

5) *l'attuazione è mediante piano attuativo;*

6) *sono ammessi solo usi temporanei, per ricreazione e festeggiamenti;*

7) *il piano attuativo e i progetti sono sottoposti a Valutazione di incidenza.*

2. In particolare, per l'attrezzatura E6/7 - Attrezzatura sportiva del Picaron, legata funzionalmente all'albergo-ristorante Picaron, è ammessa la realizzazione:

a) di posti di parcheggio con un ordine di 70 posti macchina;

b) una piscina scoperta con annessi servizi (spogliatoi, doccie, ecc).

3. Nella zona E6/3 Zona sportiva del Colle è prevista la riqualificazione dell'area verde esistente e la realizzazione di un percorso pedonale tra il parcheggio del Palazzetto dello Sport "Falcone-Borsellino" ed il parcheggio antistante l'asilo nido "Zerovirgolatre" e "ISIS Manzini" (Variante n.102 contestuale all'approvazione del progetto "Intervento di riqualificazione dell'area verde esistente e la realizzazione di un percorso pedonale tra il parcheggio del Palazzetto dello Sport "Falcone-Borsellino" ed il parcheggio antistante l'asilo nido "Zerovirgolatre" e "ISIS Manzini"). Per gli interventi valgono le prescrizioni di cui alla Tabella B dell'Art. 10 "Paesaggio delle zone agricole" dell'Allegato Ds del Piano Paesaggistico Regionale.[2]

G) **Attrezzatura ricadente nel PRPC della zona industriale di Villanova*:***

F1/4 - Area verde, servizi e piazzola ecologica ricadente nel PRPC della zona industriale*.*

H) **Impianti per la telefonia mobile e ponti radio per la telefonia mobile e fissa*.***

1. Per tutto ciò che concerne la disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile e di ponti radio per la telefonia mobile e fissa, si deve far riferimento all'apposito *regolamento di settore*.

[2] VARIANTE 102

I) **Attrezzature ricadenti nel PRPC della zona artigianale di Sottoviotta 2*:***

A2/2 - Parcheggio per mezzi pesanti*;*
F1/6 - Ecopiazzola*.*

L) D2/2 – A1/33bis - Parcheggio di via Piccola, D2/2 servizio sanitario poliambulatoriale, E3/8 - Nucleo elementare di verde di via Piccola

Indici urbanistici

Superficie totale mq	*6640*
Superficie totale zona S mq	*6640*
Superficie zona Sa – parcheggi mq	*75*
Superficie zona Se- verde mq	*866*
Superficie zona Sd- poliambulatorio mq	*5699*
Superficie coperta centro mq	*800*
Superficie utile centro mq	*800*
Altezza centro m	*6,00*
Volume mc	*3500*
Parcheggi 100% sup. utile min mq 800 mq	*925*
Parcheggi per disabili mq	*70*

L'intervento è subordinato a stipula con il Comune di una convenzione che prevede:
D2/2 servizio sanitario poliambulatoriale:

1) *destinazione d'uso sanitario (poliambulatorio, centro diagnostico strumentale, centro di riabilitazione fisico-funzionale, SPA) tutti di natura privata; è ammessa la residenza in relazione alle funzioni di custodia o alle esigenze del titolare, nella misura, comunque, di un alloggio per attività;*
2) *accesso dal parcheggio sulla SR463;*
3) *volume edilizio sul lato ovest, tipologia a corpo isolato, armonizzato, dal punto di vista architettonico, con l'intorno esistente;*
4) *parcheggi*
- *di relazione all'interno del lotto100% della superficie utile;*
- *dotati di pavimentazione tali da garantire un'adeguata permeabilità del suolo per favorire il percolamento delle acque meteoriche e possibile copertura con tettoie (altezza massima m.3,00;*

5) *formazione di quinte arboree della profondità di 5 metri a nord e sud del lotto, lo spazio scoperto destinato a giardino privato con essenze autoctone.*
6) *rispetto della planimetria allegata alla relazione di variante al PRGC con eventuali modifiche migliorative concordate;*
7) *realizzazione delle reti tecnologiche;*
8) *rispetto delle misure di salvaguardia ed utilizzazione del Piano Paesaggistico Regionale -'art.12 "Ulteriore contesto" stabilite nell' Allegato D alla relazione metodologica (art.19 NTA) "Scheda dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti" ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettera a) e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) relativa al bene di cui al "Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 agosto 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti, sita nel comune di San Daniele del Friuli (Udine), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 29 settembre 1966";*
9) *realizzazione all'interno del lotto di pozzi per l'assorbimento delle acque meteoriche di via Piccola, compresa l'area parcheggio A1/33bis e del nucleo elementare di verde E3/8.*

L'intervento prevede la stipula di una convenzione con la competente Struttura Regionale.

A1/33bis - Parcheggio di via Piccola,
Realizzazione e manutenzione dei parcheggio di relazione, cessione gratuita del sedime al Comune.
E3/8 - Nucleo elementare di verde di via Piccola
Cessione del sedime al Comune; fornitura delle essenze arboree ed arbustive e relativa manutenzione, al cui scopo è ammessa la realizzazione di un cancello di servizio lungo la perimetrazione est del servizio sanitario poliambulatoriale; è esclusa la fornitura di attrezzature.

M) Reti dei servizi gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura.

1. *Su tutto il territorio comunale è consentita l'installazione e posa di cavi, condotte e relativi manufatti accessori, per i servizi a rete di interesse collettivo (elettrodotti, gasdotti, servizi canalizzati telefonici, acquedotto, fognatura), nel rispetto delle prescrizioni specifiche di zona, della normativa di settore, e degli strumenti pianificatori vigenti.*

ART. 34 BIS. VIABILITÀ.

1. *In spazio di Viabilità sono ammesse:*
- ***a)*** *opere per viabilità, compresi percorsi ciclabili e pedonali;*
- ***b)*** *opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;*
- ***c)*** *opere di servizio, arredo e protezione degli utenti;*
- ***d)*** *opere di pubblicità, se non espressamente vietate, compatibilmente con le norme di settore;*
- ***e)*** *opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore.*

2. *Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento su suolo pubblico o di uso pubblico, indipendentemente da previsioni di zona.*

3. *Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, e per assicurarne rispetto e per visibilità, indipendentemente da previsioni di zona.*

4. *In ambiti di piani attuativi successivi alla data di adozione della variante 77 (27 2 2014) serviti da più strade o transiti il Comune può prescrivere una distribuzione e un uso coordinato di accessi carrai e pedonali.*

5. *Il Comune può disporre la chiusura di accessi carrai e pedonali da viabilità pubblica o privata qualora tali accessi non siano stati indicati nella documentazione allegata alla istanza a suo tempo presentata finalizzata al titolo abilitativo delle opere del lotto e non siano in linea con gli interesse generali perseguiti dal Comune.*

6. *Per caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione delle strade nuove valgono le norme di settore.*

7. *Nella viabilità in corrispondenza di zone E sono vietati cartelli pubblicitari.*

8. *Nella tavola di Azzonamento del PRGC sono previsti gli itinerari ciclabili di progetto al fine di migliorare e completare le infrastrutture viarie esistenti. La definizione grafica fornita dalle tavole di azzonamento del PRGC ha valore di indicazione strutturale di massima fino alla redazione dei progetti esecutivi delle opere. I progetti esecutivi potranno apportare le opportune variazioni agli ingombri e forme, rimanendo all'interno del sedime di previsione del PRGC.*

ART. 35. ZONA CON VINCOLO DI RISPETTO STRADALE, FERROVIARIO, CIMITERIALE O PER PARTICOLARI IMPIANTI E DA ACQUE.

1. Le diverse categorie di *vincoli*, di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale o per particolari impianti hanno riscontro:

- ***a)*** rispetto stradale, *alla legge regionale 19/2009, art. 35, comma 3*;
- ***b)*** ferroviario, con le limitazioni imposte dall'art. 49 del DPR *753/1980*, che vietano di costruire o ampliare edifici di qualsiasi specie ad una distanza minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina*, salvo riduzione debitamente autorizzata*;
- ***c)*** cimiteriale, con le limitazioni imposte dall'art. 338, comma 7, del RD 1265/1934 come modificato dall'art. 28 della legge n. 166/2002, che ammette ampliamenti degli edifici esistenti fino al massimo del 10% del volume e gli interventi di cui *alle* lettere a) b) c) e d) *del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 380/2001*;
- ***d)*** impianti di depurazione, col vincolo di inedificabilità assoluta per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza nella fascia di rispetto circostante all'area dell'impianto che non può essere inferiore a 100 metri (*delibera del Comitato interministeriale 4 2 1977*. Tale provvedimento resta tuttora in vita ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 11, del *decreto legislativo* 152/2006 fino alla emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III).

2. Le zone di rispetto, indipendentemente dal modo in cui sono rappresentate nella *zonizzazione,* in zona agricola *e/o* nelle *varie* zone dei centri abitati:

- **a*)*** hanno, di norma, la stessa destinazione urbanistica della zona entro cui ricadono;
- **b*)*** concorrono alla determinazione dell'edificabilità in base agli gli indici, ma non possono essere interessate da nuovi volumi edilizi;
- **c*)*** ove ammesso, possono essere interessate dall'ampliamento di edifici preesistenti secondo le modalità definite dall'art. *42*;
- **d*)*** nelle aree poste ai lati della viabilità esistente, interessate dalle fasce di rispetto stradale, sono consentiti:
  - ***1)*** ambiti per il soccorso immediato degli utenti della strada e manufatti, aiuole o simili per la protezione degli utenti del servizio di trasporto pubblico;
  - ***2)*** cabine e locali tecnici connessi e complementari ai servizi pubblici (reti di distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas metano, del telefono);
  - ***3)*** sostegni di linee telefoniche;
  - ***4)*** recinzioni con siepi a delimitazione del confine di proprietà;
  - ***5)*** parcheggi scoperti, distributori di carburanti.

3. La classificazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto si basa sulle seguenti categorie:

A - STRADE CON FASCE DI RISPETTO INDICATE NELLE TAVOLE *DI ZONIZZAZIONE:*

- **A.1** - ***strada di primo livello****: strada regionale* 463 *(del Tagliamento)* Codroipo - Gemona*,* con una fascia di rispetto *in zona E di m 40.*
  Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
- **A2** - **strade extraurbane di interesse locale**, tra cui le strade *regionali ex* provinciali:
  - ***a)*** *strada regionale ex provinciale* 5 - *Fagagna - Rodeano* - San Daniele - Ragogna- Pinzano*;*
  - ***b)*** *strada regionale ex provinciale* 66 - San Daniele- Giavons - Rive d'Arcano*;*

c) *strada regionale ex provinciale* 74 - Villanova - Ragogna*;*
d) *strada regionale ex provinciale* 84 - San Daniele - Rivoli*;*
e) *strada regionale ex provinciale* 116 - San Daniele - Fagagna*;*
con una fascia di rispetto *in zona E* di m 20 dal filo strada.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni in zona E la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi;

B - ALTRE STRADE CON FASCIA DI RISPETTO NON INDICATA IN CARTOGRAFIA.

Nelle tavole grafiche normative di PRGC le strade appartenenti alle presenti categorie non vengono rappresentate con le relative fasce di rispetto:

B1 - strade locali, ad esclusione delle strade vicinali, con fascia di rispetto dal filo strada *in zona E di m 20*;

B2 - strade vicinali, strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati con *distanze in zona E di m 10*.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni in zona E la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Qualora in cartografia del PRGC siano *indicate distanze* maggiori *le stesse* saranno *rispettate;*

C - STRADE URBANE.

Per le strade fronteggianti o incluse in zone A, B, C, D, *G,* H, S, ecc., le relative fasce di rispetto non vengono rappresentate, ferma restando l'applicazione *delle distanze previste* dalle specifiche norme di *PRGC.*

Per tutte le zone S rispetto alla strada regionale 463 (del Tagliamento) la distanza fuori dal centro abitato è:

1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 40;*

2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: metri 20.*

Eventuali distanze dalla strada regionale 463 (del Tagliamento) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

In assenza di specifica previsione di norme di zona la distanza da strada è libera, salvo il rispetto di norme tipologiche, di eventuali piani attuativi, del codice della strada e del codice civile.

4. Il *PRGC* introduce inoltre nella *zonizzazione*:

a) i vincoli relativi alla linea ferroviaria Gemona - *Sacile;*

b) i vincoli cimiteriali così come definiti dai relativi decreti*;*

c) il vincolo di inedificabilità di 100 m nei confronti di eventuali impianti di depurazione che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo (*delibera del Comitato interministeriale 4 2 1977*).

5. *In attuazione della legge regionale 11/2015, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda di corsi d'acqua demaniali è comunque vietata la costruzione di edifici all'esterno del centro abitato di cui al decreto legislativo 285/1992.*

ART. 36. VINCOLI GEO-SISMICI E DI SICUREZZA IDRAULICA. RIFERIMENTI ALLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA.

1. Relativamente all'utilizzazione delle aree riportate nella "Carta della zonizzazione geologico tecnica in prospettiva sismica" (P06.1- 4) redatta da Geosyntech srl nel quadro delle INDAGINI GEOLOGICHE E GEOLOGICO-TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRGC (luglio 2002), si riportano le seguenti prescrizioni:

a) **Zona Z2 e Z3:**

costituite da terreni con caratteristiche geotecniche buone e non vi è alcun limite di edificabilità. Le indagini geologiche e geotecniche sono necessarie solo per interventi di particolare entità o in aree di pendio o con falda superficiale.

b) **Zona Z3-Z4 e Z4:**

i terreni hanno caratteristiche geotecniche da discrete a mediocri e non sussistono limiti di edificabilità. Sono necessarie indagini specifiche mediante prove dirette; per le opere su versante dovrà essere valutata la stabilità complessiva dello stesso sia in fase realizzativa, che ad opera ultimata. Nelle aree con falda superficiale o terreni a scarso drenaggio, la realizzazione di opere interrate è subordinata ad interventi di drenaggio delle acque o/e di impermeabilizzazione dei manufatti.

c) **Zona Z5:**

date le scadenti qualità geotecniche dei terreni caratterizzanti queste aree, l'edificazione di insediamenti, *infrastrutturazioni* viarie o di reti di servizi è subordinata all'effettivo accertamento, mediante indagini dirette e analisi di laboratorio, delle caratteristiche geotecniche dei siti interessati, definendo la resistenza alla compressione e al taglio delle litologie investigate, oltrechè alla loro capacità portante ed alla loro deformabilità d'assieme degli orizzonti che costituiscono i depositi. Nelle aree con falda superficiale o terreni a scarso drenaggio, la realizzazione di opere interrate è subordinata ad interventi di drenaggio delle acque o/e di impermeabilizzazione dei manufatti.

d) **Zona Z6:**

queste aree sono dichiarate inedificabili causa la presenza di litologie limose, argillose e torbose, a scadenti caratteristiche geotecniche, cui spesso si unisce l'esistenza di una falda superficiale o di aree umide o sature temporaneamente d'acqua. Sono ammessi interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia con modesti ampliamenti (20 % massimo); la realizzazione di infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature, gasdotti e linee elettriche è vincolata alla determinazione, mediante prove dirette ed analisi di laboratorio, dei parametri geotecnici dei termini interessati, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento delle opere fondazionali.

e) **Ambito degli orli di terrazzo:**

in queste zone si può verificare un'amplificazione locale della sollecitazione sismica e, pertanto, la realizzazione di insediamenti, opere, infrastrutturazioni

viarie o di reti di servizi dovranno essere dimensionate in modo adeguato e tali da non diminuire la stabilità complessiva del sottostante pendio. Si dovranno eseguire indagini specifiche mediante prove dirette, con determinazione dei parametri geotecnici dei depositi interessati e dovrà essere valutata la stabilità complessiva dei terreni e del versante sia in fase realizzativa, che ad opera ultimata.

f) **Aree in frana:**

le aree definite in frana e le aree classificate *"geostaticamente sensibili"* sono dichiarate inedificabili.

g) **Aree esondabili:**

in queste aree l'edificazione è vietata. Relativamente alle aree di pertinenza fluviale individuate dal *"Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento"*, esse risultano vincolate secondo la *normativa* del Piano stesso, alla quale si rimanda per ogni tipologia d'intervento.

h) (Soppressa).

i) (Soppressa).

l) **Ambito di fascia di terreno coincidente con il disturbo tettonico di interesse regionale:**

le edificazioni e le opere ricadenti in queste fasce ove il rischio sismotettonico può essere amplificato, possono essere realizzate previa valutazione del rischio in sede di progettazione ed a seguito di indagini geologiche finalizzate alla ricostruzione dell'assetto stratigrafico dell'area, unitamente alla definizione dei parametri geotecnici e di accelerazione sismica dei depositi presenti.

m) **Aree con falda superficiale:**

nelle aree con falda freatica compresa fra 0 e 2 metri dal piano campagna, così come individuate negli allegati P 04.1-04.4 dello studio geologico, nel caso di realizzazione di vani scantinati dovrà essere previsto l'utilizzo di accurate tecniche di impermeabilizzazione.

n):

1) per i punti di variante *47* numeri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.10a, la presenza di terreni caratterizzati da elevata permeabilità e della falda a modesta profondità rispetto al piano di campagna impone, nel caso della realizzazione di strutture interrate destinate allo stoccaggio ed alla dispersione di liquidi derivanti da attività potenzialmente inquinanti, l'accertamento della compatibilità dell'intervento con lo stato di elevata vulnerabilità dell'acquifero.

2) per il punto di variante *47 numeri* 1.6, 1.10a la presenza della falda tra i 2 e i 5 m dal p.c. impone la difesa di eventuali strutture interrate mediante idonee opere di drenaggio o di impermeabilizzazione.

3) per il punto *di variante 47 numero* 1.10b dovrà essere prevista la corretta regimazione delle acque superficiali gravanti sul comparto, che dovranno venire smaltite in modo corretto al fine di evitare che si verifichino forme di ristagno o di ruscellamento concentrato lungo le scarpate del rilevato stradale al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi.

o) corsi d'acqua:

1) *con* riferimento ai corsi d'acqua riconosciuti come acque pubbliche (*decreto legislativo 42/2004, parte terza*) il PRGC detta le seguenti norme specifiche a tutela dei corsi d'acqua stessi:

- ***1.1)*** ove ammessi, *distanza* dei nuovi edifici dai corsi d'acqua (distanze dalle sponde): minimo *m* 10,0*;*
- ***1.2)*** divieto di trasformazione delle caratteristiche fisico morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua;
- ***1.3)*** divieto di utilizzazione agricola di una fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua naturali, nella quale la vegetazione ripariale deve essere conservata, migliorata e potenziata. L'ampiezza della fascia di rispetto, misurata dal ciglio della sponda del letto di magra o dal piede verso campagna dell'argine, è pari a metri 3. Dove i corsi d'acqua attraversano terreni meno favorevoli dal punto di vista agropedologico, si consiglia l'allargamento della fascia di vegetazione ripariale;
- ***1.4)*** divieto di riduzione del flusso idrico dei canali e dei rii. Eventuali derivazioni e prelievi per scopi irrigui sono consentiti, nei modi e quantità stabilite dagli organi competenti, sempreché garantiscano portate minime residue adeguate alla conservazione degli ecosistemi, agli scopi igienico-sanitari ed antincendio, alla pesca, alla tutela del paesaggio e non alterino il profilo di equilibrio dei corsi d'acqua interessati;
- ***1.5)*** divieto di scarico di acque nei canali e nei corsi d'acqua. È consentito solo l'immissione di acque meteoriche e di acque depurate, nel rispetto, comunque, delle condizioni di buona qualità delle acque interessate dagli scarichi (vedi soprattutto compatibilità con le capacità *autodepurative* del corso d'acqua);
- ***1.6)*** è consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde degli alvei dei corsi d'acqua ed eventuali modificazioni solo temporanee per favorire l'esecuzione di opere di difesa contro l'attività erosiva di sponda e di fondo esercitata dalle acque correnti. Ciò anche attraverso lo loro messa in asciutta per periodi estremamente limitati. Nel caso del verificarsi di variazioni naturali, vanno attuati interventi di rapido ripristino delle condizioni idrauliche originarie. In tutti gli interventi di consolidamento, e di protezione in genere, si farà riferimento alle tecniche di bioingegneria naturalistica*;*

2) *a* seguito delle prescrizioni del Servizio geologico prot. ALP.6/21574 del 25 luglio 2008 vengono prescritte le seguenti norme generali:

- ***2.1)*** in fase progettuale, si renderà in ogni caso necessario procedere agli accertamenti di carattere geognostico-geotecnico ed alle verifiche disposte dal D.M. 11 marzo 1988 (in sintesi: definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, valutazione della portanza e dei relativi cedimenti differenziali*)*;
- ***2.2)*** eventuali attività potenzialmente idroinquinanti (collettori fognari, scarichi sul suolo e sottosuolo di acque reflue, cisterne, serbatoi,

stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti che producono percolato, ecc.), al fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle acque, dovranno essere subordinate alla realizzazione di idonee opere di impermeabilizzazione e/o drenaggio, per impedire ogni possibile interferenza negativa dell'attività prevista con la circolazione idrica sotterranee;

2.3) gli scavi per la realizzazione di eventuali opere interrate, dovranno essere effettuati con la creazione di pendenze di scavo compatibili con le caratteristiche litologico-granulometriche e di resistenza meccanica dei materiali costituenti il terreno, realizzando, ove necessario, opportune opere di sostegno e/o di protezione per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di acque ruscellanti nel caso di forti piogge.

2. *Per le aree oggetto di variante 77 valgono le prescrizioni dello studio geologico-idraulico specifico e del parere geologico regionale 69/2012, integrato con nota prot. n. 0038490/P-/ d. 26 11 2012.*
In particolare:

- ***a)*** *per tutte le aree oggetto di variante valgono le indicazioni e prescrizioni generali e specificatamente, per ogni singola area, riportate nel capitolo o) "considerazioni conclusive - attestazione di compatibilità - prescrizioni della relazione geologica" che qui si intendono integralmente riportate;*
- ***b)*** *per i punti di variante ricadenti in aree a pericolosità idraulica valgono le norme del PGRA in vigore;*
- ***c)*** *il riferimento alla normativa PGRA è da intendersi dinamico rispetto alle norme stesse.*

Vedasi allegato 1.

3. *Per l'area oggetto di variante 85 valgono le prescrizioni dello studio geologico-idraulico specifico.*
Vedasi allegato 2.

4. *Per le aree oggetto di variante 90:*

- ***a)*** *valgono le prescrizioni alle pagine da 43 a 47 della relazione geologica specifica.*
  Vedasi allegato 3;
- ***b)*** *(soppressa);*
- ***c)*** *(soppressa).*

5. *Per gli interventi di attuazione della variante 89:*

- ***a)*** *valgono le prescrizioni riportate nel capitolo 3.4 (Attuazione degli interventi) di pagine 10 - 11 della relazione geologica a firma del dottore geologo Gianni Menchini, che qui si intendono integralmente riportate;*
- ***b)*** *è obbligatoria la conoscenza e l'applicazione di tutte le indicazioni contenute nel presente paragrafo per quanto riguarda l'interesse di ogni istanza urbanistico-edilizia da parte dei tecnici redattori degli elaborati progettuali e della loro esecuzione;*
- ***c)*** *le trasformazioni fisiche ammissibili saranno subordinate, in relazione alla tipologia delle opere in progetto, all'accertamento puntuale delle condizioni geologiche locali, come anche geotecniche e sismiche, così come richiesto dalle Nome di Attuazione del PAI del fiume Tagliamento e dalle norme vigenti (NTC 2018 e smi);*
- ***d)*** *sono responsabili per quanto di competenza di ogni inosservanza delle presenti indicazioni normative: il richiedente titolare del permesso a costruire, della DIA e/o della SCIA, il professionista incaricato dei relativi adempimenti di competenza geologica, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore e il responsabile della sicurezza.*

6. *In tutto il territorio comunale:*

a) *nelle aree classificate pericolose dal Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) valgono comunque le norme di attuazione del PGRA stesso.*
In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e PGRA vale il PGRA;

b) *nelle aree individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR) nella tavola 01 (Comune di San Daniele del Friuli) valgono anche le norme di attuazione del PAIR per le aree a pericolosità geologica.*
In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e PAIR vale il PAIR;

c) *(soppressa).*

Le aree eventualmente classificate fabbricabili dal PRGC comprese nelle aree di pericolosità idraulica indicate dal PGRA non fabbricabili sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura per opere da realizzarsi fuori dalle aree di pericolosità idraulica indicate dal PGRA non fabbricabili.

7. *In attuazione della legge regionale 11/2015, le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell'invarianza idraulica, come da norme regionali.*
Per le aree oggetto di variante 93, nel caso di interventi soggetti al Regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica:

a) *i parcheggi non dovranno creare aggravio dell'assetto idraulico del comune adottando buone pratiche costruttive, quali pavimentazioni drenanti e il mantenimento di zone a verde;*

b) *la gestione delle trasformazioni verrà eseguita con volumi di invaso;*

c) *per le aree di cui alle modifiche 10, 35, 38, 39 e 40 vedasi lo Studio di compatibilità idraulica per la variante 93 al PRGC del comune di San Daniele del Friuli;*

d) *per le aree di cui alle modifiche 11 e 33 in fase di progettazione preliminare o di progettazione definitiva deve essere verificato il tempo di smaltimento delle acque meteoriche di tutti i dispositivi di laminazione previsti (inferiori alle 48 ore).*

ART. 37. VINCOLI SU BENI CULTURALI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, PARTE SECONDA.

1. Gli edifici con decreto di vincolo sono localizzati nella Carta dei Vincoli (allegato 3.2.C alla relazione), vengono elencati nella relazione (cap. 4) e vengono anche individuati nelle tavole normative di PRGC.
Alcuni vincoli hanno una specificazione normativa che viene qui richiamata: CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*.*
L'elenco e l'individuazione nel PRGC hanno solo valore ricognitivo - indicativo.
Per l'individuazione degli edifici soggetti a vincolo effettivo valgono i provvedimenti del soggetto competente.

a) **Ambito castellano di San Daniele*.***

L'ambito vincolato è formato da sub ambiti delimitati in cartografia:
1) Chiesa di San Daniele in Castello*;*
2) Villa de Concina - Ticozzi*;*
3) Villa de Concina - Masetti*;*
4) ambito castellano periferico*.*
Il decreto di vincolo impone le seguenti prescrizioni (nota 1): *è* vietata la demolizione anche parziale dei muri in sasso ed eventuali lavori di manutenzione dovranno mantenere le attuali consistenze e configurazioni. Sulle aree libere, che dovranno mantenere l'attuale destinazione agricola e/o di verde storico, non potranno essere realizzate nuove strade, movimenti di terra che alterino l'attuale morfologia del terreno, nuove costruzioni *e* reti tecnologiche in superficie. Eventuali interventi di scavo dovranno ottenere la preventiva autorizzazione delle Soprintendenza per i *beni archeologici* del Friuli-Venezia Giulia.
Qualsiasi progetto di lavori di nuova edificazione o di interventi nel sottosuolo dovrà essere comunicato alla soprintendenza per i beni archeologici per consentire un esame di verifica della sussistenza dell'interesse archeologico. I progetti dovranno essere inviati sotto forma di stralcio includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.

b) **Oratorio Sales-Don Bosco** (con nota n. 2).

Complesso vincolato in quanto interposto tra Duomo - Campanile - Guarneriana ed ambito castellano. Il decreto di vincolo impone le seguenti prescrizioni:
1*)* nei riguardi dei fabbricati esistenti in caso di sopraelevazione, ovvero in caso di demolizione dei medesimi e di costruzione di altri nello stesso luogo, questi non potranno superare l'altezza della linea di gronda (metri 11) computando ciò dal piano stradale di via Roma in corrispondenza del portale di accesso al fabbricato centrale*;*
2*)* *nei* riguardi dei terreni posti nel retro dei fabbricati di cui al precedente n. 1 in caso di costruzione di fabbricati, questi non potranno superare in altezza, alla linea di gronda, i metri 11, computando ciò dal piano stradale di via Roma in corrispondenza del portale di accesso al fabbricato centrale suddetto*;*
3*)* *le* caratteristiche esterne dei nuovi fabbricati dovranno armonizzarsi con quelle dell'ambiente circostante.

c) ***Madonna di Strada*** (tav. P3).

1) Edificio adiacente al Santuario di Madonna di strada (norma in nota n. 3). Il decreto di vincolo impone le seguenti prescrizioni:

- ***1.1)*** *il* perimetro esterno di massima sporgenza (nicchioni) della Chiesa di Madonna di Strada sino ad una distanza di metri 3,50 (in direzione ovest), non è consentita la costruzione di qualsiasi opera o fabbricato che superi in altezza-alla linea di gronda-così sulla fronte come in arretrato, la misura di metri 10,50;
- ***1.2)*** sulla superficie rimanente è consentita la costruzione di opere e fabbricato che non superi in altezza-alla linea di gronda- la misura di metri 10,50.

2) Palazzo Sonvilla: con riferimento *all'art. 5* - Centro storico *primario* di *San* Daniele del Friuli (zona A) delle norme di attuazione:

- ***2.1)*** nell'immobile sono ammesse destinazioni d'uso specifiche *nella lettera D)*;
- ***2.2)*** l'immobile ricade nella *zona* A1 (immobili soggetti a restauro conservativo) specificata *nella lettera E)*.

d) **Vincoli non rappresentati*.***

Non vengono rappresentati i seguenti vincoli, in quanto gli immobili non esistono più:

1) ex chiesa di *San* Francesco in via Umberto primo, che è stata demolita per far posto al condominio a torre classificato come contrastante*;*

2) Casa con Corte Dorigo in Borgo Sacco e Patriarca (pur esistendo ancora il vincolo, l'immobile non più esistente dopo il sisma del 1976).

Debbono considerarsi sottoposti a vincolo, ai sensi del *decreto legislativo 42/2004, parte seconda*, in attesa che sia completato l'iter della compilazione degli elenchi *ivi previsti*, tutti gli edifici che abbiano più di *settanta* anni e presentino interesse storico artistico ed appartengono alla Regione, alla Provincia, al Comune, agli *altri* enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fini di lucro.

Tali edifici non possono essere demoliti, modificati o restaurati senza autorizzazione della Soprintendenza competente.

L'edificio che si colloca nella parte settentrionale della zona Picaron è vincolato solamente per la presenza di un affresco murale. Gli interventi, pur restando soggetti al controllo della Soprintendenza competente, fanno capo alla normativa della zona B1 contermine.

ART. 38. VINCOLI SU BENI PAESAGGISTI ED AMBIENTALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, PARTE TERZA.

1. L'allegato B fuori testo alla relazione del *PRGC* (Carta dei vincoli) e la planimetria normativa di progetto relativa all'intero territorio comunale riportano il perimetro della zona soggetta a vincolo paesaggistico emanato con DM del 17 agosto 1966.

2. *Il decreto ministeriale 17 8 1966 comporta, in particolare, l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località vincolata.*

Il vincolo interessa una molteplicità di zone urbanistiche e sulle stesse opera in modo diversificato in relazione agli specifici caratteri ambientali.

3. La carta dei vincoli (tav. 3.2.C) evidenzia tale articolazione locale al fine di orientare, disciplinare e differenziare le modalità esecutive degli interventi:

- ***a)*** Centro storico primario di *San* Daniele del Friuli (zona A - *art. 5* delle norme). La zona è soggetta a PRPC e quindi ad una normativa particolareggiata finalizzata alla tutela del centro storico e dell'ambiente circostante;
- ***b)*** Borghi ed insediamenti rurali di antica formazione (*art. 6* delle *norme*) con zone Bo (*art. 7*), B1 (*art. 8*) ed Eo (*art. 9*). La normativa dei borghi, integrata dall'ABACO (elaborato 1.1A), disciplina la tutela e la valorizzazione del complesso urbanistico tipico, costituito dalle zone con struttura a corte e dalle aree agricole intensive di pertinenza;
- ***c)*** ZONA PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE (zona S) - *art. 32, 33 e 34 delle norme*. Si tratta di attrezzature preesistenti per le quali sono prevedibili solo interventi di eventuale integrazione;
- ***d)*** ZONA PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE (zona S) - *art. 32, 33 e 34 delle norme*. Ospedale Generale. La *zona* è soggetta a PRPC;
- ***e)*** ALTRE ZONE RESIDENZIALI (zone B e C) - *art. da 10 a 18 delle norme*. Si tratta prevalentemente di zone di completamento (B), caratterizzate da edifici recenti con tipologia a corpo aperto;
- ***f)*** *zona* E6 (di interesse agricolo *ordinaria*) - *art. 30* delle *norme*. La zona può ricevere limitati interventi connessi con le attività agricole, diversi da quelli più rilevanti delle zone E7;
- ***g)*** *zona* E4 - di interesse agricolo-paesaggistico (*art. 28* delle *norme*) E4.1 - Ambito naturalistico del Colle di *San* Daniele. La zona viene specificamente regolamentata ai fini della tutela.

4. *Presso Chiamanis è possibile il rinvenimento di reperti archeologici.*

Qualsiasi progetto di lavori di nuova edificazione o di interventi nel sottosuolo dovrà essere comunicato alla soprintendenza per i beni archeologici per consentire un esame di verifica della sussistenza dell'interesse archeologico. I progetti dovranno essere inviati sotto forma di stralcio includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.

Il rinvenimento effettivo di reperti archeologici in sede di realizzazione di opere è comunicato tempestivamente al Comune e alla Soprintendenza per i beni archeologici.

5. *Per il bene paesaggistico oggetto del decreto ministeriale 17 8 1966, costituente bene dichiarato di notevole interesse pubblico, valgono le prescrizioni della scheda in allegato D s del Piano paesaggistico regionale.*

ART. 39. FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, PARTE TERZA.

1. *Ai beni soggetti a vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni di salvaguardia (prescrizioni d'uso) di cui al Piano paesaggistico regionale stesso. Restano salve le norme più restrittiva del PRGC.*
Per l'individuazione dei vincoli paesaggistici vale il Piano paesaggistico regionale.
Agli ulteriori contesti nord e sud del Colle di San Daniele capoluogo come individuati dal Piano paesaggistico regionale si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al Piano paesaggistico regionale allegato D s, articolo 12.
Non sono soggette a tale tutela paesaggistica le aree che alla data del 6 9 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zona A e B.

2. Con riferimento alle tavole normative di progetto *del PRGC*, si hanno le seguenti localizzazioni di acque pubbliche:

- ***a)*** fiumi, torrenti, corsi d'acqua (e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna):
  - ***1)*** fiume Tagliamento (151) interessa due zone, rispettivamente a Cimano ed a Villanova*;*
  - ***2)*** *roggia La Roia (o roggia di Carpacco, o Sant'Odorico);*
  - ***3)*** *fiume Ledra;*
  - ***4)*** *torrente Corno* (439) interessa, in direzione da *nord* a *sud*, la zona posta a *est* del capoluogo*;*
  - ***5)*** torrente Repudio (440) interessa, da *nord-ovest* a *sud*, l'effluente dal lago di San Daniele-Ragogna ed il corso che si sviluppa ai margini settentrionali ed orientali del colle di San Daniele*;*
  - ***6)*** *torrente Grovate (o Agaràt);*
  - ***7)*** *roggia di Farla;*
  - ***8)*** *rio Lin;*
  - ***9)*** *sorgiva di Bars.*
- ***b)*** laghi (con una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia):
  - **1*)*** *(soppresso);*
  - **2*)*** *(soppresso);*
  - **3*)*** laghi presso La Fornace*;*
  - **4*)*** *(soppresso);*
  - **5*)*** lago di *San* Daniele, compreso anche nell'elenco delle acque pubbliche (n. 441).

3. Le aree ricadenti entro il limite di 150 metri per i corsi d'acqua pubblici e di 300 metri per i laghi sono prevalentemente costituite da zone agricole con vicolo paesaggistico. Le poche attività insediative previste sono soggette alle seguenti prescrizioni e specificazioni, in relazione alle singole tavole di PRGC ed alle zone omogenee interessate:

- ***a)*** *nel territorio comunale i* corsi del Repudio e del *Corno* interessano con i relativi vincoli: la preesistenza E7/8 della Fornace, collocata a nord della provinciale Fagagna - *San* Daniele, prevalentemente destinata ad agroturismo, con facoltà di ampliamento come ammesso dal PRGC in subordine alla formazione di un PRPC e con il vincolo di una sistemazione prevalentemente a verde, anche arboreo, delle superfici scoperte da inserire nel progetto dell'ampliamento stesso;
- ***b)*** *presso Bronzacco il* corso del Repudio interessa con i relativi vincoli la parte occidentale della zona:
  - ***1)*** modeste estensioni di zone B1 del borgo e B3, per le quali non il vincolo è irrilevante e non sussistono né particolari limitazioni ambientali;

2) la preesistenza D3 n. 2.2/2, per la quale è prescritto che l'eventuale espansione dell'immobile esistente abbia luogo verso nord, in direzione opposta rispetto al vincolo;

3) la preesistenza D3 n. 2.2/1, per la quale le ulteriori espansioni dell'immobile esistente sono soggette a vincolo ambientale*;*

c) *presso San Daniele il* corso del Repudio interessa con i relativi vincoli la parte marginale orientale del colle su cui insiste il centro storico e non significativi insediamenti ammessi:

1) modeste porzioni di zone B1 e B3 ed una zona per attrezzature (F1/2), per le quali non sussiste il vincolo;

2) la parte orientale della preesistenza D3 n. 3/16, ove, in relazione alla marginalità dell'incidenza del vincolo ed al salto di quota rispetti al corso d'acqua, non sussistono particolari limitazioni*.*

ART. 40. SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC).

1. La *zonizzazione* individua e delimita i seguenti Siti di Interesse Comunitario, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 25.2.2000 che sono protetti, ai sensi della direttiva CEE 92/43:

a) IT3320015 Valle del Medio Tagliamento (località Cimano).
Il sito trova riscontro normativo *negli*:

1) *art. 28 - zona* E4 - di interesse agricolo-paesaggistico (generalità, elementi costitutivi, *aree con presenza di bosco, aree con presenza di prato stabile, aree* di transizione, elementi edilizi)*;*

2) *art. 29 - zona* E4: AMBITI TERRITORIALI*:* E4.2 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano*;*

b) IT3320020 Lago di Ragogna.
Il sito trova riscontro normativo *negli*:

1) *art. 28 - zona* E4 - di interesse agricolo-paesaggistico (generalità, elementi costitutivi, *aree con presenza di bosco, aree con presenza di prato stabile, aree* di transizione, elementi edilizi)*;*

2) *art. 29 - zona* E4: AMBITI TERRITORIALI*:* E4.7 - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna*;*

c) IT3310007 Greto del Tagliamento (località Villanova).
Il sito trova riscontro normativo *negli*:

1) *art. 28 - zona* E4 - di interesse agricolo-paesaggistico (generalità, elementi costitutivi, *aree con presenza di bosco, aree con presenza di prato stabile, aree* di transizione, elementi edilizi)*;*

2) *art. 29 - zona* E4: AMBITI TERRITORIALI*:* E4.3 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova.

2. In particolare, nelle zone IT3320015 e IT3310007 saranno tutelati i prati aridi su substrato calcareo presenti nei *Sic* del Tagliamento evitando i movimenti di terra, il dissodamento del terreno e la concimazione dei prati stabili.

ART. 41. AREE DI PERTINENZA FLUVIALE DEL PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 AGOSTO 2000).

1. *(Soppresso).*
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*
4. *(Soppresso).*
5. *(Soppresso).*
6. *(Soppresso).*
7. *(Soppresso).*
8. *Rispetto al Piano stralcio per la sicurezza idraulica (PSSI) del medio e basso corso del fiume Tagliamento:*
- ***a)*** *non sono più applicabili gli articoli 3 e 6 del PSSI originario e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater della Variante del PSSI;*
- ***b)*** *continuano a esplicare efficacia gli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 del PSSI originario.*

ART. 42. EDIFICI PREESISTENTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE RESIDENZIALI.

1. Per motivate esigenze igienico-funzionali rispetto allo stato del volume esistente nelle zone diverse da quelle residenziali è sempre ammesso un aumento volumetrico del 20%, da calcolarsi ed applicarsi con riferimento ai singoli volumi, anche residenziali, sempre che l'aumento non peggiori *la distanza* esistente dalla strada, in fascia di rispetto, e non superi le distanze di legge dai confini.
Per residenza l'aumento volumetrico del 20% come previsto al periodo primo è ammesso anche in zone residenziali B.
Lo stato di fatto di riferimento risale alla data del 2.02.1979, corrispondente all'adozione della variante di adeguamento al PUR, che ha introdotto tale norma.
La facoltà di ampliamento può essere utilizzata in più fasi, fermo restando il limite cumulativo del 20%.
L'ampliamento è ammesso anche come integrazione di edifici esistenti, intendendosi per integrazione la realizzazione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre preesistenti, in area di pertinenza delle opere esistenti.

2. Nelle zone agricole, il cambiamento di destinazione nella direzione della residenza e dei rustici rurali è ammesso esclusivamente per imprenditori agricoli *professionali*.
E ammesso anche l'eventuale cambiamento di destinazione verso l'agro-turismo (vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, ricettività turistica, ristoro ed ospitalità).

3. Per normali edifici residenziali esistenti, diversi da quelli *facenti* capo a imprenditori agricoli professionali e ricadenti in zone agricole poste ai margini delle zone residenziali riconosciute dal PRGC, entro una distanza in linea d'aria non superiore a 200 metri, è ammesso l'aumento massimo di due unità immobiliari oltre a quelle esistenti.

ART. 43. ANNESSI VOLUMETRICI STACCATI (PERTINENZE) DALL'EDIFICIO RESIDENZIALE PRINCIPALE E DESTINATI A DEPOSITO ATTREZZI, MATERIALI DA GIARDINO, LEGNAIE, SERRE, RICOVERO DI ANIMALI DA CORTILE, AUTORIMESSE, ECC.

1. Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni edilizie, gli *accessori* debbono essere di norma compresi nel corpo dell'edificio principale, o allo stesso essere architettonicamente integrati, ad eccezione di quelli la cui localizzazione è strettamente collegata con il giardino e che comportano volumi modesti e non contrastanti con la destinazione delle aree scoperte.
Per volumi modesti si intendono quelli con superficie coperta non superiore a mq 25 e h max di *m* 3,0.

2. Per le zone B si rimanda a quanto previsto dall'art. *10* per i corpi accessori.

3. Per gli altri edifici residenziali esistenti, ricadenti in zone diverse da quelle del centro storico (A), dei borghi (Bo, B1) e delle zone B e C, è sempre ammessa la realizzazione di *accessori*, in conformità alle norme di igiene e del codice civile e nel rispetto dei criteri di compatibilità sopra enunciati con un limite massimo di altezza di m 3,00 e nel rispetto *delle distanze prescritte* nella zona *e generali*.
Salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, gli accessori di nuova costruzione e ampliamenti di esistenti non possono avere una distanza dal confine minore di metri 5.

4. Eventuali serbatoi del gas o gasolio, interrati o fuori terra, dovranno rispettare le norme di *distanza* ai fini della sicurezza.

5. I volumi tecnologici, quali silos o aventi lo scopo documentato di ridurre o eliminare aspetti di nocività o fenomeni molesti, hanno rilevanza ai fini *delle distanze* dai confini e non costituiscano cubatura.

ART. 44. COSTRUZIONI PROVVISORIE.

1. *Per autorizzazioni temporanee valgono le previsioni di legge.*

2. La domanda di eventuali insediamenti provvisori *di emergenza* si articola in due tipologie, dipendenti dalla estensione dell'arco temporale di impiego, breve o medio-lungo:

a*)* insediamento provvisorio di breve durata per tendopoli e servizi campali: la domanda viene soddisfatta con l'utilizzazione nelle zone sportive comunali.
I progetti di eventuale sistemazione delle suddette aree per le funzioni ordinarie verificheranno anche la flessibilità organizzativa delle stesse ai fini dell'impiego di emergenza (adeguato drenaggio delle acque meteoriche, facile estensibilità del prelievo idrico potabile, innestabilità nella rete fognaria di servizi igienici aggiuntivi, collegabilità di allacciamenti elettrici di emergenza);

b*)* aree per insediamenti provvisori di media o lunga durata: la domanda viene soddisfatta in via prioritaria utilizzando temporaneamente le zone di espansione C non ancora attuate. Gli eventuali progetti di infrastrutturazione provvisoria dovranno avere caratteri tali da assicurare, per localizzazione rispetto ai lotti e per caratteristiche tecniche delle infrastrutture, la convertibilità finale per l'uso definitivo della normale lottizzazione, senza sprechi di risorse dovuti alla necessità di demolire e rimuovere tutte le opere provvisorie.

ART. 45. INNOVAZIONI NORMATIVE.

1. *Le leggi, i regolamenti e i piani sovraordinati o di settore aventi efficacia indipendentemente dal PRGC hanno applicazione diretta, senza necessità di adeguamento immediato del PRGC.*

ART. 46. NORME TRANSITORIE.

1. *I piani attuativi adottati e non ancora approvati che contrastino o non si armonizzino con una variante al PRGC la cui adozione sia intervenuta prima della definitiva approvazione del piano attuativo sono rielaborati e riadottati.*

2. *(Soppresso).*

3. *Nelle more della formazione del piano di settore della classificazione acustica il Comune può prescrivere in occasione di interventi in zone D contigue a zone o a edifici destinati alla permanenza prolungata di persone e permettere in zone residenziali o occupate da opere destinate alla permanenza prolungata di persone contigue a zone D l'installazione di barriere antirumore, fino a confine, anche in deroga a limiti di altezza, purché motivate tecnicamente e armonizzate con il contesto territoriale.*

ALLEGATO 0.

SCHEDA NORMA (1).

Planimetria scala 1: 1 000.

LEGENDA
AREA DI SCHEDA NORMA
FILO FISSO
EDIFICIO DA RIMUOVERE
AREA DI POTENZIALE EDIFICAZIONE
AREA DI PARCHEGGIO E VERDE
AREA DI VERDE ARBOREO
PERIMETRO DI AMBITO NORMATIVO
SCHEDA NORMA (1) Planimetria, scala 1: 1 000

ALLEGATO 1.

A) **ZONE “Z2” - ”Z3” – “Z3-4”** (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente buone)
Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all’utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.
Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell’assetto litostratigrafico, di entità da trascurabile a limitata.
I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M.
11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).
Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti

B) **ZONE Z5** (terreni con caratteristiche geotecniche mediocri)
Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all’utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.
Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell’assetto litostratigrafico di entità sensibile,.
I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).
Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti.

C) **ZONE Z6** (terreni da scadenti a pessimi)
L’edificazione é possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali (stratificazioni limoso-argillose o torbose di spessore significativo, con grado di compressibilità elevato e scarsa resistenza al taglio e conseguenti valori modesti di capacità portante: necessari interventi di bonifica e/o consolidamento o fondazioni profonde).
Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell’assetto litostratigrafico, di entità da elevata a molto elevata. Perdita della resistenza e cedimenti, anche differenziali, sono fenomeni possibili o probabili in caso di sisma.
L’utilizzo per fini edificatori di questi terreni dovrà essere subordinato, preliminarmente alla stesura dei progetti edilizi, ad accurati studi geotecnici e sismici di dettaglio congruenti con i contenuti del D.M. 11.03.1988 e 14.01.2008, supportati da prove penetrometriche e/o sondaggi geognostici, di profondità adeguate al tipo di intervento e, comunque mai inferiore ai 15 mt. dalla base fondazionale, con prelievo di campioni di terreno limoso-argilloso da sottoporre ad analisi di laboratorio, e da misure sismiche (tramite la tecnica MASW o Re.Mi) ai fini di un’analisi specifica di risposta sismica locale.

D) **AREE CON PROFONDITA’ DELLA FALDA INFERIORE AI 5 MT. DAL PIANO CAMPAGNA**
L’eventuale realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere subordinata ad accertamenti preventivi tendenti all’acquisizione di informazioni di maggior dettaglio attraverso il monitoraggio locale della falda e, nel caso, alla realizzazione di idonei accorgimenti costruttivi che garantiscano la sicurezza ed integrità idraulica dei predetti vani mediante un’adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche. Nel caso di nuove edificazioni, i parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nella dovuta considerazione la superficialità della falda al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.

E) **AREA SOGGETTA A RISTAGNI D'ACQUA TEMPORANEI IMPUTABILI ALLA MORFOLOGIA ED AL**
DRENAGGIO DIFFICOLTOSO PER SITUAZIONI DI BASSA PERMEABILITÀ DEI TERRENI E/O PER LA

PRESENZA DELLA FALDA FREATICA IN PROSSIMITÀ DEL PIANO CAMPAGNA
Nelle aree in oggetto è vietata la realizzazione di piani interrati e seminterrati. L'utilizzo dei terreni è subordinato alla soluzione dei problemi tecnici legati alle particolari condizioni idrauliche locali. In particolare, il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere innalzato ad una quota superiore di 30 cm. rispetto alla viabilità esistente.

F) ***AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA MODERATA - P1 – AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA***
MEDIA - P2 (norme tratte da: "PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TAGLIAMENTO" – PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA E IDRAULICA NEL BACINO DEL FIUME TAGLIAMENTO A SEGUITO DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 23 FEBBRAIO 2010 –
ALLEGATO 2: PROPOSTA DI MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAIT – SERVIZIO GEOLOGICO-SERVIZIO DELL'IDRAULICA – DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI – REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – LUGLIO 2010).

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA

Articolo 9
Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica o geologica
1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, da:
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
g) non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
h) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga.
2 Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della
pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia
di pericolo individuata:
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;
b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.
4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.
5. Per interventi comportanti aumento del carico urbanistico, si intendono quegli interventi che,nell'area interessata, possono produrre gli effetti di un aumento delle persone residenti, o dell'insediamento di attività che comportano un incremento delle presenze e dell'afflusso di persone,nonché dei connessi sviluppi di traffico veicolare e di infrastrutture.

Articolo 10
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1
1 Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica -P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2 Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

Articolo 11
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media – P2
1 Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media -P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.
2 Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media -P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone di espansione urbanistica comunque denominate (residenziali, commerciali, artigianali, industriali o per servizi) e per l'ampliamento ovvero l'incremento della potenzialità insediativa delle zone territoriali omogenee già individuate dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano; fanno eccezione, e sono dunque da ritenersi idonee, le nuove zone di espansione per servizi che non prevedano la realizzazione di parcheggi o di volumetrie edilizie.
2-bis. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2 può essere consentita la realizzazione di interventi a carico di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone solo se costituenti ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
3 In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dall'art. 184 del D.Lgs.152/2006;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;
d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.
4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.
5. Per le aree classificate a pericolosità geologica P2, qualora ricadenti in aree soggette a sprofondamenti, la scelta delle fondazioni dovrà essere specificatamente valutata, negli elaborati progettuali,
al fine di assicurare il miglior comportamento delle opere rispetto alla tipologia del pericolo individuata.

G) **BORDO DI TERRAZZI MORFOLOGICI DI ORIGINE FLUVIALE O SCARPATE GENERATE DALL'ATTIVITA' ANTROPICA DI ALTEZZA SUPERIORE AI 10 MT., SOMMITA' DI RILIEVI COLLINARI CONFORMATI A DORSALE CON DISLIVELLI ALTIMETRICI DEI VERSANTI > DI 30 MT., CON AREE DI INFLUENZA POSTE A MONTE E LUNGO L'INTERO SVILUPPO DEI VERSANTI FINO ALLA ROTTURA DI PENDENZA CORRISPONDENTE AL RACCORDO CON LA PIANA SOTTOSTANTE - FASCIE DI TERRENO COINCIDENTI CON DIRETTRICI DI DISTURBO TETTONICO**
Nelle zone in oggetto, in concomitanza con eventi sismici, vi può essere un'amplificazione locale della sollecitazione sismica (amplificazioni morfotettoniche), fatto questo di cui si dovrà tener conto nel dimensionamento delle opere e nell'utilizzo in genere dei siti interessati

attraverso la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di amplificazione. Gli studi saranno condotti con i metodi quantitativi semplificati proposti dal D.M. 14.01.2008 o per edifici ed opere strategiche mediante studi specifici di risposta sismica locale.
Gli elementi morfologici in oggetto vanno considerati, sulla base del D.M. 14/01/2008 per altezze superiori ai 30 mt. Tuttavia, si consiglia di valutare anche altezze comprese fra 10 e 30 mt. in accordo con quanto indicato negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – 2008” e fra i 5-10 mt. con i criteri contenuti in: “La zonizzazione geologico-tecnica del territorio – Coefficiente di risposta morfotettonica C_2 - L. Broili – 1977”.
Per qualsivoglia opera da realizzarsi in prossimità del bordo superiore di terrazzi, scarpate o pendii naturali ripidi, le verifiche di stabilità globale dell'appoggio e della struttura sottostante andranno condotte nel stretto rispetto di quanto previsto al punto "G.2" del D.M. 11.3.1988. In particolare, si dovrà garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisce il grado di sicurezza della struttura morfologica sottostante, ciò al fine di mantenere intatte queste particolari forme del territorio, specie quelle che limitano alvei fluviali, nella loro configurazione paesaggistica, nei loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme e nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano.
Ove siano presenti rotture di pendenza (cigli di scarpata o pendii ripidi, orli di terrazzo, ecc.), di norma da considerarsi non utilizzabili ai fini edificatori, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto edificatorio individuata dalla relazione geologica mediante opportune verifiche di stabilità.

H) Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circonstanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l’impatto sulle risorse idriche sotterranee.

I) La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l’incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti. Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l’impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di “invarianza idraulica” fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.
Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l’impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche,idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

ALLEGATO 2.

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER L'AREA DI CUI ALLA VARIANTE 85 (VILLANOVA - LIMA CORPORATE SPA).

*A) **ZONE "Z2" - "Z3" – "Z3-4"** (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente buone).*
Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.
Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità da trascurabile a limitata.
I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, ecc.).
Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti.

H) Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circonstanziato sulla fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee.

I) La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.
Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.
Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

ALLEGATO 3.

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LE AREE DI CUI ALLA VARIANTE 90.